

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 215<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

### INDICE

#### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni .....	Pag. 7
PRESIDENTE .....	9
MAFFIOLETTI (PCI) .....	8

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLA DESTINAZIONE DEI FONDI PER LA RICOSTRUZIONE DEL BELICE

Ufficio di presidenza .....	3
-----------------------------	---

#### COMMISSIONE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Trasmissione di documenti .....	73
---------------------------------	----

#### CONGEDI E MISSIONI .....

3

#### CORTE DI CASSAZIONE

Trasmissione di ordinanze su richieste di <i>referendum</i> .....	Pag. 6
---	--------

#### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione .....	34, 73
Annunzio di presentazione e assegnazione .....	3
Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	6
Assegnazione .....	5, 73
Nuova assegnazione .....	73
Presentazione di relazioni .....	5
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione .....	73

#### Seguito della discussione:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-

ziaria 1985)» (1027) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE .....	Pag. 9 e passim
ALICI (PCI) .....	54, 67
ANDERLINI (Sin. Ind.) .....	38
BASTIANINI (PLI) .....	69
BATTELLO (PCI) .....	57
BOGGIO (DC) .....	70
BONAZZI (PCI) .....	19 e passim
CASTIGLIONE (PSI), relatore .....	31 e passim
COLOMBO Vittorino (V.) (DC) .....	54
CROCETTA (PCI) .....	60
DEGAN, ministro della sanità .....	71
DE SABBATA (PCI) .....	28
* GIOINO (PCI) .....	29, 66
GORIA, ministro del tesoro .....	31 e passim
GUALTIERI (PRI) .....	68, 70
LOTTI (PCI) .....	66
MAFFIOLETTI (PCI) .....	46 e passim
PALUMBO (PLI) .....	53, 54

PARRINO (PSDI) .....	Pag. 70
PAVAN (DC) .....	31, 41
* SPITELLA (DC) .....	44, 46, 47
* STEFANI (PCI) .....	21
TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	67
TARAMELLI (PCI) .....	26, 44
TRIGLIA (DC) .....	36
VECCHI (PCI) .....	70, 71
Votazione a scrutinio segreto .....	39

#### DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione .....	6
--------------------	---

#### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio .....	74
----------------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

**Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16). Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boldrini, Fontanari, Melandri, Mitterdorfer, Mondo, Pirolo, Pollidoro, Ranalli, Riggio, Riva Massimo, Tomelleri, Santonastaso, Vernaschi, Viola.

**Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, ufficio di presidenza**

PRESIDENTE. Con lettera in data 18 dicembre 1984 la Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice ha comunicato di aver proceduto, in data 16 febbraio 1984, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: Presidente il deputato Ferdinando Russo, Vicepresidente il senatore Montalbano, Segretario il deputato Alagna.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro del bilancio e della programmazione economica:*

« Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) » (1077);

*dal Ministro della sanità:*

« Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (1078):

*dal Ministro di grazia e giustizia:*

« Circolazione in Italia degli atti erogati o autenticati da notai sammarinesi. Sanatoria delle trascrizioni non precedute da preventivo deposito ai sensi dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 » (1079).

**Disegni di legge, annuncio di presentazione e assegnazione**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della marina mercantile:*

« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali » (1085).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1ª, della 5ª e dell'11ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 8ª Commissione, riferirà all'Assemblea all'inizio della seduta pomeridiana

di venerdì 21 dicembre 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:*

« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della polizia di Stato » (1086).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previo parere della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente riferirà all'Assemblea all'inizio della seduta pomeridiana di venerdì 21 dicembre 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della difesa:*

« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186 » (1087).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 4ª Commissione permanente (Difesa), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 4ª Commissione, riferirà all'Assemblea all'inizio della seduta pomeridiana di venerdì 21 dicembre 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:*

« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 856, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale » (1088).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), previ pareri della 1ª, della 5ª e dell'11ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 10ª Commissione, riferirà all'Assemblea all'inizio della seduta pomeridiana di venerdì 21 dicembre 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Per l'esame dei presupposti di costituzionalità dei quattro predetti decreti-legge, la 1ª Commissione permanente e le Commissioni competenti nel merito possono convocarsi anche immediatamente.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

**MAFFIOLETTI, DE SABBATA, GIANOTTI, TARAMELLI e STEFANI.** — « Modifiche all'articolo 119 del testo unico del 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per l'elezione della Camera dei deputati » (1075);

**TAMBRONI ARMAROLI, ORCIARI e CASCIA.** — « Modifica dell'articolo 6, comma 13, della legge 27 febbraio 1984, n. 18, recante provvidenze in favore delle aziende del comune di Ancona colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 » (1076);

**MANCINO, SAPORITO, RUFFILLI, ALIVERTI, CAROLLO, BUTINI, FONTANA, BEORCHIA, DI LEMBO, FALLUCCHI, JERVOLINO RUSSO, MARTINI, MEZZAPESA, PACINI, TOROS, CASTELLI, COLOMBO SVEVO, DE CINQUE, MURMURA, PINTO**

Michele, PAGANI Antonino, MASCARO, FIMOGNARI, SANTALCO, CURELLA, VENTURI, FERRARA Nicola, BOGGIO, NEPI, GENOVESE, CECCATELLI, DE GIUSEPPE, D'AGOSTINI, COLELLA, RIGGIO, CENGARLE, TAMBRONI ARMAROLI, BERNASSOLA, REBECCHINI, BALDI, BOMBARDIERI, COLOMBO Vittorino (V.), DAMAGIO, FOSCHI, JANNI, LAPENTA, LIPARI e PATRIARCA. — « Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei Conti » (1080);

MANCINO, SAPORITO, RUFFILLI, ALIVERTI, CAROLLO, BUTINI, FONTANA, BEORCHIA, DI LEMBO, FALLUCCHI, JERVOLINO RUSSO, MARTINI, MEZZAPESA, PACINI, TOROS, CASTELLI, COLOMBO SVEVO, DE CINQUE, MURMURA, PINTO Michele, PAGANI Antonino, MASCARO, FIMOGNARI, SANTALCO, CURELLA, VENTURI, FERRARA Nicola, BOGGIO, NEPI, GENOVESE, CECCATELLI, DE GIUSEPPE, D'AGOSTINI, COLELLA, RIGGIO, CENGARLE, TAMBRONI ARMAROLI, BERNASSOLA, REBECCHINI, BALDI, BOMBARDIERI, COLOMBO Vittorino (V.), DAMAGIO, FOSCHI, JANNI, LAPENTA, LIPARI e PATRIARCA. — « Riordinamento delle funzioni di controllo della Corte dei Conti » (1081);

MANCINO, SAPORITO, RUFFILLI, ALIVERTI, CAROLLO, BUTINI, FONTANA, BEORCHIA, DI LEMBO, FALLUCCHI, JERVOLINO RUSSO, MARTINI, MEZZAPESA, PACINI, TOROS, CASTELLI, COLOMBO SVEVO, DE CINQUE, MURMURA, PINTO Michele, PAGANI Antonino, MASCARO, FIMOGNARI, SANTALCO, CURELLA, VENTURI, FERRARA Nicola, BOGGIO, NEPI, GENOVESE, CECCATELLI, DE GIUSEPPE, D'AGOSTINI, COLELLA, RIGGIO, CENGARLE, TAMBRONI ARMAROLI, BERNASSOLA, REBECCHINI, BALDI, BOMBARDIERI, COLOMBO Vittorino (V.), DAMAGIO, FOSCHI, JANNI, LAPENTA, LIPARI e PATRIARCA. — « Norme sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale amministrativo della Corte dei Conti » (1082).

FALLUCCHI, MANCINO, FABBRI, MALAGODI, PAGANI Maurizio, RUFFILLI, BOZZELLO VEROLE, PARRINO, BASTIANINI, GIUST, SAPORITO, BUTINI, PASTORINO, BUFFONI, NEPI, TOROS, VITALONE, PAGANI Antonino e FONTANA. — « Istituzione ed ordinamento dell'aviazione navale » (1083);

BASTIANINI, ALIVERTI, CASSOLA, COVI e PACINI. — « Norme sull'adozione delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli » (1084).

### Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e l'USA in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 17 aprile 1984 » (1006), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

GARIBALDI ed altri. — « Istituzione della seconda Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia con sede in Varese » (1013), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

### Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 19 dicembre 1984, il senatore Pavan ha presentato la relazione sui seguenti disegni di legge:

« Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato e del personale amministrativo della Corte dei conti » (310);

« Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato » (430).

**Disegni di legge, approvazione  
da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nella seduta del 19 dicembre 1984, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge: « Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette » (1067) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Domande di autorizzazione  
a procedere in giudizio, trasmissione**

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 13 dicembre 1984, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Battello, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, nonchè all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (concorso in diffamazione a mezzo stampa) (*Doc. IV, n. 49*).

**Corte di cassazione, trasmissione  
di ordinanze su richieste di referendum**

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia della ordinanza emanata il 12 dicembre 1984, con la quale il predetto Ufficio centrale

dichiara legittima la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1984), che ha convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 17 aprile 1984), concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza, limitatamente al primo comma, nella parte che ha convertito in legge senza modificazioni l'articolo 3 del decreto-legge suddetto, articolo che reca il seguente testo: "Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1º febbraio e non possono essere determinati in più di due dal 1º maggio 1984"; nonchè al penultimo comma, che reca il seguente testo: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10" (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984), limitatamente a quelli di cui all'articolo 3 di quest'ultimo decreto-legge? ».

Detto documento è depositato in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante de Governo, ha adottato — a norma dell'articolo 55 del Regolamento — alcune modifiche ed integrazioni ad calendario dei lavori dell'Assemblea per i giorni 21 e 22 dicembre 1984, che risulta determinato come segue:

Venerdì	21 dicembre	(antimeridiana)	(h. 9,30)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Disegno di legge n. 1027. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>).</li> <li>— Disegno di legge n. 1028. — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>).</li> </ul>
»	»	»	(pomeridiana)	
»	»	»	(notturna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Deliberazioni sui presupposti di costituzionalità in ordine ai decreti-legge relativi: al pacchetto fiscale; al risanamento delle gestioni portuali; al trattenimento in servizio di colonnelli delle Forze armate per le esigenze della protezione civile; al trattenimento in servizio di alcune categorie del personale della Polizia di Stato; alle aziende in crisi del Mezzogiorno (disegni di legge nn. 1074, 1085, 1087, 1086, 1088).</li> <li>— Seguito dei disegni di legge nn. 1027 e 1028 che precedono (<i>fino alla votazione finale</i>).</li> </ul>
Sabato	22	»	(antimeridiana)	
			(h. 9,30)	

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. A nome del Gruppo comunista debbo sollevare esplicita riserva circa il calendario proposto, soprattutto per quanto riguarda la posizione del termine finale a conclusione dei lavori che si riferiscono all'esame del disegno di legge finanziaria e del bilancio dello Stato. Questo per ribadire quanto già nella Conferenza dei Capigruppo hanno sostenuto sia il senatore Pieralli che il senatore Ossicini, in relazione proprio al calendario.

Noi riteniamo, signor Presidente, che sia inaccettabile che il secondo esame di questa materia si riduca a una questione puramente formale. Nel dibattito istituzionale abbiamo avanzato l'ipotesi del monocameralismo e ci è stato opposto il ragionamento che il bicameralismo offre maggiori garanzie per quanto riguarda l'esame delle leggi, per quanto riguarda il procedimento legislativo. Una cosa è certa: ci vogliamo opporre e ci opporremo a una sorta di monocameralismo di fatto, che fa della seconda lettura una questione puramente rituale.

Vorrei, signor Presidente, che si riflettesse sul fatto che il Senato, soprattutto in questi ultimi mesi, è stato sottoposto a una linea di condotta tale da parte del Governo che ha ridotto notevolmente la funzione legislativa a colpi di voti di fiducia e di decreti-legge. Quando si è in seconda lettura si preannunciano addirittura i decreti-legge se l'esame legislativo non va secondo certi ritmi e certe previsioni.

Siamo arrivati a fare del secondo esame della legge finanziaria, che pure è garantito da una procedura particolare che noi abbiamo favorito — e giustamente ritengo — per quanto riguarda la sessione di bilancio in questo e nell'altro ramo del Parlamento, un fatto puramente formalistico.

Si è addirittura, in partenza, voluto affermare che qui non si cambia niente, che in questo esame, in questo confronto parlamentare, la dialettica delle posizioni non deve portare ad alcun mutamento. Si tratta di una posizione che riteniamo inammissibile e

addirittura si è arrivati a riaffermare queste posizioni di ostilità preconcepita a qualsiasi mutamento, non solo sulle questioni che l'opposizione avanza, il che è naturale, ma anche su quelle che trovano d'accordo tutte le forze politiche. Per esempio, abbiamo proposto modifiche serie e profonde per quanto riguarda la disciplina dell'IRPEF: non c'è accordo da parte della maggioranza ed è naturale e comprensibile che non si proceda a questo cambiamento. Ma è inaccettabile e inammissibile che i cambiamenti non si vogliano anche quando si dichiara, da parte del Governo, che questi cambiamenti sono giusti, comprensibili e sugli stessi c'è accordo da parte della maggioranza.

Mi riferisco esplicitamente al problema delle partecipazioni statali, un problema, nel modo in cui concretamente si è presentato, che ha incontrato riconoscimenti espliciti, che andava rivisto e affrontato seriamente. I riconoscimenti sono venuti esplicitamente da parte governativa.

Mi riferisco inoltre alla questione degli enti locali, dove tutti arrivano a dire la stessa cosa, cioè che le norme dovrebbero essere cambiate in base a una logica di coerenza con tutto l'ordinamento autonomistico e con la disciplina della finanza pubblica, in base a criteri di equità e di chiarezza, di correttezza nei riguardi degli enti locali stessi.

Ebbene, anche su questi punti, sui quali si ammette che dovrebbero intervenire cambiamenti, alla fine la logica del nessun mutamento, di lasciare le cose come stanno a tutti i costi, rimane prevalente. Allora, signor Presidente, non possiamo avallare un corso delle cose che porta a sminuire il ruolo stesso dell'Assemblea del Senato, che mira a fare della seconda lettura, soprattutto in rapporto all'esame di documenti economici di grande rilevanza, quali sono quelli in oggetto, per la vita dello Stato e del nostro ordinamento, un simulacro, un rito. Per questo non accettiamo il termine finale, non crediamo nell'efficacia di questo modo di condurre la discussione e solleviamo esplicitamente riserve con motivazioni che, a mio avviso, non debbono passare inosservate, ma devono far riflettere tutti i settori di questa Assemblea. (*Applausi dall'estrema sinistra*).



PRESIDENTE. Prendo atto delle riserve da lei formulate, ma non essendo state avanzate formali proposte di modifica il calendario ha carattere definitivo.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)» (1027) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1027.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

#### ART. 6.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 - e modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 - il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere agli enti locali, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti ai sensi del primo comma dell'articolo 13, lettere a), b) e c), della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730, e degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Per l'anno 1985, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni e delle province è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Correlativamente restano modificati gli altri termini per gli adempimenti, connessi a tale deliberazione, previsti nell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Nei comuni e nelle province ove si svolgono - entro il 15 giugno 1985 - le elezioni amministrative, se il comitato regionale di controllo formula richiesta di elementi integra-

tivi e se tale richiesta perviene all'ente locale dopo che i consigli sono cessati dalle loro funzioni, la giunta comunale o provinciale provvede, nei termini di legge, alle integrazioni ed eventuali modifiche, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 140 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 143.

Le comunità montane devono deliberare il bilancio di previsione per l'anno 1985 entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di bilancio è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione nazionale comuni e comunità montane e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono stabiliti, per l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi ed in lire 203 miliardi.

Ai fini della ripartizione del fondo perequativo per i comuni di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per l'anno 1985 la spesa corrente, calcolata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 5 del decreto-legge stesso, è altresì decurtata delle spese - per la parte corrispondente alle relative entrate - sostenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza loro trasferite ai sensi del penultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Gli enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta decurtazione entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare, per l'anno 1985, ai comuni con

popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai comuni terremotati dichiarati disastri o gravemente danneggiati, una somma che assicuri un incremento dei trasferimenti ordinari statali, al netto di quelli relativi a rate di mutuo, pari al tasso programmato di inflazione. Gli importi relativi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. In caso di insufficienza, l'erogazione è effettuata in proporzione alla disponibilità. La ripartizione dell'eventuale residuo fondo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è effettuata secondo le norme vigenti.

Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è corrisposto per l'anno 1985 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

I contributi per l'anno 1985 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio del 1986 ai comuni con popolazione da 8.001 a 20.000 abitanti e nel mese di feb-

braio del 1986 agli altri enti. Le quote dei predetti contributi spettanti al comune di Napoli vengono interamente corrisposte entro l'anno 1985 in due rate semestrali, rispettivamente entro il 20 gennaio e il 20 giugno.

Il comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di apposite certificazioni sul bilancio 1985 e sul conto consuntivo 1983, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del comma 5 dell'articolo 3 per il solo certificato sul bilancio. I comuni e le province sono altresì tenuti a presentare analogo certificato sul conto consuntivo 1984 entro il 20 settembre 1985 ».

All'erogazione dei trasferimenti statali per l'anno 1985 si provvede in unica soluzione:

a) entro il 30 aprile 1985, per i fondi perequativi istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

b) entro il 31 maggio 1985, per gli importi dovuti ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

c) entro il 30 settembre 1985, per gli oneri da sostenere nel 1985 per i mutui in ammortamento dal 1984 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

L'erogazione dei trasferimenti di cui alla lettera c) del comma precedente è subordinata alla presentazione della prescrit-

ta certificazione entro il termine perentorio del 30 giugno 1985.

I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

I consorzi di comuni, costituiti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono autorizzati a rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti ai consorzi medesimi dai sovracanonici previsti dalla citata legge n. 959 del 1953.

A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 è autorizzata la spesa ulteriore di lire 662 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. Il concorso dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato al cento per cento dell'onere di ammortamento dei mutui assunti dai comuni e dalle province durante il 1984 con la Cassa depositi e prestiti, con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo.

Il concorso dello Stato è altresì assicurato nella misura del cento per cento per l'onere di ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui

all'articolo 10 della stessa legge n. 308 del 1982, o per le fattispecie di cui alla lettera e) dell'articolo 10 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Il concorso dello Stato è inoltre corrisposto per gli altri mutui di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, nella misura della rata di ammortamento, per la parte a carico degli enti locali, calcolata al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto sui mutui di cui al precedente comma. Ove la dotazione di bilancio lo consenta, il concorso dello Stato per gli stessi mutui è proporzionalmente aumentato.

Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è aggiunto il seguente:

« Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito ».

Per i mutui assunti negli anni 1983 e 1984, la sanzione della riduzione dei contributi statali per rate di ammortamento previste nella seconda parte del comma 1. 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è applicata, ove più favorevole all'ente locale, con una percentuale pari alla proporzione esistente tra l'importo complessivo dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 10 del medesimo decreto-legge, ed il complesso dei mutui contratti nello stesso esercizio. La sanzione così determinata è inoltre ridotta:

a) del 30 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mu-

tui sono contenuti entro il 20 per cento dei contributi erariali totali;

b) del 20 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 20 ed il 30 per cento dei contributi erariali totali;

c) del 10 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 30 ed il 40 per cento dei contributi erariali totali.

Ai fini del calcolo sono considerati i contributi erariali previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per l'anno nel quale sono stati assunti i mutui che attivano la sanzione.

Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di fronteggiare, senza aggravio per lo Stato, l'intero onere dell'ammortamento sui suddetti mutui assunti al di fuori delle ipotesi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono da considerare anche gli atti del 1984 integrativi, modificativi o di revoca dei mutui contratti nel 1983.

Il concorso dello Stato nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è attivabile esclusivamente nel caso in cui il contratto di mutuo:

a) sia stato stipulato in forma pubblica;

b) preveda l'ammortamento in un periodo non inferiore a cinque anni, con l'obbligo del rimborso della quota di capitale sin dal primo anno;

c) indichi esattamente la spesa da finanziare e dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo qualora

necessario per la tipologia della spesa stessa;

d) preveda espressamente l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori prescritta dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove l'importo del mutuo non sia soggetto a versamento alla sezione di tesoreria dello Stato.

I comuni e le province sono tenuti ad adeguare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mutuo alle disposizioni del presente articolo.

Il Ministero dell'interno è autorizzato dal 1985 a corrispondere agli enti locali, in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'ANCI, le seguenti somme che affluiscono annualmente al bilancio dello Stato:

a) le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980;

b) le entrate della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, dichiarata estinta con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979;

c) le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dall'Istituto stesso, trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979.

Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Tesoro per speditività romane di cui alla legge 18 giugno 1908, n. 286, maturati al 31 dicembre 1974 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla ripartizione fra i comuni della Sardegna delle somme loro spettanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite in

base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, provvede la regione Sardegna con i criteri di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le somme all'uopo occorrenti sono annualmente corrisposte alla regione Sardegna dal Ministero del tesoro. A partire dall'anno 1985 l'importo complessivo da ripartire fra i comuni della Sardegna è determinato in lire 8 miliardi.

Per l'anno 1985, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Per l'anno 1985 sono aumentate a lire 12, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo della energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed a lire 5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 150 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1985 entro il 31 marzo dello stesso anno.

La maggiorazione del 10 per cento prevista, per il 1984, dall'articolo 11, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sulle tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alla tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e ai

diritti sulle pubbliche affissioni, è stabilita, per l'anno 1985, nella misura del 17 per cento. Si applicano, per detta maggiorazione, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 730 del 1983.

Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, sono aumentate del 7 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1984.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevata a lire 500 milioni.

Al primo comma, lettera a), dell'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344, dopo le parole « loro consorzi », sono aggiunte le seguenti: « comunità montane ».

Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

« La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma dei commi 1 e 2 e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare ».

All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, è aggiunto il seguente comma:

« Le regioni interessate sono altresì autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del

50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola ».

Al quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole « 31 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio ».

Per le aziende speciali degli enti locali appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione dell'anno 1984 si provvede con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al sesto comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

6.1 BONAZZI, CALICE, STEFANI, TARAMELLI, DE SABBATA

*Dopo il sesto comma, inserire i seguenti:*

« Agli altri comuni e alle province che in sede di fondi perequativi di cui al comma precedente, compresi quelli di cui alle lettere c) e d) dei sovracitati articoli 4-bis e 4-ter, non fosse assicurato un incremento dei trasferimenti statali 1985 almeno pari al 7 per cento dei trasferimenti 1984, al netto di quelli destinati alla copertura degli oneri finanziari, è concesso un ulteriore contributo straordinario di importo pari alle somme necessarie ad assicurare a tali enti un incremento dei trasferimenti statali del 7 per cento.

La effettiva erogazione del contributo straordinario di cui sopra avrà luogo con la seconda rata dei trasferimenti ordinari del 1986 al netto delle maggiori entrate accertate in sede di chiusura del conto del bilancio 1985 ».

6.2 BONAZZI, CALICE, STEFANI, TARAMELLI, DE SABBATA

*Dopo il sesto comma inserire il seguente:*

« Se un comune che riceve meno del 7 per cento ha ricevuto nel 1984 meno del 10 per cento ha diritto alla differenza in meno del 1984 nella misura massima necessaria ad assicurare un incremento del 7 per cento dei trasferimenti 1985, nei confronti dei trasferimenti 1984 ».

6.3 BONAZZI, CALICE, DE SABBATA, TARAMELLI, STEFANI

*Al settimo comma sopprimere l'ultimo periodo.*

6.4 BONAZZI, CALICE, STEFANI

*All'ottavo comma sostituire le parole: « 60 per cento » con le altre: « 80 per cento » e le parole: « « 40 per cento » con le altre: « 20 per cento ».*

6.5 BONAZZI, CALICE, STEFANI, DE SABBATA, TARAMELLI

*Dopo l'ottavo comma inserire il seguente:*

« Gli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria che sono necessarie per dare corso ai pagamenti cui sono tenuti per legge o per contratto comuni e province e che sono determinate dai ritardi previsti dalla presente legge per l'effettivo trasferimento agli enti locali delle risorse derivanti dal bilancio dello Stato e ad essi spettanti per l'esercizio 1985 sono a totale carico del bi-

lancio statale. Il pagamento di tali somme avrà luogo entro il 30 aprile 1986 previa idonea documentazione da trasmettere al Ministro degli interni in conformità a quella richiesta entro il 28 febbraio ».

6.6 BONAZZI, CALICE, STEFANI, DE SABBATA, TARAMELLI

*Dopo il nono comma inserire i seguenti:*

« Con riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, se il rendiconto del bilancio 1983 accerta un disavanzo di amministrazione, questo deve essere riportato nel certificato, al lordo e al netto degli interessi per le anticipazioni di tesoreria spettanti al tesoriere.

La quota parte del disavanzo di amministrazione corrispondente all'importo degli interessi spettanti al tesoriere viene iscritta nel bilancio di previsione del 1985 e viene finanziata prevedendo nella parte entrata, al titolo II, un contributo statale straordinario di pari importo. La effettiva erogazione di tale contributo, accertata dal Ministero degli interni la legittimità dello stesso, viene disposta con la prima rata dei trasferimenti statali per il bilancio 1986.

La quota parte del disavanzo di amministrazione del 1983 eventualmente eccedente quella di cui al comma precedente viene iscritta per un terzo nel bilancio 1985 e per i due terzi residui nei bilanci 1986 e 1987 e viene finanziata con i mezzi ordinari del bilancio ».

6.7 BONAZZI, CALICE, STEFANI, DE SABBATA, TARAMELLI

*In via subordinata all'emendamento 6.7, dopo il nono comma inserire il seguente:*

« In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131,

il finanziamento del disavanzo d'amministrazione, eventualmente accertato in sede di rendiconto del bilancio per il 1983 deve essere assicurato per un quinto ricorrendo ai mezzi ordinari del bilancio 1985 e per i residui quattro quinti nella misura di un quinto per ciascun anno, ai mezzi ordinari dei bilanci dal 1986 al 1989 ».

6.9 BONAZZI, CALICE, STEFANI, TARAMELLI, DE SABBATA

*In via ulteriormente subordinata, dopo il nono comma inserire il seguente:*

« In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il finanziamento del disavanzo d'amministrazione, eventualmente accertato in sede di rendiconto del bilancio per il 1983 deve essere assicurato per un quarto ricorrendo ai mezzi ordinari del bilancio 1985 e per i residui tre quarti nella misura di un quarto per ciascun anno, ai mezzi ordinari dei bilanci dal 1986 al 1988 ».

6.10 BONAZZI, CALICE, STEFANI, DE SABBATA, TARAMELLI

*In via ulteriormente subordinata, dopo il nono comma inserire il seguente:*

« In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il finanziamento del disavanzo d'amministrazione, eventualmente accertato in sede di rendiconto del bilancio per il 1983, deve essere assicurato per un terzo ricorrendo ai mezzi ordinari del bilancio 1985 e per i residui due terzi nella misura di un terzo per ciascun anno, ai mezzi ordinari dei bilanci dal 1986 al 1987.

6.11 BONAZZI, CALICE, STEFANI, DE SABBATA, TARAMELLI

*Dopo il nono comma, inserire il seguente:*

« Alla copertura degli oneri derivanti nel 1985 ai comuni disastriati o gravemente danneggiati, dalla applicazione delle norme dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per la costituzione degli uffici tecnici, si provvede mediante un adeguato incremento del contributo ordinario dello Stato ai bilanci dei singoli comuni. Tale incremento viene determinato a consuntivo con riferimenti al personale effettivamente assunto e per il tempo intercorrente dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre. L'effettiva erogazione ai singoli comuni di tale contributo aggiuntivo è subordinata alla presentazione della documentazione che sarà richiesta dal Ministero dell'interno ed avrà luogo entro il 31 marzo 1986. La spesa effettivamente sostenuta nel 1985, e ricalcolata con riferimento all'intero anno, si aggiunge al contributo ordinario dello Stato spettante ai singoli comuni nel 1986 e viene prevista, con specifico stanziamento, al titolo III del bilancio di previsione ».

6.8 BONAZZI, VITALE, CALICE, STEFANI, GIOINO

*Dopo il nono comma inserire il seguente:*

« Ai comuni terremotati di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che nel 1983 non hanno applicato la sovrainposta comunale sul reddito dei fabbricati (SOCOF) di cui agli articoli 19 e seguenti del sopracitato decreto-legge e che di conseguenza non sono stati ammessi nel 1984 al contributo statale di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è riconosciuto, per il 1985, un contributo aggiuntivo straordinario pari, per i singoli comuni, al 14 per cento dell'ammontare ad essi spettante dei trasferimenti statali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. La misura è elevata al 16 e al 17 per cento rispettivamente per i comuni grave-

mente danneggiati e per i comuni disastriati ».

6.12 BONAZZI, CALICE, STEFANI, DE SABBATA, TARAMELLI, GIOINO

*Sostituire il tredicesimo ed il quattordicesimo comma con i seguenti:*

« È elevato al 100 per cento il concorso dello Stato al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1984 previsto nella misura di un terzo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è soppresso.

Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è soppresso. Tale norma si applica anche nella determinazione dei trasferimenti erariali destinati alla copertura degli oneri finanziari per i mutui stipulati dagli enti locali nel 1983 ».

6.13 BONAZZI, CALICE, STEFANI, DE SABBATA, TARAMELLI

*In via subordinata all'emendamento 6.13, sostituire i commi quattordicesimo, quindi-cesimo, sedicesimo e diciassettesimo con i seguenti:*

« A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 669 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. Il concorso dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato al 100 per cento dell'onere di ammortamento dei mutui assunti dai comuni e dalle province durante



il 1984 con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo.

Il concorso dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, è altresì assicurato nella misura del 100 per cento per l'onere di ammortamento dei mutui stipulati con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti nel corso del 1984 a condizione che la gara di appalto delle opere finanziate e l'appalto-concorso nel caso di opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, abbia ottenuto il contributo di cui all'articolo 10, sia stato bandito entro il 31 dicembre 1984 o che si tratti dei mutui previsti dall'articolo 10, lettera e), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. L'ammortamento dei mutui la cui gara di appalto, o l'appalto-concorso, non è stato bandito entro il termine di cui sopra non può essere iscritto, a carico dei trasferimenti statali, nel bilancio del 1985.

Con riferimento a quanto previsto nel precedente comma i comuni e le province iscrivono, nei bilanci di previsione del 1985, al titolo II della parte entrata in due distinti articoli:

a) l'importo del contributo spettante a norma della presente legge per l'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 1984 con la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza ed il credito sportivo e la cui prima annualità grava sui bilanci 1985;

b) l'importo del contributo spettante, a norma del precedente comma, per l'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 1984, la cui prima annualità grava sui bilanci del 1985, con istituti di credito diversi da quelli di cui alla lettera a).

Qualora la complessiva dotazione del bilancio dello Stato non copra, per l'anno 1985, l'intero onere di cui al comma precedente il contributo per l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera b), e limitatamente per il 1985, viene proporzionalmente ridotto. Di tale riduzione il Presidente del Consiglio dà notizia al Parlamento ed il Ministro del tesoro, d'intesa

con il Ministro dell'interno, provvede a darne comunicazione, entro il 30 settembre, agli enti locali che hanno previsto tra le entrate del bilancio 1985 il contributo di cui alla lettera b) del precedente comma. I comuni e le province interessati, in sede di assestamento del bilancio 1985, sono tenuti a destinare prioritariamente alla copertura di tale minore entrata eventuali economie già accertate negli altri capitoli di spesa, o maggiori entrate o entrate *una tantum* non previste in bilancio o avanzi di amministrazione non ancora impegnati. Ove le condizioni del bilancio non consentano di provvedere, nei modi prima indicati, alla riduzione dell'entrata di cui sopra e questo determini l'accertamento, in sede consuntiva di bilancio 1985, di un disavanzo di amministrazione, gli enti locali sono tenuti a provvedere con mezzi propri alla copertura di tale disavanzo nel periodo massimo di tre esercizi ».

6.14 BONAZZI, CALICE, STEFANI, DE SABBATA, TARAMELLI

*Dopo il diciassettesimo comma inserire il seguente:*

« All'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, al secondo comma, dopo il punto 4 aggiungere il seguente:

"...) ai mutui contratti anche anteriormente all'entrata in vigore delle presenti norme, con la Banca Europea per gli investimenti, tramite istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia, per finalità comprese nel precedente primo comma. Per tali mutui il contributo statale a copertura degli oneri di ammortamento e di preammortamento viene erogato nell'anno in cui ha inizio il rimborso della quota capitale anche per i preammortamenti dovuti per gli anni precedenti secondo la normativa BEI. Il concorso statale è accordato nella misura prevista dalla disciplina vigente nell'anno in cui è iniziata l'erogazione del mutuo al comune o alla provincia" ».

6.15 BONAZZI, CALICE, STEFANI, TARAMELLI, DE SABBATA

*Al ventiduesimo comma sostituire le parole da: « prevista » sino a: « n. 131 » con le seguenti: « dopo l'entrata in vigore della presente legge ».*

*Alla lettera b) aggiungere in fine le parole: « esclusi i mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti per i quali l'istituto italiano che ha eseguito l'operazione abbia mantenuto le condizioni BEI.*

Per tali mutui gli oneri di ammortamento e di preammortamento sono erogati in conformità alle norme stabilite dalla BEI con concessione del concorso statale, dall'anno in cui inizia il rimborso della quota capitale. Il concorso statale è accordato nella misura prevista dalla disciplina vigente nell'anno in cui è iniziata l'utilizzazione del mutuo ».

6.16

BONAZZI

*Sostituire il ventitreesimo comma con il seguente:*

« I contratti dei mutui ai quali è assicurato il contributo dello Stato a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e che non corrispondano ai requisiti o non prevedano le condizioni di cui al precedente comma devono essere ricontratti entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e adeguati alle condizioni di cui sopra con la sola eccezione dell'obbligo di dare atto dell'approvazione del progetto esecutivo che può essere sostituito dalla presentazione di idonea documentazione ».

6.17

BONAZZI, CALICE, STEFANI, DE SABBATA, TARAMELLI

*Dopo il ventitreesimo comma aggiungere il seguente:*

« Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, le norme di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, si

applicano anche per le perdite di gestione degli anni 1984 e 1985.

L'onere di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite dai comuni e province proprietari o associati nei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, è interamente coperto da finanziamento a carico dello Stato.

I relativi interessi non si computano ai fini della determinazione del limite massimo stabilito dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

6.18

BONAZZI

*Dopo il ventitreesimo comma aggiungere il seguente:*

« La disposizione dell'articolo 5, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è interpretata nel senso che fra le rate di ammortamento dei mutui per le quali lo Stato ha corrisposto il contributo nelle trimestralità dell'anno 1982, rientrano anche gli importi relativi all'ammortamento delle operazioni di pagamento differito di durata non inferiore a 5 anni.

I comuni sono tenuti a rettificare le certificazioni presentate al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

6.19

BONAZZI

*Dopo il ventitreesimo comma aggiungere il seguente:*

« Il vincolo di cui al punto d) del precedente comma non si applica ai Comuni con popolazione inferiore agli 8.000 abitanti in quanto non soggetti al versamento alla sezione di Tesoreria dello Stato ».

6.20

PAVAN, BEORCHIA, PAGANI Antonino

Invito i presentatori ad illustrarli.

BONAZZI. Illustrerò gli emendamenti 6.1, 6.4, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19. Dovrò illustrarli per gruppi perchè alcuni hanno natura del tutto diversa.

Sono ispirati dalla stessa motivazione gli emendamenti 6.1 e 6.4. Con il secondo e con il terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6 e con l'ultimo periodo del settimo comma, si propone che l'eventuale trasferimento dello Stato, che dovrebbe servire a garantire a tutti i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti un trasferimento del 7 per cento rispetto ai trasferimenti del 1984, sarà corrisposto a carico dello Stato e finanziato con fondi prelevati dal fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto n. 55 del 1983.

La stessa proposta governativa aggiunge che, in caso di insufficienza dei fondi assegnati alla lettera c) già richiamata, l'erogazione è effettuata in proporzione alle disponibilità. Si aggiunge che l'eventuale residuo viene ripartito secondo le norme vigenti.

Il settimo comma finanzia con prelievo sullo stesso fondo, lettera c), fondo perequativo, gli oneri per il personale relativi all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme regionali.

Abbiamo chiesto — e vorremmo che risultasse da questo dibattito — al Ministro del tesoro di indicarci il presunto importo che dovrebbe gravare sui trasferimenti a carico dello Stato per la copertura della differenza fino al 7 per cento per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e per la copertura degli oneri di cui al settimo comma perchè da un lato le associazioni rappresentative dei comuni e delle province hanno indicato una somma che si aggira intorno ai 500 miliardi, dall'altro il Ministro del tesoro in Commissione — ma vorremmo dal Ministro del tesoro una conferma in Aula — ha indicato la cifra di 83 miliardi. D'altra parte, come è facile desumere dalla lettura del testo che noi chiediamo sia soppresso, la stessa norma che stiamo esaminando ipotizza la possibilità che le disponibilità alla lettera c) non siano sufficienti, tanto è vero che dispone,

nel caso siano insufficienti, che l'erogazione verrà effettuata in proporzione alle disponibilità. Onorevole Gorla, vorrei richiamare la sua attenzione perchè questo è un punto importante; le chiedo di chiarire la misura di questo importo, perchè dal testo della legge sembrerebbe insufficiente quanto previsto alla lettera c). In ogni caso, siano 500 o 83 miliardi, con questa misura si viene a contraddire un orientamento che tutti hanno condiviso, ma che è stato — diciamo così — sponsorizzato e sostenuto particolarmente dalla maggioranza, e cioè quello di introdurre nel regime della finanza locale, accanto e per il superamento del riferimento alla spesa storica, una componente perequativa. In particolare, la quota del fondo perequativo che viene assegnata alla lettera c) è quella più significativa poichè offre ai comuni, che hanno una media di spesa *pro capite* inferiore, la possibilità di avvicinarsi a quelli che hanno una media *pro capite* superiore, ed è la componente del fondo perequativo che viene distribuita in rapporto al livello medio di spesa, in relazione alla media nazionale per singole fasce di comuni.

Ora, alla lettera c) è attribuito il 25 per cento delle disponibilità del fondo perequativo. Quest'ultimo è, per il 1985, di 1.324 miliardi. Alla lettera c) va un quarto, quindi vanno 340 miliardi circa. Il prelievo per finanziare queste due integrazioni disposte potrebbe addirittura assorbire in gran parte o del tutto questa somma, annullando l'effetto che ci si è proposti di raggiungere con l'istituzione dei fondi perequativi. Che la misura, al di là della sua entità economica, costituisca una contraddizione non compatibile con gli orientamenti che in questi tre anni si è voluto indicare per la finanza locale è stato avvertito in modo esplicito nell'esame che la 6ª Commissione permanente, competente per questa materia, ha fatto. Tanto è vero che su questo punto i membri della Commissione (il senatore D'Onofrio ed il senatore Triglia non sono qui presenti, fortunatamente hanno affidato ad un parere scritto la loro opinione e potrebbero darne atto, ma non ve ne è bisogno) hanno convenuto: «che la garanzia della copertura del 7 per cento che il comma sesto dell'arti-

colo 6 del disegno di legge in esame prevede per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non debba gravare sulla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c)... perchè ne risulterebbe fortemente penalizzata la manovra perequativa espressamente riferita allo scostamento dei comuni medesimi dalla media nazionale di riferimento».

È in attuazione di questo parere che abbiamo presentato i due emendamenti che sto illustrando e che, per questi motivi, chiediamo all'Assemblea di approvare. Se l'Assemblea non li approvasse, casserebbe in sostanza una norma che, proprio su quello stesso punto, abbiamo insieme approvato nel 1982 e di cui la maggioranza ha menato vanto in questi anni come di un elemento che introduceva un carattere distintivo più equo nel sistema della finanza locale e che anche noi abbiamo condiviso, pur obiettando che fino a quando non si fosse realizzata una autonomia impositiva che consentisse ai comuni che hanno meno fondi perequativi di sostituirli con un prelievo di risorse diretto, deciso autonomamente, il sistema nel complesso non avrebbe funzionato. Sono queste le ragioni che motivano i nostri emendamenti 6.1 e 6.4.

Passerò ora ad illustrare gli emendamenti 6.13 e 6.14, che riguardano la copertura dell'onere di ammortamento dei mutui.

Il collega Castiglione, che è presente, riferirà le mie osservazioni al relatore sul bilancio Bastianini, il quale ha voluto attribuire un significato, secondo me inesatto, al fatto che i trasferimenti ai comuni passeranno dai 22.170 miliardi del 1984 ai 24.642 del 1985, con un aumento di 2.500 miliardi, vicino quindi al 10 per cento; ha dedotto da tutto questo che ai comuni veniva attribuito un trasferimento superiore al tasso di inflazione.

L'inesattezza di questo ragionamento deriva dal fatto che il collega Bastianini ha assimilato gli incrementi per spesa corrente agli incrementi per l'ammortamento dei mutui. È evidente che per la spesa corrente, a parità di servizi, l'incremento dei costi è grosso modo identico al tasso di inflazione; se prendiamo però soltanto questa parte dei trasferimenti agli enti locali, l'aumento non sarà di 2.500 miliardi, ma di circa 1.600 e

quindi complessivamente attorno al 7 per cento.

Il collega e compagno Stefani dirà più ampiamente di me che effetto avrà questo trasferimento; ci saranno comuni che avranno più del 7 per cento ed altri che avranno meno. Per raggiungere il 10 per cento, che il collega Bastianini ha voluto indicare come una condizione di particolare favore, si è dovuto attribuire un valore analogo all'ammortamento dei mutui che passano da 656 miliardi del 1984 a 1.556 del 1985, con un aumento di quasi 900 miliardi e quindi del 150 per cento.

Già un tale aumento è rivelatore del fatto che, come è chiaro, l'ammortamento dei mutui non segue il tasso di inflazione: segue le esigenze, la volontà e capacità di investimento dell'amministrazione. Sarebbe veramente contraddittorio penalizzare quei comuni che hanno più capacità di investimento, negando ad essi i mezzi per coprire l'ammortamento sul presupposto che anche gli investimenti devono seguire il tasso di inflazione. Anzi credo che il ministro Gorla consentirà sul fatto che è perfettamente compatibile e ammissibile che anche in una fase di difficoltà economiche e di alto tasso di inflazione si progetti di avere invece un incremento molto superiore degli investimenti, proprio per creare le condizioni — naturalmente dipende da come e in che direzione si investe — che consentano di abbattere il tasso di inflazione, con interventi che preparino una maggiore produttività ed efficienza dei servizi pubblici, un complesso di infrastrutture che consenta di migliorare il rendimento del sistema.

D'altra parte questi 1.556 miliardi che nel 1985 saranno destinati all'ammortamento dei mutui non sono che la copertura di oneri che i comuni hanno assunto in rigorosa applicazione della legge per la finanza locale dell'anno scorso. Se abbiamo stabilito che la Cassa depositi e prestiti metta per il 1984 a disposizione dei comuni 5.500 miliardi, il fatto che i comuni utilizzino integralmente, come probabilmente avverrà, questi 5.500 miliardi è un titolo di merito, non di penalizzazione: chi li avrà utilizzati non avrà fatto altro che realizzare per il 1984 le linee pro-

grammatiche che con la legge finanziaria dell'anno scorso il Parlamento e il Governo hanno ritenuto di indicare ai comuni. Sarebbe veramente contraddittorio che a questo punto, nel momento in cui si devono coprire gli oneri, si rifiutassero le risorse per l'ammortamento di quegli impegni che sono stati sollecitati dalla stessa legge per la finanza locale.

Collega Bastianini, sto ragionando sulla sua affermazione relativa al 10 per cento dei comuni: nel 10 per cento non si può calcolare un ammortamento dei mutui. È come mettere assieme patate e formaggio: pere magari sì, ma patate no, perchè sono un'altra cosa.

**PRESIDENTE.** Per quanto certi formaggi si possono fare utilizzando un po' anche le patate.

**BONAZZI.** Comunque sono categorie di spesa che hanno una logica finalità e risultati ben diversi che non si possono confondere tra loro. Gli emendamenti 6.13 e 6.14 che noi presentiamo partono da queste considerazioni, ma soprattutto dalla valutazione, condivisa dal parere della Commissione finanze e tesoro, che anche per il 1985 i comuni non potranno attingere ad altre risorse proprie per fronteggiare questi oneri. Anche se potrà sembrare noioso ripetere una cosa che diciamo da anni, ritengo che non si possa non ripeterla fin quando le soluzioni su cui tutti a parole concordano non vengano realizzate: noi riteniamo che sia giusto che l'ammortamento dei mutui in una finanza locale a regime venga sostenuto dai mezzi propri dei comuni; ma, fin quando questi mezzi propri non ci saranno, le risorse per quegli investimenti che derivano da disposizioni di legge è indispensabile che siano fornite con trasferimenti a carico dello Stato. Con l'emendamento 6.13 proponiamo che ciò avvenga integralmente, mentre con il 6.14 — considerate alcune obiezioni su cui non mi voglio soffermare — proponiamo che siano coperti almeno quegli investimenti per cui siano già state indette le gare di appalto entro il 31 dicembre di quest'anno.

Gli emendamenti 6.15 e 6.16 hanno un'altra motivazione. Vorrei che il chiarimento

che il Ministro del tesoro ha dato in Commissione fosse ripetuto qui e ciò potrebbe indurci a non insistere almeno su uno dei due emendamenti che riguardano i finanziamenti concessi ai comuni dalla Banca europea degli investimenti, che hanno un loro regime particolare e che quindi richiedono una previsione che li distingua da altri e che consenta di garantirne l'ammortamento anche se non vengono concessi per atti pubblici ma in particolari condizioni.

L'emendamento 6.17 riguarda sempre il problema degli investimenti. Anche questo emendamento potrà essere considerato superfluo se verrà ripetuta in questa sede la dichiarazione fatta dal Ministro del tesoro presso la Commissione bilancio (anche se mi sembra che questa formulazione esprima più chiaramente il significato che ritengo si volesse dare allo stesso testo della Camera). Il testo che ci viene proposto stabilisce un certo schema per i finanziamenti che possono godere dell'ammortamento a carico dello Stato, in particolare il 23° comma: si tratta precisamente della sanatoria. Vorremmo che fosse chiaro che la sanatoria serve per accedere all'ammortamento, non rappresenta semplicemente un adempimento dopo il quale non si ha diritto a concorrere all'ammortamento.

Con questo mio intervento considero illustrati gli emendamenti 6.1, 6.4, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19.

\* **STEFANI.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei provare a motivare, sperando di avere un po' più di fortuna di quella che ho avuto ieri, le ragioni che sono alla base dell'emendamento 6.2 che ho presentato insieme ad altri senatori e anche dell'emendamento 6.3, che è ad esso strettamente collegato, quasi subordinato.

Come ho già ricordato ieri, per l'insieme dei problemi che attengono ai trasferimenti nella legge finanziaria, più specificamente ai trasferimenti ai comuni e alle province, già alla Camera dei deputati, rispetto al testo originario, sono state apportate alcune modifiche che abbiamo apprezzato, che gli stessi comuni e le loro associazioni hanno apprezzato, perchè hanno risolto alcune delle questioni che erano state poste. Vorrei dire che

in particolare vi sono stati apportati due significativi miglioramenti: il fatto di riconoscere a tutti quei comuni che sono al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti una possibilità di iscrizione, nei loro bilanci, di trasferimenti pari al 7 per cento, se questo non dovesse avvenire con il meccanismo perequativo, e anche se non è ancora soddisfacente, quello che riguarda la contrazione dei mutui.

Comunque sono rimaste aperte alcune questioni, in modo particolare quella che adesso proverò ad illustrare, che ritengo abbia un carattere abbastanza emblematico e contemporaneamente anche di principio, per un giusto e corretto rapporto tra amministrazione centrale dello Stato e amministrazioni locali, al fine di trasferimenti giusti ed equi e anche al fine primario — che io ritengo sia nostro dovere — di assicurare a tutti i comuni italiani, dico tutti, la condizione di poter realizzare per il 1985 i bilanci in pareggio.

La questione è emblematica e di principio, perchè se le cose non saranno modificate, con il testo attuale della legge finanziaria, una serie di comuni, che non hanno un ruolo e una portata particolare nel nostro paese, si troveranno ad avere serie difficoltà a redigere il bilancio in pareggio. Credo che non sia interesse di alcuno mettere i comuni nella condizione di fare bilanci in pareggio in modo fittizio, come è già avvenuto in passato, per poi prendere negli anni successivi provvedimenti per riuscire a consolidare i debiti. Quei determinati comuni, non potendo fare i bilanci in pareggio, hanno nascosto il disavanzo per un anno o per due: quando questo disavanzo, prima sommerso, è venuto alla luce, abbiamo dovuto prendere tutti quei provvedimenti che molti di noi conosciamo per il consolidamento dei bilanci in disavanzo.

Credo che il senatore Bonazzi abbia già risposto ad una questione che il senatore Bastianini aveva sollevato per il fatto che non dovremmo lamentarci di questi trasferimenti ai comuni, perchè non solo è assicurato il 7 per cento, ma si prevede una cifra che si aggirerà intorno al 10 per cento.

Le cose non stanno così e non è questo il punto, perchè tutti sappiamo che dobbiamo

tener distinta la questione dei mutui dai trasferimenti. Dobbiamo tenere distinta, all'interno di questi trasferimenti, la questione che riguarda la possibilità di contrazione dei mutui, sulla base di quanto la legge aveva previsto, e quei trasferimenti, chiamiamoli così, di natura ordinaria, che debbono consentire ai comuni di far fronte alle loro spese correnti e a quelle in conto capitale entro il limite del pareggio di bilancio.

Quindi abbiamo, sì, nella legge finanziaria una cifra che consente un trasferimento all'insieme di tutti i comuni pari al 7 per cento, ma quando andiamo a scomporre questa cifra e a vedere se questo 7 per cento sia assicurato ai singoli comuni ci accorgiamo che ve ne sono molti che, non per colpa loro, si trovano ad avere un trasferimento di gran lunga inferiore.

Vorrei rispondere, se mi è consentito, al ministro Gorla, il quale ieri, giustamente, ha ricordato una cosa che è vera ma che non è quella in discussione. Cioè, il Ministro ha detto che sono state ascoltate le associazioni dei comuni; con le associazioni dei comuni si è discusso del fondo perequativo e tutte le associazioni dei comuni — e lo sottolineo — tutte le loro componenti politiche, unitariamente, hanno detto che nel corso di questi tre anni — e ritengo che questo sia profondamente giusto, e lo ribadiamo — in cui opera la legge finanziaria per il trasferimento agli enti locali, che finisce con il 1985, sia giusto non andare a porre mano al meccanismo del fondo perequativo. Infatti questo meccanismo è così complesso e delicato che se si dovrà mettervi mano — e ritengo che dovrà essere fatto — ciò dovrà avvenire, sulla base dei risultati che in questi tre anni si saranno conseguiti al fine di ottenere il riequilibrio, il recupero della spesa storica a vantaggio di tutti quei comuni, non solo del Meridione, quindi, ma di tutti i comuni, del Nord e del Sud, che si sono venuti a trovare al di sotto del 14, del 10 e del 7 per cento. Quindi con questo meccanismo di perequazione, se nel trasferimento del 14, del 10 e del 7 per cento si fosse tenuto conto soltanto della spesa storica, non avremmo svolto alcuna opera di riequilibrio in questi tre anni.

Questo è verissimo ma, onorevole ministro

Goria, non è questo il problema che stiamo discutendo nè è una questione che è stata sollevata — e lo ripeto in questa sede — soltanto da noi dell'opposizione: è stata sollevata unitariamente da tutte le associazioni delle autonomie a livello nazionale, nelle loro componenti politiche e a tutti i livelli territoriali. Non vedo in questo momento il senatore Triglia, ma il senatore Castelli è buon testimone di questo, avendo egli stesso esposto queste motivazioni nei vari incontri che proprio in questi giorni abbiamo avuto in Senato.

Cosa è venuto a mancare in questi tre anni? Non vi è stato il supporto fondamentale di questo meccanismo triennale della finanza locale: quello di potere assicurare a quei comuni (anche se non si trattava soltanto di questo) che venivano a trovarsi, a seguito della distribuzione attraverso il fondo perequativo, con una risorsa inferiore alla soglia del tasso d'inflazione programmato, di avere, nella loro autonomia politica, la possibilità di decidere di operare un prelievo sui propri abitanti — ecco il meccanismo dell'autonomia impositiva — al fine di potere raggiungere quella soglia, starne leggermente al di sotto o superarla sulla base di programmi e di scelte che quei consigli comunali, attraverso il confronto con le proprie popolazioni, autonomamente dovevano decidere. Ecco un'autonomia impositiva che tende a configurarsi secondo un meccanismo diverso di trasferimenti di fondi dallo Stato ai comuni, ma che tende anche a ridare quell'autonomia politica che i comuni, indubbiamente, se vanno avanti in questo modo vivendo fondamentalmente di una finanza trasferita e derivata, vengono a perdere, perchè è inutile nasconderselo: vivere per lungo tempo soltanto attraverso una finanza derivata significa che a risentirne è la autonomia politica del comune interessato.

Quindi sono questi i discorsi che abbiamo portato avanti, ministro Goria, e non quelli del fondo perequativo per questi tre anni. Del resto, a proposito di questo argomento, chi è in difetto? Non certo i comuni. Infatti il primo anno si è cominciato male: è inutile nasconderselo. Il primo anno si è dato ad

intendere che si avviava l'autonomia impositiva con la famosa SOCOF, che è stata applicata soltanto da 6.000 comuni su 8.000 e da tutti con malessere, perchè tutti sapevano che in quel modo non facevano un'opera di autonomia impositiva, ma diventavano soltanto esattori per conto di una decisione di terzi e non loro. Non vi era spazio per quel processo che tutti auspichiamo. La SOCOF ha avuto una primavera molto corta, perchè il nuovo Ministro delle finanze l'anno dopo — l'onorevole Visentini, ancora in carica oggi — ha detto che una simile imposta non l'avrebbe ripetuta il secondo anno, ritenendola profondamente sbagliata e non pensando neppure lontanamente di ripristinarla. Chi di noi, in quest'Aula e fuori, si era battuto per dimostrare che quella non era la via dell'autonomia impositiva ha avuto una amara soddisfazione in questo riconoscimento, amara perchè dei tre anni ne avevamo già perso uno: inutile nascondere questo dato di fatto.

Il secondo anno, cioè lo scorso anno, cosa ci disse il ministro Visentini? Che non erano pronti i disegni di legge, ma che era questione di mesi; quindi chiedeva ai comuni di accettare un anno di transizione, perchè per il 1985 ci sarebbe stata la nuova legge sulla finanza locale, sull'autonomia impositiva. Tale legge doveva essere presentata — è stato detto qui a nome del Governo — prima dell'estate dello scorso anno. Invece oggi siamo in queste condizioni.

Sarà stato per questa vicenda così tormentata della legge Visentini di questi ultimi mesi, ma ormai l'autonomia impositiva sembra diventata una specie di araba fenice. Tutti i ministri ne parlano, ma nessuno dice esattamente cosa è, quando si farà, come si farà. Anche perchè, come per la questione dell'ultima legge Visentini, quando si entra nel concreto per vedere qual è lo spazio dei prelievi attuabili, siccome tutti concordano nel ritenere che questa autonomia impositiva non può rappresentare un ulteriore prelievo nei confronti degli italiani, ma deve essere una redistribuzione dei prelievi attuali tra lo Stato e i comuni, dando alcuni tributi propri ai comuni e lasciando per altri una loro capacità di emettere aliquote diverse,

sappiamo benissimo che ci sono tra le componenti politiche della maggioranza profonde differenze.

La morale è che quest'anno in realtà non è più stato di transizione, perchè siamo giunti alla presentazione della legge finanziaria per il 1985 e all'ultimo dei tre anni di questo meccanismo della finanza locale nel peggiore dei modi. Infatti non si parla più di questa autonomia impositiva. Ministro Gorla, si metta nei panni di un sindaco il quale, quando predispone il bilancio per il 1985, opera nell'ambito di un meccanismo triennale. Io voglio ricordare che tutti abbiamo appoggiato per tanti anni il discorso della programmazione come nuovo metodo di governo. Ricordo quando lei sosteneva questo discorso per la regione Piemonte ed io lo facevo per la regione Emilia-Romagna con questa illusione e questa speranza che veramente la programmazione diventasse un nuovo metodo di governo.

Ora, qualcosa deve rimanere, anche se non è diventato metodo di governo, perchè i comuni fanno piani di investimento pluriennali. Il 1985 non può essere disgiunto da ciò che è stato programmato per il 1986 e per il 1987. Qui invece si brancola completamente nel buio.

Allora non sono i comuni a non avere le carte in regola, perchè voi stessi, come Governo, avete riconosciuto che questo comparto è restato al di sotto dei tetti di inflazione previsti. Inoltre non vi è manifestazione nel corso della quale i rappresentanti del Governo non diano atto ai comuni delle loro nuove funzioni, dell'aumento delle loro attribuzioni, del ruolo che svolgono nella vita del paese, ma, quando si arriva a nodi di fondo di questo tipo, queste parole rimangono parole alate...

PERNA. *A latere.*

STEFANI. Anche *a latere*. Diceva ieri il ministro Gorla: quando ci siamo incontrati, non avete prospettato una questione al di fuori del fondo perequativo. Ma lei, onorevole Ministro, ormai sa, come molti di noi, che si è instaurato un brutto rito sulla finanza locale perchè da quasi dieci anni, quando si arriva al mese di dicembre, inizia

questa conflittualità. I comuni sono diventati diffidenti e vogliono vedere cosa succede in Parlamento, prima in un ramo e poi nell'altro. Infatti accade che se un ramo del Parlamento è rigido l'altro è poi costretto, di fronte a cose giuste e ovvie, a correggere qualcosa. È successo così lo scorso anno. Al Senato non si sposta niente e la maggioranza è compatta, ma alla Camera sono state riconosciute giuste determinate cose, il provvedimento è ritornato qui al Senato alla vigilia di Natale e abbiamo chiuso la partita.

Questa volta i comuni hanno preferito aspettare e vedere cosa succedeva in Parlamento. Ho qui i conti di alcuni comuni. Comincio dal comune di Milano. Mi rivolgo a tutti i senatori perchè il problema non riguarda solo noi dell'opposizione. Al comune di Milano, per ottenere il pareggio del bilancio, se non interviene qualche modifica, mancano 40 miliardi perchè il fondo per questo comune non è del 7 per cento, ma è del 2,6 per cento. Questi dati sono stati verificati questa mattina con l'assessore al bilancio del comune di Milano. Sappiamo cosa voglia dire questo e che riflessi abbia sugli investimenti: questo dato si moltiplica, questi 40 miliardi sono destinati ad aumentare.

A Roma l'incremento è di 5,5 miliardi: mancano 20 miliardi per il pareggio. L'assessore al bilancio ha già fatto i conti relativamente ai mutui in meno che dovrà contrarre in questa situazione e a quanti programmi avviati dovranno essere rinviati.

Prendiamo ad esempio un altro comune: Genova. Ho parlato questa mattina con il sindaco di Genova — non vedo in Aula il senatore Scevarolli — il quale mi ha rivolto per telefono parole piuttosto violente che vorrei poter ripetere qui. Mi diceva infatti il sindaco di Genova: venite un po' voi a fare il pareggio del bilancio nel comune di Genova con il 3,9 per cento di incremento.

Il comune di Venezia sta un po' meglio: il 6 per cento. Perugia: il 5 per cento. Poi vi è la regione dell'Emilia-Romagna — la conosco bene perchè è la mia regione — a proposito della quale posso dirle, ministro Gorla, che l'insieme dei trasferimenti è al di sotto del 7 per cento. Si tratta di una regione con



comuni come Bologna che ha il 3,8 per cento, Ravenna il 4,3 per cento (forse a voi questi comuni possono interessare meno), Ferrara il 5,6 per cento, Forlì il 4,6 per cento, Reggio il 4,4 per cento. Per Modena, che è al primo posto in molti dati dell'economia nazionale, vi è da dire inoltre che non raggiunge il 7 per cento.

GORIA, *ministro del tesoro*. Vi è però da dire che è anche al primo posto in termini di spesa *pro capite*.

CALICE. No, signor Ministro, forse si confonde con Potenza.

GORIA, *ministro del tesoro*. Probabilmente ricorderò male.

CALICE. Sono dati del Ministero dell'interno.

STEFANI. Signor Ministro, vengo da una vecchia scuola, sono stato anch'io assessore comunale a Bologna. Inoltre abbiamo avuto qui un illustre collega che per tanti anni è stato anche assessore alla finanze del comune di Bologna, il senatore Fortunati. È un personaggio che ha fatto storia in questo campo per tanti anni ed è stato uno dei sostenitori di questa autonomia impositiva dei comuni. Forse lei non lo saprà, ma l'Associazione dei comuni, in occasione di questa riforma, si espresse in senso contrario alla soppressione dell'autonomia. Se lo desideraste potrei farvi omaggio, in questi giorni di festa, di una raccolta di tutti gli ordini del giorno proposti nelle varie assemblee oltre 10 anni fa contro questo provvedimento, perchè i comuni avvertivano allora che si sarebbe verificata una situazione come quella attuale. Per quanto riguarda Modena, lasciandole l'autonomia impositiva, si può trasferire anche il 4 per cento. Questo è il problema su cui dobbiamo tentare di intenderci. Guardate, ad esempio, Faenza nell'Emilia: ha il 4 per cento, perchè anche i comuni più piccoli, ma al di sopra dei 5.000 abitanti, si trovano in questa situazione.

Se avessimo tempo potremmo raccogliere molti più elementi di quelli che abbiamo a

disposizione oggi in questa sede. Però credo che dobbiamo fare un'attenta riflessione su tale questione: non possiamo cavarcela in un modo così sbrigativo. E credo che anche voi non siate insensibili al fatto che vi è attesa, prima di avviare la stesura definitiva del bilancio, sui risultati cui potrà arrivare il Senato in seconda lettura per risolvere, nell'ambito di questa situazione, la questione dei trasferimenti.

Dico questo perchè il problema può trovare tante soluzioni, ma non può rimanere irrisolto. Noi abbiamo ipotizzato delle soluzioni per questo problema e infatti abbiamo presentato questo emendamento e anche uno subordinato. Mi permetto inoltre di aggiungere — l'ho anticipato stamattina in via amichevole e confidenziale — che nessuno pensa di sconvolgere il meccanismo del bilancio in questa fase, però pensiamo che sia necessario porre questi comuni in grado di assicurare l'iscrizione, nei loro bilanci, di entrate fino a un livello del 7 per cento e verificare cosa succederà a consuntivo nel 1986. Qualora non accettaste la proposta contenuta nell'emendamento 6.2, ne abbiamo presentato, ripeto, uno in subordine in modo da dare per lo meno a quei comuni per i quali già lo scorso anno era previsto un trasferimento inferiore al 10 per cento la garanzia di ottenere il 7 per cento per questo anno. Il comune di Milano, lo scorso anno, ha avuto il 5,9 rispetto al 10 per cento ed è sceso ora al 2,6 per cento. Sta creandosi un nuovo squilibrio che non si può accettare.

Mi sono permesso di affermare queste cose, anche se penso che qui ci siano colleghi che la sanno più lunga di me in proposito dal punto di vista della legittimità costituzionale. Mi sembra, infatti, che vi sia anche un riflesso di questo tipo, perchè noi dobbiamo assicurare a tutti i comuni un pari livello di trasferimenti. Ma, quando il meccanismo che potrebbe garantire questo pari livello di trasferimenti, cioè l'autonomia impositiva, il Governo non l'ha predisposto, è necessario sopperire con altri strumenti. Diversamente si potrebbe creare una ingiustizia, una disparità di trattamento tra comuni nei trasferimenti. Sotto questo profilo, senatore Perna, mi sembra che forse varrebbe la pena di pensare un momento.

Mi rivolgo al ministro Gorla e agli altri colleghi della maggioranza: non si può lasciare questo articolo così come è oggi, ma bisogna adottare un provvedimento di modifica. Si può fare questo? Noi pensiamo di sì.

GORLA, *ministro del tesoro*. Non si può.

STEFANI. Lo ha detto prima anche il collega Maffioletti. Nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, in tutti questi giorni di dibattito, non ho sentito nessuno dire che queste cose non sono giuste. Tutti hanno detto che non vi è un atteggiamento pregiudiziale su queste questioni. Il senatore Castelli ha detto addirittura che se l'opposizione avesse garantito il rispetto dei tempi previsti per l'approvazione della legge finanziaria ci sarebbe stata una disponibilità della Democrazia cristiana a modificare l'articolo. C'è questo rispetto dei tempi? Secondo me c'è perchè si può concludere rapidamente l'esame di questo disegno di legge e c'è anche il tempo perchè il provvedimento possa tornare alla Camera dei deputati perchè apponga — così come abbiamo fatto noi lo scorso anno — il timbro definitivo all'approvazione di questa legge.

Allora è una questione di volontà politica. Bisogna quindi che ci intendiamo. Non si possono fare, infatti, tanti incensamenti ai comuni per l'importantissimo ruolo che devono svolgere, essendo l'autonomia uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento repubblicano, ed arrivare poi, alla fine, a riconoscere che hanno ragione i comuni — è un po' di tempo che sentiamo riecheggiare sempre di più queste parole — quando sostengono che vi è, nei fatti, un neocentralismo di ritorno e che vi sono atteggiamenti che non corrispondono al senso di quelle parole.

Valutino quindi tutto questo il Governo e la maggioranza, perchè è necessaria una ulteriore riflessione prima di arrivare al voto su questo articolo ed è necessario prendere ancora un po' di tempo. Quello che però vi chiediamo è di non giungere alla conclusione della discussione di questo disegno di legge mantenendo l'articolo così come è oggi, perchè commetteremmo una grave ingiustizia e

non garantiremmo ad un numero consistente di comuni di poter presentare per il 1985 i loro bilanci in pareggio con tutto quello che ne consegue. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

TARAMELLI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 6.5 e 6.6 che sono strettamente connessi.

Certamente questi due emendamenti possono apparire ed appaiono meno corposi sia rispetto a quelli che sono stati fino a questo momento illustrati, sia rispetto all'intero articolo 6 del disegno di legge finanziaria. Tuttavia, pur essendo di minore spessore, assumono un loro significato, poichè non possono prescindere da quanto fino a questo momento è stato detto — e mi auguro non inutilmente — da parte dei colleghi che mi hanno preceduto e sarà detto da parte di quelli che mi seguiranno su questo stesso argomento.

L'articolo 6 del disegno di legge finanziaria, infatti, prevede che agli enti locali sia trasferito nel corso del 1985 il 60 per cento dei fondi e che il 40 per cento sia trasferito nel 1986 stabilendo una data diversa a seconda della classe dei comuni: a fine gennaio i comuni da 8.001 a 20.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore e le province al 28 febbraio. Questo del 28 febbraio è l'ulteriore differimento rispetto agli altri anni. Credo che nessuno possa ignorare le difficoltà che vengono provocate con questo differimento dei trasferimenti ai comuni e alle province se appena si conosce la vita degli enti locali, magari perchè vi si è lavorato e amministrato.

Si parla tanto della necessità per la nostra economia di eliminare tutti gli elementi che possono in qualche modo ritardare le decisioni e creare difficoltà nell'operare, ma non c'è dubbio che questo differimento delle quote di trasferimento dei contributi determinerà per gli enti locali serie difficoltà ad operare e a decidere le spese. Questo ritarderà il momento degli interventi e in qualche caso delle decisioni perchè non si disporrà della necessaria liquidità, per cui, anzichè ottenere il risultato di far conseguire un risparmio garantendo il livello dei servizi, si ottiene un risultato opposto perchè si

ritarda nelle decisioni e per questa ragione la spesa non diventa certamente più oculata.

Queste difficoltà si aggiungono a quelle che nel corso degli anni si sono instaurate nel rapporto tra gli enti locali e i fornitori, che legittimamente, anche per consentire sconti e condizioni migliori agli enti locali, pretendono di essere pagati in tempi ragionevoli.

Ebbene, se alle altre questioni che qui sono state ricordate e che anche io mi permetterò di richiamare si aggiunge anche questa difficoltà, credo che si avrà un quadro più completo di quanto faticosa sia la gestione degli enti locali e si comprenderà come anche questo elemento contribuisca a determinare difficoltà.

Abbiamo già ascoltato durante la discussione generale e negli interventi che mi hanno preceduto come si sia insistito per quanto riguarda la garanzia del trasferimento del 7 per cento agli enti locali. Non è una insistenza polemica: il problema è molto serio, come è stato dimostrato. Nè credo che si possa seguire il Ministro che ieri sera ha voluto richiamare la nostra attenzione sulla esigenza di rispettare i patti. Credo che questo sia stato il senso, anche se non riporto le esatte parole, della replica del ministro Gorla, il quale ha sostenuto che occorre rispettare i patti perchè non è possibile garantire a tutti i comuni il trasferimento del 7 per cento, in quanto in base all'intesa con l'Associazione dei comuni si doveva attivare una politica di perequazioni che riteniamo giusta in sé, ma che aveva come presupposto la condizione di consentire ai comuni, nel momento che si realizzava questa manovra, una propria capacità impositiva. I danni che derivano dal portare avanti soltanto la manovra perequativa, senza avere la possibilità di una manovra a livello locale, sono stati qui ricordati anche dall'intervento del senatore Stefani. Egli ha ricordato come il comune di Milano, con trasferimento del 2,6 per cento, disponga di 40 miliardi in meno rispetto alla quota che gli sarebbe spettata con il 7 per cento; l'altro maggiore ente locale di Milano, cioè la provincia, manca di 7-8 miliardi.

Vorrei anche ricordare che, quand'anche il

7 per cento fosse assicurato, questo non opererebbe su tutti i trasferimenti ai comuni. Questa mattina il senatore De Sabbata ha ricordato quanto viene trasferito alle regioni e ha citato alcuni enti o settori di attività che abbisognerebbero di più del 7 per cento; vorrei che il signor Ministro provasse a controllare quali sono i fondi destinati alle regioni per le funzioni svolte dalle ben 20 ex ONMI, i cui fondi da numerosi anni sono fermi. Le regioni, che ricevono soltanto questo fondo ormai bloccato da parecchi anni, trasferiscono alle province ed ai comuni una quota identica a quella di alcuni anni fa. Per esperienza vissuta, posso assicurare che alla provincia di Milano vengono regolarmente trasferiti 2 miliardi e 300 milioni per le funzioni dell'ex ONMI per le quali oggi la provincia di Milano spende 6 miliardi e mezzo. Questa cifra non è stata aggiornata di una lira e quindi, insieme ai trasferimenti complessivi che dovrebbero avere un incremento del 7 per cento, vi è una quota che è rimasta ferma da alcuni anni senza alcun incremento. Nell'insieme, quindi, oltre alla riduzione per le ragioni che prima sono state illustrate, i mancati aggiornamenti di quei fondi, che sono stati trasferiti alle regioni, ai comuni e alle province tramite delega, contribuiscono a creare maggiori difficoltà.

Qualcuno ha anche d'altra parte obiettato che i comuni possono ancora mettere in atto una qualche manovra per recuperare la differenza tra il 2,6 e il 7 per cento, adeguando o aumentando le tariffe per i servizi pubblici. Credo che non si possa dimenticare che molti comuni, se non la totalità, hanno già raggiunto il 30 per cento ed oltre del contributo che viene pagato dai cittadini che fruiscono di questi servizi e che non sia possibile in questo settore chiedere di più, perchè un conto è avere una capacità impositiva e quindi distribuire la raccolta di maggiori mezzi tra tutti i cittadini, un altro conto è infierire sui cittadini che hanno scarsissime possibilità. È indubbiamente questa una strada che non può essere perseguita quando ormai si sono raggiunti livelli di più del 30 per cento.

Infine è stato ricordato che nonostante i miglioramenti conseguiti nell'altro ramo del

Parlamento per quanto riguarda l'ammortamento dei mutui, senza però preventivarne la totale copertura, questo stato di incertezza dell'insieme della finanza locale ha provocato di fatto un rallentamento, almeno per quanto riguarda la mia conoscenza degli investimenti, anche di quelli che non producono, o producono pochissimo, in relazione ai costi di gestione, che invece erano e sono ancora oggi necessari per affrontare alcuni problemi di rilievo per le grandi città. Infatti alcune di esse (dato lo stato di congestione che esiste si sono effettuati investimenti nel campo dei trasporti) necessitano ancora di infrastrutture; in questo settore si è fatto già parecchio, ma occorre ancora fare molto.

Altro problema è quello che riguarda la tutela dell'ambiente per la quale occorrono interventi concreti per realizzare scolmatori, collettori e depuratori. Quindi vi è tutta una serie di interventi che non comportano un aumento significativo della spesa corrente, ma consentono di affrontare i gravi problemi, gravissimi in qualche caso. Oltretutto, come si è ricordato in quest'Aula, con questi investimenti non solo si possono affrontare e risolvere problemi in qualche caso urgenti o urgentissimi, ma si può avere anche l'effetto indotto di attivare iniziative di carattere economico senza pesare particolarmente sulla spesa di parte corrente degli enti locali.

A ciò si aggiunga anche lo sforzo, che è proseguito nonostante le difficoltà, da parte di molti comuni per affrontare le questioni che sono connesse al problema casa, che rimane drammatico, come più volte abbiamo qui sostenuto, e in relazione al quale gli stessi enti locali sono intervenuti con un contributo diretto.

Ecco perchè anche questo aspetto che può sembrare modesto, e cioè quello relativo ai tempi di trasferimento dei contributi, diventa importante, in quanto tutto ciò contribuisce a stringere di più il nodo, creando difficoltà notevoli al sistema delle autonomie.

Di conseguenza, da questo punto di vista, con il nostro emendamento abbiamo voluto proporre — e ci auguriamo che possa essere considerato positivamente da parte del Governo e da parte della stessa maggioranza

— di accorciare questi tempi di trasferimento e abbiamo previsto, con l'emendamento 6.6, la possibilità che se i comuni, così come oggi succede, saranno costretti a richiedere anticipazioni alla Tesoreria per mancanza di liquidità, a causa dei tempi di trasferimento dei tanti miliardi, lo Stato si faccia carico del costo degli interessi.

Concludo sottolineando l'esigenza di un accoglimento di questi emendamenti: così facendo si potranno almeno ridurre in qualche modo le difficoltà reali che incontrano gli enti locali.

DE SABBATA. Signor Presidente, intervegno per illustrare l'emendamento 6.7 e, se mi è consentito, anche gli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11 subordinati all'emendamento 6.7.

Si deve riconoscere la necessità di risolvere situazioni che vengono emergendo. La pluriennale politica finanziaria condotta dal Governo nello strozzare le entrate comunali porta inevitabilmente alle sue prime conseguenze: alla presenza di disavanzi di amministrazione; non può che essere così.

Non si tratta solo di quanto deriva dalla determinazione di trasferimenti che non seguono l'andamento dell'inflazione, ma si tratta anche della manovra di cassa, che è stata effettuata con grande rigidità dalle leggi finanziarie, su stimolo del Tesoro. Progressivamente sono stati ritardati i versamenti per ragioni che in qualche caso sono state anche dichiarate, e ciò ha determinato bisogni di cassa che hanno portato all'indebitamento, per interessi di tesoreria nei confronti degli istituti autorizzati e del tesoriere. Ora, poichè non si tratta di andamento delle entrate collegato all'attività comunale ma di entrate che sono rallentate per iniziativa legislativa, è chiaro che i comuni e le province non debbono essere aggravati da questa spesa e, almeno quando si determina per loro un disavanzo di amministrazione, è corretto che sia il Tesoro ad accollarsi le spese per interessi cosiddetti di tesoreria.

La manovra di cassa non è meno maligna della restrizione dei trasferimenti in cifre, perchè determina non solo questo costo di tesoreria — e questo non si può dimenticare, sostenendo gli emendamenti che sto illu-

strando — ma anche un altro falso aumento di costi, falso perchè provocato non dal mercato bensì dalle condizioni specifiche del funzionamento finanziario delle amministrazioni locali, in quanto i fornitori, vedendosi riaprire una piaga vecchia, propria degli anni '50 e '60, quando gli enti locali erano tardivi pagatori, si proteggono contro le previsioni di ritardo alzando i prezzi delle forniture e così determinando un'ulteriore restrizione delle possibilità di spesa reale dei comuni e delle province.

Stiamo insomma — e questi sono i primi sintomi — tornando alle situazioni che sono state sanate nel 1977 e non si prevede neanche una prospettiva di risanamento per quei comuni che sono stati costretti a presentare un disavanzo di amministrazione. Si vuole nascondere la realtà; vogliono così il ministro Gorla, il sottosegretario Tarabini e coloro che per tante volte hanno tenuto in mano questo mestolo.

Si vuole tornare alla situazione esistente prima del 1977 ricreando ai comuni una situazione di difficoltà, ignorando la situazione reale, facendo tornare i comuni nelle condizioni in cui più volte, nel corso della storia secolare, si sono trovati, quando poi lo Stato ha dovuto accollarsi i loro disavanzi.

Noi facciamo il nostro mestiere democraticamente cercando di evitare queste condizioni. Vogliamo impedire che gli autori di una simile politica siano destinati a diventare *mala fama famosi*, a meno che costoro non si pensino che la fama, comunque venga, anche se cattiva, è sempre fama. Ma questa è una cattiva fama che si ritorce contro la buona salute delle istituzioni e che quindi non possiamo tollerare.

Proponiamo con questi emendamenti non tanto un aumento dell'intervento dello Stato, se non per la parte ancora non elevata che riguarda gli interessi di tesoreria, quanto di addivenire alla distribuzione del disavanzo in quote ripartite in più esercizi futuri, a carico degli stessi enti deficitari. Se così non si opera, il disavanzo tenderà a diventare insostenibile. Infatti, se tutto deve essere ripianato nell'anno successivo, è chiaro che l'anno successivo probabilmente, nonostante gli sforzi degli amministratori, il disavanzo diventerà più che doppio.

Ma davvero si ritiene di poter mettere i comuni e le province in questa condizione solo per determinare un andamento più corrente della cassa dello Stato, realizzando anche interventi e risultati negativi per il mercato? Infatti è chiaro che il rallentamento dei versamenti, determinando esigenze di tesoreria per i comuni, da una parte sottrae al mercato ordinario la disponibilità delle banche e dall'altra — ripeto — determina una falsa elevazione di costi, riducendo anche la possibilità dei comuni di intervenire sul mercato. Quindi si ha un doppio risultato, un doppio effetto, una tenaglia che va contro il mercato e contro le istituzioni — ed è il terzo effetto — perchè le mette in condizioni di non operare.

Con questi emendamenti, ripeto, non si tocca il meccanismo della finanza locale che si chiede di modificare attraverso altri emendamenti, ma si cerca di limitare alcune conseguenze. Credo che sia davvero priva di qualsiasi senso di prudenza l'ignoranza con la quale si vuole coprire questa situazione. Si propone, con un emendamento principale e con altri subordinati, una soluzione che tende ad accollare agli stessi enti che sono colpiti dai disavanzi il riassorbimento del disavanzo.

Si tratta, a mio avviso, di una proposta molto moderata, tanto moderata quanto però essenziale per evitare che la situazione precipiti. Si intende che non è una proposta risolutiva se non nella previsione di abbandonare quanto prima la politica della lesina, portata avanti non nel senso di tenere ferma la condizione dei comuni e delle province, ma nel senso di farla regredire. Se questo abbandono non avverrà, evidentemente questi emendamenti, anche se approvati, non potranno raggiungere il loro scopo, ma è assolutamente assurdo voler nascondere l'esistenza di situazioni che sono la inevitabile conseguenza di una politica sbagliata. Intanto, in attesa che questa politica si corregga, chiedo che vengano corretti gli effetti più negativi che da essa derivano. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

\* GIOINO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 6.8 e 6.12. Come è noto, la

legge n. 80 del 1984 fa obbligo ai comuni disastriati o gravemente danneggiati di dotarsi di un ufficio tecnico di diversa consistenza, a seconda della grandezza del comune e del numero degli abitanti.

Molti comuni, i quali, tra l'altro, avevano come scadenza il 31 dicembre 1984, hanno adottato la pianta organica e sono in corso di espletamento concorsi in molti casi già avvenuti. Il problema è quindi che non si capisce bene da chi deve essere finanziata la spesa relativa a questo nuovo onere perchè in questa fase i comuni più furbi — per così dire — hanno attinto ai fondi *ex* articolo 3, cioè quelli destinati alla ricostruzione, mentre nella stragrande maggioranza dei casi i comuni hanno attinto al loro bilancio. Ora per un comune piccolo questa è una ipotesi del tutto assurda, è una situazione evidentemente non sostenibile, che non può prolungarsi per più di un mese perchè i casi sono due: o l'articolo 3 finanzia anche queste spese e allora decidiamo che si costruiscano meno case oppure questi comuni prosciughino ogni risorsa e quindi sono impossibilitati non dico a fare degli investimenti, ma addirittura a erogare le spese per il riscaldamento.

Vi sono dei comuni, signor Ministro, il cui bilancio è di 200 o 300 milioni e, tolte le spese per il personale, le spese correnti, a questi comuni resta qualche decina di milioni per i cosiddetti investimenti. Ora, un comune di 5.000 abitanti dovrà far fronte ad un organico che prevede sei tecnici, tra i quali un ingegnere e un architetto. Ciò significa che da una parte la legge obbliga questi comuni ad adottare questo tipo di pianta organica, ma dall'altra parte non spiega nè le modalità, nè come far fronte a tale spesa. Quindi, di fatto, si taglia il bilancio complessivo dei comuni, perchè sei tecnici in un comune di 5.000 abitanti significano una spesa di 12 milioni al mese, spesa che è assolutamente insopportabile. La questione diventa ancora più clamorosa quando da questa fascia di comuni si passa ai comuni con 3.000 abitanti o con un numero inferiore: qui sfioriamo il ridicolo, perchè il bilancio di un comune dovrebbe essere interamente assorbito dalla spesa per questi tecnici, per questo nuovo personale del quale, fra

l'altro, tali comuni non possono fare a meno se non vogliono rischiare la paralisi, così come in qualche caso, proprio per insufficienza di finanziamenti, è avvenuto.

Il rischio finale è anche un altro, ed è proprio quello che dobbiamo scongiurare. Infatti, nel caso in cui si aggirasse l'ostacolo, risolvendo il problema con i fondi per la ricostruzione, si determinerebbe la situazione che si è verificata in passato, cioè che una somma erogata, diciamo così, per necessità straordinarie diventa poi la sola fonte di finanziamento per un comune. Quindi si tratterebbe non di una somma aggiuntiva, erogata per necessità derivanti, come in questo caso, da calamità naturali, ma di una somma con la quale si devono fronteggiare tutte le spese del comune. È questa la ragione fondamentale per cui riteniamo che questo emendamento debba, comunque, trovare una forma di accoglimento all'interno di questo disegno di legge.

Del resto anche l'emendamento 6.12 si inserisce nella stessa logica del precedente. Infatti, signor Presidente, è noto che i comuni danneggiati dal terremoto, tutti i comuni disastriati o gravemente danneggiati, non hanno applicato la sovrimposta SOCOF, per cui nelle casse di questi comuni, in relazione a questa sovrimposta, evidentemente non vi è stata alcuna voce di entrata. Ora, come è possibile che proprio a questi comuni, che presentano maggiori necessità e che hanno bisogno di un bilancio più consistente per la situazione grave in cui si trovano, non venga riconosciuto nessun contributo aggiuntivo? È questo il motivo per cui proponiamo, con questo emendamento, il riconoscimento per il 1985 di un contributo aggiuntivo straordinario pari al 14 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali ad essi spettante in relazione all'articolo 2 del decreto n. 55. È chiaro che all'interno di questi comuni si dovranno stabilire delle fasce e riconoscere delle differenze. Pertanto la nostra proposta è quella di elevare questo contributo aggiuntivo ad una percentuale del 16 per cento per i comuni gravemente danneggiati e del 17 per cento per i comuni disastriati.

A me sembra che da parte dello Stato vi sia l'obbligo di reintegrare i comuni di una

somma che viene loro oggettivamente sottratta con altri provvedimenti di legge. E questo obbligo esiste proprio nei confronti di una fascia di enti locali che sopportano una situazione grave e che devono fronteggiare bisogni ed esigenze di gran lunga superiori a quelli degli altri. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PAVAN. Signor Presidente, signor Ministro, illustrerò l'emendamento 6.20.

Il ventitreesimo comma dell'articolo 6 condiziona il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dai comuni durante il 1984, che dovrebbero andare in ammortamento nel 1985, ad alcuni adempimenti. Tra questi adempimenti vi è quello di cui alla lettera d), che prevede espressamente l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori prescritta dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove l'importo del mutuo non sia soggetto a versamento alla sezione di tesoreria dello Stato.

Secondo la normativa contenuta nella legge sulla finanza locale di questi ultimi anni, gli enti locali potevano accedere anche ad istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti o dagli istituti di previdenza e di credito sportivo. Secondo tale normativa il mutuo concesso veniva corrisposto in un'unica soluzione e non a stati di avanzamento. Cito l'esempio dell'INAIL e delle casse di risparmio.

Nel contempo, le norme relative alla tesoreria unica non obbligano tutti i comuni a versare le somme alla tesoreria unica stessa e infatti i comuni al di sotto degli 8.000 abitanti non erano obbligati al versamento delle loro somme e dei loro introiti alla tesoreria unica. Pertanto, se rimarrà in vigore la norma di cui al punto d) e non verrà introdotto un emendamento in questo senso, i comuni al di sotto degli 8.000 abitanti, che non erano tenuti al versamento alla tesoreria delle proprie somme e che nel contempo hanno contratto mutui per le opere previste dal famoso articolo 10 e li hanno ricevuti in un'unica soluzione, rischieranno di non poter usufruire di questo contributo sull'ammortamento dei mutui contratti nel 1984 e che andranno in ammortamento nel

1985. Penalizzeremmo così i comuni al di sotto degli 8.000 abitanti — e quindi i comuni più piccoli — i quali, non esistendo nessuna normativa che li obbligasse a contrarre mutui e a riceverli soltanto su stati di avanzamento, non erano in alcun modo obbligati a effettuare versamenti alla tesoreria unica.

Pertanto tali comuni verrebbero penalizzati soltanto per una carenza di normativa nazionale e rischieremmo di non andare incontro alle necessità dei circa 5.000 comuni con popolazione inferiore agli 8.000 abitanti solo per aver dimenticato di inserire una norma *ad hoc*. Quindi prego vivamente di esaminare questo problema perchè sarebbe grave che questa normativa rigida per gli enti locali lo diventasse ancora di più per i comuni piccoli, particolarmente per quelli con popolazione inferiore agli 8.000 abitanti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e sull'ordine del giorno n. 25 precedentemente accantonato.

CASTIGLIONE, *relatore*. Relativamente all'ordine del giorno n.25 il relatore si rimette al Governo. Per quanto concerne invece gli emendamenti, il relatore in sede di replica ha già espresso la sua valutazione in ordine all'ipotesi di modificare le norme dell'articolo 6 recanti disposizioni per il finanziamento degli enti locali.

Sono comprensibili alcune preoccupazioni che hanno accompagnato la presentazione di questi emendamenti, ma le ragioni che il relatore ha addotto in sede di replica e quelle che ha richiamato il collega senatore Bastianini debbono ritenersi non superate, per cui il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

GORIA, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, sul complesso o meglio su parte cospicua del complesso degli emendamenti di cui discutiamo si riflette un altro tema di grande rilievo trattato dalla legge finanziaria. Vorrei non trascurare gli elementi più significativi emersi dalle illustrazioni degli emendamenti, pur rinviando

per molti di questi argomenti ai dibattiti che abbiamo svolto in Commissione finanze e in Commissione bilancio, proprio per testimoniare tra l'altro come l'opinione del Governo non è fondata esclusivamente su un fatto di procedura e non trascura di guardare al merito anche politico degli argomenti in discussione.

Credo utile articolare questa mia breve espressione del parere in quattro gruppi di riflessioni, cercando anche di cogliere in questo modo quattro argomentazioni proposte dagli onorevoli senatori che hanno illustrato gli emendamenti.

Per quanto riguarda il primo gruppo di questioni, vorrei tentare una risposta alle sollecitazioni proposte dal senatore Bonazzi rispetto a tre questioni specifiche, chiedendo alla generosità del senatore Bonazzi di fare riferimento per altre questioni al dibattito che sia in Commissione finanze sia in Commissione bilancio abbiamo avuto.

Mi riferisco invece, in particolare, alle questioni legate all'utilizzo degli stanziamenti di cui alla lettera c), cioè al fondo perequativo che ha il fine di garantire per i comuni sotto i 5.000 abitanti e per i comuni terremotati almeno il 7 per cento di incremento della disponibilità dei trasferimenti per il 1985. Vorrei ripetere qui — e mi rendo conto che non è senza significato riferirlo in Aula — che secondo la stima del Ministero dell'interno, essendo l'utilizzo del fondo di cui alla lettera c) concorrente e non esclusivo nella determinazione del 7 per cento, il prelievo di risorse dal fondo perequativo dovrebbe non superare i 93 miliardi e quindi essere largamente al di sotto dello stanziamento complessivo.

La seconda questione — e anche per questo punto come per quello successivo mi rendo conto del significato di una riaffermazione in Aula — riguarda invece la definizione delle condizioni di necessità per la ammissione al contributo statale dei mutui sottoscritti con atto pubblico. Vorrei anche in questa sede ribadire che non è intenzione del Governo impedire operazioni che sotto altri aspetti possono essere di interesse generale e che non si può chiedere ai comuni, come non si può chiedere alle persone, di

ottemperare a condizioni che potremmo definire impossibili. Questo concetto lo riprenderò rispondendo al senatore Pavan, ma vorrei utilizzarlo in questo modo, nel senso che mi sembra fuor di dubbio che la richiesta di atto pubblico nella sottoscrizione del mutuo riveste caratteri di pubblicità che possono essere garantiti in forme diverse e non solo da quelle riguardanti gli atti che nella nostra tradizione giuridica sono così considerati. Faremo quindi in modo di non turbare la possibilità per i comuni di accedere ai mutui, soprattutto quelli con la Banca europea.

Vorrei dare la stessa assicurazione formale per quanto si riferisce al tempo che è dato ai comuni per convertire le condizioni dei mutui a quelle previste; è fuor di dubbio che questa possibilità sia funzionale alla comprensibilità nella partecipazione dello Stato, ed in altro modo non si capirebbe una indicazione di questo genere.

Resta comunque il fatto che i comuni che, avendo avviato delle pratiche di mutuo non corrispondenti alle forme previste adeguassero tali forme entro il termine contemplato dalla legge non potrebbero essere esclusi dal contributo dello Stato.

Il secondo gruppo di questioni che ritengo più importante è quello posto con tanta serenità e garbo dal senatore Stefani e rispetto al quale vorrei brevissimamente portare il mio contributo all'Assemblea, ricostruendo — certamente dal mio punto di vista senza pretendere che questo sia l'unico possibile — la cronistoria di quanto è avvenuto e di quanto stiamo discutendo, tentando anche di farmi carico delle ragioni che non sono le mie. Il meccanismo di articolazione dei trasferimenti statali fu disciplinato tre anni fa; ha ragione il senatore Stefani quando ricorda che ciò non fu fatto in collegamento giuridico ma in collegamento ideale con l'avvio di una area impositiva, tentando di caratterizzarlo marcatamente sul piano perequativo. Ciò significa in sostanza che, volendo ripristinare delle condizioni di equivalente gestione per gli enti locali, si pensava di chiedere a quanti avevano fruito di condizioni migliori di rallentare la marcia, dando la possibilità a quanti avevano fruito



di condizioni peggiori di accelerarla. La mancanza — salvo l'episodio della SOCOF che lasciamo al giudizio della storia — sino ad oggi dell'area impositiva ha sicuramente posto dei problemi; problemi che per primo il Governo si è posto, tanto che sia nella fase di preparazione della legge finanziaria, sia

nella fase di discussione nell'altro ramo del Parlamento della legge finanziaria medesima, il Governo ha posto prima alle associazioni e poi alle Commissioni parlamentari l'ipotesi di interpretare l'anno 1985 come una sorta di anno bianco, magari temperando l'intervento.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue GORIA, ministro del tesoro). Qual è stata però la risposta che anche il senatore Stefani ricordava? È stata negativa, ma non in termini distratti, bensì in termini riflessivi, affermando: «non possiamo rinunciare ad un meccanismo perequativo che abbiamo avviato, al quale abbiamo dato tanto riscontro politico e al quale abbiamo affidato anche un importante significato».

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una soluzione meditata, il che non vuol dire giusta ma meditata, costruita e caratterizzata sulla base del fatto che i comuni che per spesa storica e quindi per condizioni determinate nella loro storia hanno avuto più mezzi a disposizione saranno portati a rallentare la crescita di questi mezzi a favore di altri.

Allora, ci si domanda o ci si potrebbe domandare, perchè riproporre oggi questo problema? Personalmente credo — e il senatore Stefani non se ne avrà a male, perchè lo dico nel senso più simpatico del termine — di aver trovato proprio nella sua risposta la chiave della questione che oggi, a quest'ora, stiamo discutendo e che è una chiave politica. In fondo, il senatore Stefani ci diceva (lo affermo con parole mie, ma credo di non essere lontano dal vero): ma quando si è mai vista una legge finanziaria approvata nei due rami del Parlamento senza qualche concessione all'uno e all'altro ramo del Parlamento medesimo? Come stupirsi allora dell'atteggiamento di coloro che avendo proposto alcune questioni e avendo ottenuto alcuni risultati in una prima lettura del testo del provvedimento non intendono riproporre in

un'altra sede? Io ho molto rispetto per una tesi di questo genere. (Interruzione del senatore Calice).

Possiamo polemizzare, ma almeno il rispetto delle opinioni è dovuto, senatore Calice, perchè nessuno mi toglie dalla testa che è così! Ed è rispettabile che sia così. Secondo me, non dovete essere irritabili su queste questioni — permettetemi di dirlo — perchè è del tutto legittimo. Quello che si chiede e quello che il Governo chiede è che sia considerato per una volta legittimo anche il suo atteggiamento, cioè che sia per una volta considerato legittimo il dire: no, si è convenuto un quadro sapendo le difficoltà cui si andava incontro. Infatti il senatore Stefani sa che le percentuali e le cifre che ci ha citato, se non nei decimali negli interi, erano ampiamente prevedibili fin da quando il meccanismo è stato impostato. E siamo a questo punto, dopo un anno di sacrifici, fermo restando che non si governa una volta l'anno, ma tutti i giorni! Anzi, ci troviamo al termine di un triennio che è stato importante per la finanza locale per tante cose che ha dato e che ha tolto, sapendo che dobbiamo impostare un meccanismo diverso e che nell'impostazione di questo meccanismo diverso, io credo, potremo trovare il modo di ricomporci, in una valutazione attenta di quello che vogliamo essere, fondata — io mi auguro — su un impegno che sono qui a ribadire non a titolo personale: non avrebbe significato parlare da questo microfono a titolo personale. Per avvalorare l'affermazione, faccio un riferimento preciso: negli

accordi di luglio, stipulati tra i partiti della maggioranza e conclusi con un protocollo d'intesa, sta scritto che il Governo si impegna a presentare entro il 31 dicembre di quest'anno il provvedimento per l'autonomia impositiva degli enti locali, a valere dal 1986.

E passo ad esaminare rapidamente, signor Presidente, gli altri due gruppi di questioni. Sono state sollevate molte osservazioni sulla gestione di cassa degli enti locali, ad esempio sul famoso 60 per cento. Vorrei portare a conoscenza e sottoporre alla riflessione del Senato un dato, correggendolo subito nella sua interpretazione: nel 1984, a fronte di trasferimenti assegnati ai comuni per 21.100 miliardi di lire, i comuni medesimi, a tutto novembre, avevano tratto dalla tesoreria 16.500 miliardi, cioè pressochè la stessa cifra del 1983 alla medesima data, che era di 16.251 miliardi. Certo, quando opponiamo questa situazione, ci viene risposto che questo è un dato di sistema: i comuni sono 8.088; quante situazioni differenziate vi possono essere! Probabilmente, 8.088. Però mi si consentirà di obiettare a tutto questo chiedendo: perchè differenziate? Perchè non possiamo immaginare di ricondurre, visto che la maggior parte (stando ai dati che abbiamo sotto gli occhi) si muove secondo una certa linea, anche gli altri su di essa?

L'ultima questione è quella posta dal senatore Pavan, che sicuramente coglie una anomalia della normativa che siamo andati ponendo, dal momento che riguarda un meccanismo che si applica solo ad alcuni comuni e non ad altri.

Mi permetterei pertanto di riprendere quel modesto richiamo che avevo fatto su una questione posta dal senatore Bonazzi. Fermo restando che a nessuno può essere chiesta una cosa impossibile e cioè, in questo caso, il versamento in tesoreria quando non è previsto, non ho dubbi sul fatto che la questione sollevata possa essere risolta in via amministrativa, interpretando correttamente la norma. Sarei grato quindi al senatore Pavan se volesse trasformare il suo emendamento in ordine del giorno — ammesso che il Regolamento lo consenta — o ritirarlo, in modo da evitare al Governo un parere che, per ragioni

questa volta di procedura, dovrebbe essere negativo, ma che non corrisponderebbe all'espressa volontà del Governo medesimo.

Tutto ciò premesso, signor Presidente, e salvo questo invito da me rivolto al senatore Pavan a ritirare il suo emendamento, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Se mi è consentito, signor Presidente, pronunciarmi anche sull'ordine del giorno presentato dal senatore Bonazzi, vorrei chiedere al presentatore se per ragioni un po' complesse (non essendo chiara la normativa che si incrocia, in contraddizione, con una norma della legge di bilancio) non sia possibile modificare l'ultima parte dell'ordine del giorno con una formulazione di questo tipo: «impegna il Governo ad assumere idonee iniziative affinché l'intero onere delle spese relative alle elezioni...». In questo caso il Governo esprimerebbe parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

**BONAZZI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONAZZI.** Signor Presidente, a norma dell'articolo 113 del Regolamento, a nome di 20 senatori del Gruppo comunista, chiedo che la votazione dell'emendamento 6.2 sia fatta a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

**BONAZZI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

BONAZZI. Onorevoli colleghi, questa dichiarazione vale anche complessivamente per illustrare il nostro voto su tutti gli emendamenti che interessano l'articolo 6, ma tra questi emendamenti, quello sul quale ci accingiamo a votare, e per cui abbiamo chiesto che si proceda a scrutinio segreto, è — come ha già chiaramente sottolineato il collega Stefani, la cui illustrazione richiamo — quello che assume il significato più rilevante.

Si propone di garantire a tutte le amministrazioni locali per il 1985 un incremento dei trasferimenti che sia corrispondente al tasso programmato di inflazione per il 1985 stesso.

Il Ministro del tesoro ha ritenuto di obiettare alla nostra richiesta che il fatto che alcuni comuni di non scarsa rilevanza si trovino a poter contare su risorse in molti casi di gran lunga inferiori al tasso di inflazione avrebbe dovuto essere conosciuto da tempo; anzi ha detto che si tratta di un quadro predeterminato, che quindi non costituisce per alcuno un imprevisto da fronteggiare senza che si sia potuto individuarne per tempo i mezzi.

Questa affermazione non corrisponde del tutto a verità. Infatti è proprio il quadro su cui le amministrazioni locali avrebbero potuto contare dal 1982 che nel corso di questi anni è stato alterato. Il disegno che venne concepito e approvato dalla maggioranza nel 1982 prevedeva che si mettessero in opera fondi con finalità perequative da distribuirsi in modo da non garantire a tutti il tasso programmato di inflazione e che gradualmente l'ammortamento dei mutui fosse trasferito a carico delle risorse proprie dei comuni. Ma in questo quadro era compresa una previsione di essenziale importanza, che il Ministro del tesoro ha trascurato — dirò dopo anche in che modo oggi ce la prospetta — cioè l'attribuzione ai comuni di una possibilità di prelievo proprio, che avrebbe consentito a tutti i comuni che con i trasferimenti a carico dello Stato e con i fondi perequativi non fossero riusciti a coprire l'incremento corrispondente al tasso programmato d'inflazione, di raggiungerlo mediante la richiesta di sacrifici, di contribuzioni particolari ai propri contribuenti.

Questa componente del quadro non si è realizzata, non per responsabilità della

minoranza, com'è ovvio, e neppure per un comportamento che abbia ostacolato la realizzazione di un obiettivo così importante, da noi anzi condiviso nella sua sostanza, ma perchè la maggioranza non ha mai prospettato, e tanto meno approvato, una soluzione concreta a questo impegno, che costituiva un elemento portante del quadro che oggi dobbiamo cercare di ricomporre, di completare con mezzi diversi rispetto a quelli che erano stati previsti.

Il Ministro del tesoro ci viene a dire in questa seduta che l'impegno del Governo sarebbe ora quello di presentare una proposta per il trasferimento di una capacità impositiva entro il 31 dicembre 1984. A prescindere dal fatto che questo impegno, nel corso di questi anni, è slittato sistematicamente e che questo termine è solo l'effetto dell'ultimo, velleitario slittamento, chi può credere che entro il 31 dicembre il Governo sarà in grado di presentare al Parlamento un disegno di legge che consenta di attuare questa componente essenziale della finanza locale? Per questo sosteniamo — ma non solo noi, richiamerò le posizioni assunte da altre forze politiche che operano nell'ambito delle autonomie locali e anche nell'ambito del Parlamento — che, per ricostituire questo quadro, occorre che siano forniti quei mezzi che le amministrazioni locali avrebbero potuto e dovuto prelevare utilizzando quelle forme di intervento fiscale che erano state previste ma non attuate. A questo fine mira l'emendamento sul quale abbiamo chiesto che si proceda con voto segreto, cioè ad andare incontro a quei comuni come Milano, Genova e tanti altri, i quali non raggiungeranno con i trasferimenti previsti questo 7 per cento. A questo stesso fine mira l'emendamento che abbiamo proposto, per evitare che venga prelevato dal fondo perequativo il denaro necessario a garantire il 7 per cento ai comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. A questo stesso fine mirano gli emendamenti che propongono di garantire la totale copertura dell'ammortamento dei mutui contratti nel 1984, che andranno, come primo ammortamento, sul bilancio del 1985.

Queste proposte e il quadro che si ricava dal provvedimento che stiamo per approvare allarmano ancora di più se si considera che

questo anno, per la prima volta, la regolamentazione della finanza locale non ha alcuna prospettiva al di fuori dell'anno di scadenza. Mentre nel 1978, quando iniziò l'operazione di risanamento e di accertamento per giungere alla riforma della finanza locale, si operava secondo un progetto che avrebbe dovuto consentire in tre anni il risanamento e l'accertamento, per introdurre poi una riforma in via definitiva, mentre nel 1983 è stata proposta e approvata una prospettiva triennale con l'introduzione dei fondi perequativi e il trasferimento graduale dell'onere e dell'ammortamento dei mutui dal bilancio dello Stato a quello dei comuni, con il provvedimento in esame non diamo alcuna indicazione, non prospettiamo alcuna soluzione che abbia un respiro al di là del 31 dicembre del 1985. Che cosa accadrà nei comuni e nelle province dopo questa data? Non è un interrogativo che abbia poco peso anche nell'immediato, perchè anche i comuni e le province hanno l'obbligo di proporre e di approvare, nel momento in cui presentano il bilancio annuale, proiezioni triennali dei loro programmi e perchè, anche prescindendo da questo obbligo, le amministrazioni locali avvertono sempre di più la esigenza di collocare i loro interventi annuali in un disegno che abbia un respiro maggiore. Come potranno le amministrazioni locali scegliere gli impegni anche ordinari per il 1985, ma soprattutto gli impegni di investimento non sapendo quale sarà il regime di finanza locale che regolerà le loro entrate nell'anno successivo, soprattutto per gli investimenti? Stando alla legislazione vigente, i mutui contratti nel 1985 dovranno essere finanziati con mezzi propri a partire dal 1986, senza avere alcuna possibilità di individuare con quali risorse queste spese saranno finanziate. Ciò vorrebbe dire, se fosse presa come una prospettiva seria, che gli investimenti per il 1985 non dovrebbero più realizzarsi o dovrebbero realizzarsi in misura estremamente ridotta. Allora, che valore ha la previsione, contenuta anche nella legge per la finanza locale per il 1983, che per il 1985 comuni e province possono e debbono impegnare 6.000 miliardi per investimenti in opere pubbliche?

Aggiungo che questa contraddizione è forse

anche l'elemento che può consentire di impegnarsi per realizzare quello che oggi pare non si possa realizzare. Queste prospettive non le sosteniamo soltanto noi. Non faccio citazioni perchè sarebbero troppe, ma ricordo che le associazioni delle autonomie, ANCI, UPI, Associazione delle regioni, CISPEL — il senatore Triglia che è qui presente me ne può dare atto — hanno sostenuto queste posizioni durante tutto il corso del dibattito e delle consultazioni che — voglio rilevarlo — sono avvenute solo tra Parlamento e associazioni e non tra Governo ed associazioni. La Commissione finanze e tesoro ha approvato un parere, sul disegno di legge finanziaria, che, per la parte che riguarda la finanza locale, accoglie le stesse esigenze e contiene le stesse proposte che noi abbiamo fatto in quest'Assemblea.

Se la questione è in questi termini che significato ha — io chiedo ai rappresentanti del Governo qui presenti, al senatore Tarabini e all'onorevole Bortolani, perchè in qualche momento di questo dibattito ci si dia una risposta — il voto che il Governo richiede al Senato per respingere emendamenti che invece hanno un così largo consenso? Ci si dica almeno se vi è l'intenzione di provvedere alle stesse esigenze con misure esterne al disegno di legge finanziaria e ci si dica se l'unica ragione per cui non si vuole accogliere qui queste modificazioni è la volontà e l'esigenza di approvare la legge finanziaria entro la fine di quest'anno.

D'altra parte, onorevoli colleghi, alla necessità di affrontare presto e nuovamente i problemi della finanza locale non si potrà sfuggire, perchè i nodi che oggi non vogliamo sciogliere si presenteranno ancora più stretti e più gravi, a scadenze molto brevi, perchè è necessario dare a questo settore dell'amministrazione pubblica un respiro che in questi anni esso non ha mai avuto e tanto meno l'avrà per il prossimo anno. Questa è un'esigenza sentita da coloro che sono impegnati a questo livello, è una esigenza per lo sviluppo del paese e per la garanzia delle nostre istituzioni democratiche.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il voto segreto, che io non apprezzo, non può essere l'occasione per imboscate. Quindi con lealtà devo dire che il mio voto intende sostenere il testo governativo, ma sarà un voto dato senza alcuna convinzione.

Apprezzo le ragioni che sono state qui esposte dal Ministro del tesoro. Devo però ricordare ai molti critici e a quanti purtroppo — e sono la stragrande maggioranza — seguono le vicende che attengono il funzionamento degli enti elettivi di base nel nostro paese con molta distrazione, con insufficienza o con giudizi del tutto sommari e qualche volta incompetenti, che la situazione in parte denunciata dal senatore Bonazzi non è dal punto di vista finanziario drammatica in termini assoluti, ma rischia di diventarlo per gli effetti devastanti su situazioni marginali ma significative del sistema delle autonomie. Ciò imporrà sanatorie e perdoni finanziari ad amministrazioni che non sempre hanno ben operato, comportando nuovamente situazioni di scandalo per gli amministratori capaci ed onesti che sono, in tutti i partiti e in tutte le aree del paese, la stragrande maggioranza.

Voglio qui dire che lo scandalo politico è che il Governo da due anni non mantiene l'impegno di dotare (accanto alla grande opera di perequazione finanziaria che stiamo facendo in favore dei comuni delle aree più deboli del nostro paese) le autonomie locali di quella autonomia finanziaria che può dare flessibilità al sistema e rafforzare la perequazione da tutti invocata.

Segnalo quindi ai colleghi del mio Gruppo, a quelli delle aree meridionali e a quelli degli altri Gruppi che in questo provvedimento salta per la prima volta — sia pure per una cifra che è del 15 per cento sul totale — la perequazione fatta sulla base del criterio della spesa media *pro capite*, che favoriva i comuni minori che avevano detta spesa inferiore a quella media nazionale; ciò perchè, non avendo il sistema alcuna flessibilità, occorreva pur ripianare le difficoltà dei piccoli comuni, che si troveranno con un

trasferimento inferiore del tasso programmato di inflazione.

Il collega Bonazzi ha citato i comuni di Milano e di Genova. Non voglio fare graduatorie di difficoltà, ma so per esperienza, come sindaco, che l'elasticità del bilancio di un grande comune, che è di centinaia di miliardi, è infinitamente superiore a quella di un piccolo comune. Ciò che preoccupa non è soltanto il grande comune. Direi piuttosto che verranno colpiti in modo significativo i bilanci ormai estremamente rigidi dei comuni medi e piccoli.

Ciò che sorprende è che il mondo delle autonomie locali, nel momento in cui viene chiamato ad una severità di manovra finanziaria — e vi viene giustamente chiamato, perchè nessuno può immaginare di non affrontare collegialmente con il Governo del paese, qualunque ne sia l'indirizzo politico, lo sforzo di risanamento della finanza pubblica — non venga dotato di autonomia impositiva, strumento di responsabilizzazione degli amministratori, che pure vengono spesso messi sotto accusa.

Abbiamo appoggiato lo sforzo del ministro Visentini di completare la manovra economica del Governo, frutto di impegni assunti con il mondo sindacale. Ma ricordo qui (e lo ricordo non tanto al Ministro del tesoro, perchè non è di sua competenza, ma al ministro delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Craxi, che assunse questi impegni in questa stessa Aula nel chiedere la mia e la nostra fiducia) che l'impegno di dotare di autonomia impositiva i comuni non è stato finora onorato e temo non verrà onorato entro fine dicembre, data che nella verifica di luglio tra i partiti della maggioranza era stata indicata come termine ultimo per la presentazione al Parlamento di un disegno di legge in materia.

Dico queste cose con amarezza perchè mi pare che l'insensibilità su questo tema non colpisca una *lobby*, un Gruppo politico, una parte della «nomenklatura» politica in questo paese, ma procuri piuttosto gravi guasti ad una corretta cultura di governo e metta in una difficoltà non meritata migliaia di amministratori, proprio quando questi, non da soli ma certamente in modo molto signifi-

cativo, stanno compiendo uno sforzo di riduzione della spesa complessiva di comuni, province e regioni. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Da qualche tempo, signor Presidente, onorevoli colleghi, ho spostato in maniera sensibile la mia attenzione relativamente al complesso delle questioni che vengono poste all'ordine del giorno del Senato. I colleghi sanno che da qualche tempo i miei interessi più vivi, più immediati, sono rivolti alle questioni di politica estera e tuttavia, ancora una volta, per l'esperienza di amministratore che ho dietro le spalle — sono stato per alcuni anni sindaco di una città dell'Italia centrale —, per l'interesse che negli ultimi anni quasi in tutte le occasioni che si sono presentate ho rivolto ai problemi degli enti locali, non posso esimermi, anche a nome del mio Gruppo, dal dire qualche cosa su questo che è, a mio avviso, un emendamento in una certa misura decisivo per l'insieme della questione degli enti locali.

Vorrei che i colleghi innanzitutto riflettessero per un momento sul fatto che sono passati otto anni dal decreto Stammati, che rappresentò il primo tentativo di sistemare in qualche modo la rovente materia del rapporto fra Stato ed enti locali: sono otto anni che il rapporto fra Stato e poteri locali è regolato in maniera provvisoria o da decreti *ad hoc* o da articoli particolari della legge finanziaria. L'impegno, tante volte ripetuto in quest'Aula da tutti i Presidenti del Consiglio che si sono succeduti, tante volte riecheggiato per bocca di colleghi della maggioranza, di restituire agli enti locali la loro autonomia, è stato nel corso di otto anni praticamente disatteso.

Tutti convinti, a cominciare dal collega Triglia, che questa è una questione tra le più urgenti fra quelle all'ordine del giorno dei lavori del Parlamento, fra quelle all'attenzione di tutti gli organismi responsabili della vita del paese, non troviamo però ancora la strada per arrivare ad una qualche conclu-

sione, per restituire agli enti locali una capacità impositiva che li faccia contemporaneamente responsabili delle decisioni che vanno a prendere e capaci di realizzare gli impegni programmatici in nome dei quali sono stati scelti dagli elettori dei comuni, delle province e delle regioni.

La cosa, onorevole Presidente, cari colleghi, diventa ancora più urgente se si pensa che tra qualche mese il popolo italiano sarà chiamato alle urne per rinnovare gran parte delle nostre amministrazioni locali e che tutto questo avverrà in carenza di una legge seria che regoli in maniera chiara i rapporti fra lo Stato nel suo complesso e quella parte dello Stato che sono gli enti locali. Mi rifiuto infatti di considerare gli enti locali qualcosa di diverso dallo Stato, perchè so che rappresentano una delle parti che costituiscono l'organismo statale.

Per quanto riguarda la questione che stiamo affrontando in riferimento all'emendamento presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori del Partito comunista, la linea generale dalla quale ci si muove quando si decidono questioni di questa natura, come altre questioni inserite nella legge finanziaria, è che l'anno prossimo, con molta probabilità, dovremmo avere un livello di inflazione dell'ordine del 7 per cento.

Non sempre queste previsioni sono andate a segno, ma, contro la mia convinzione, è comunque prevalsa la tendenza a regolare i possibili incrementi di alcuni settori fondamentali di spesa sulla base del tetto di inflazione prefissato. Nel disegno di legge finanziaria, per la verità, per i comuni sotto i 5.000 abitanti è previsto un riconoscimento in questo senso: l'incremento delle entrate di questi comuni va commisurato a un 7 per cento in più rispetto alle entrate del 1984. Questa regola però non vale — ed è qui l'assurdità del testo al nostro esame — per i comuni che abbiano più di 5.000 abitanti. Questa disposizione ha dell'assurdo, e chiunque abbia un minimo di conoscenza della materia non può non ribellarsi di fronte a questo assurdo.

Sappiamo che i bilanci più dissestati e le situazioni più gravi si verificano nelle aree urbane, nei comuni, cioè, con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. I comuni

che sono in maggiori difficoltà sono Palermo, Bari, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano, Genova, Torino; basta dare un'occhiata ai loro bilanci per rendersi conto di quanto sia notevole la differenza fra le previsioni di spesa e le obiettive necessità di far fronte alle mille esigenze della vita delle grandi città. Non a caso, da parte di molti senatori, si è più volte ventilata l'opportunità che per i grandi centri si provveda in maniera speciale e qualcuno è addirittura arrivato a pensare di creare delle leggi *ad hoc* per le singole grandi aree metropolitane del paese.

Nel disegno di legge finanziaria di quest'anno si fa esattamente il contrario di quello che per anni abbiamo ripetuto e di quello che per anni i colleghi della maggioranza e gli uomini del Governo hanno più volte ripetuto in quest'Aula. La legge finanziaria, infatti, mentre assicura un aumento del 7 per cento ai comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, non lo assicura alle grandi aree metropolitane. Non si può accampare la giustificazione delle difficoltà di copertura, perchè la formulazione dell'emendamento del senatore Bonazzi rimanda alla prima rata dei trasferimenti ordinari del 1986 la copertura della differenza tra le entrate realizzate con le precedenti disposizioni della legge finanziaria e quelle che deriverebbero dall'approvazione di questo emendamento.

L'unico argomento che i colleghi della maggioranza, almeno quelli che si occupano di questa materia come il collega Triglia, possono portare è quello del tempo e delle conseguenze che avrebbe un rinvio della legge alla Camera dei deputati. Questo argomento è del tutto inaccettabile perchè menoma lo stesso potere decisionale del Senato. Per le ragioni che ho esposte il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Bonazzi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Bonazzi, Antoniazzi, Bollini, Taramelli, Comastri, Margheriti, Guarascio, Volponi, Rasimelli, De Sabbata, Cali, Ferrara Mauri-

zio, Cascia, Mascagni, Giacchè, De Toffol, Carmeno, Pollastrelli. Salvato e Benedetti hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 6.2 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Abis, Accili, Alberti, Alici, Aliverti, Anderlini, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Avellone,

Baiardi, Baldi, Barsacchi, Bastianini, Battello, Bellafiore, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Bernassola, Bisso, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonifacio, Botti, Bozzello Verole, Buffoni, Butini,

Cali, Calice, Campus, Canetti, Carli, Carmeno, Carollo, Cartia, Cascia, Cassola, Castelli, Castiglione, Cavaliere, Cavazzuti, Ceccatelli, Cengarle, Cerami, Cheri, Chiarante, Cimino, Coco, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Comastri, Condorelli, Consoli, Cossutta, Costa, Covatta, Covi, Crocetta, Curella.

D'Agostini, D'Amelio, De Cataldo, Degan, Degola, Della Briotta, De Martino, De Sabbata, De Toffol, De Vito, Diana, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola, Di Stefano, Donat Cattin,

Fabbi, Falcucci, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Fimognari, Finocchiaro, Fiocchi, Flamigni, Fontana, Franza, Frasca,

Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giacchè, Giacometti, Gianotti, Gioino, Giugni, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio,

Iannelli, Ianni, Iannone,

Jervolino Russo,

Leopizzi, Lipari, Loi, Lombardi, Loprieno, Lotti,

Macaluso, Maffioletti, Mancino, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Martorelli, Mascagni, Masciadri, Mazzola, Melotto, Meoli, Meriggi, Miana, Milani Armelino, Milani Eliseo, Monsellato, Montalbano, Morandi, Muratore, Murmura,

Napoleoni, Nepi, Nespolo, Novellini,

Orciari, Ossicini,

Padula, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Papalia, Parrino, Pasquini, Pasquino, Pastorino, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrarà, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Biagio, Pinto Michele, Pintus, Pollastrelli, Pollini, Postal,

Rasimelli, Rebecchini, Ricci, Riva Dino, Romei Roberto, Rossi, Ruffino, Rumor, Russo,

Salvato, Salvi, Santalco, Saporito, Scamarcio, Scardaccione, Scevarolli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Segà, Sellitti, Signorello, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spitella, Stefani,

Tambroni Armaroli, Tanga, Tarabini, Taramelli, Tedesco Tatò, Toros, Torri, Triglia, Trotta,

Urbani,

Valenza, Valitutti, Vassalli, Vecchi, Vecchietti, Vella, Venanzetti, Venturi, Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zaccagnini.

*Sono in congedo i senatori:*

Boldrini, Fontanari, Melandri, Mitterdorfer, Mondo, Pirolò, Pollidoro, Ranalli, Riggio, Riva Massimo, Tomelleri, Santonastaso, Veraschi, Viola.

#### **Risultato di votazione**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 6.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori:

Senatori votanti .....	225
Maggioranza .....	113
Favorevoli .....	87
Contrari .....	135
Astenuti .....	3

**Il Senato non approva.**

#### **Ripresa della discussione**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.16, presentato dal senatore Bonazzi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.18, presentato dal senatore Bonazzi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.19, presentato dal senatore Bonazzi.

**Non è approvato.**

Senatore Pavan, dopo aver sentito la richiesta avanzata dal ministro Gorla, intende trasformare l'emendamento 6.20 da lei presentato, insieme ad altri senatori in ordine del giorno?

PAVAN. Signor Presidente, non intendo trasformare l'emendamento in questione in ordine del giorno; tuttavia, udite le dichiarazioni del Ministro del tesoro, secondo le quali il problema può essere risolto senza difficoltà in via amministrativa e quindi i comuni che ho citato non sono penalizzati dal provvedimento, ritiro l'emendamento 6.20.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 25, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, precedentemente accantonato.

Senatore Bonazzi, ella ha già dichiarato di accogliere la proposta di modifica avanzata dal Ministro del tesoro e debbo ora chiederle se insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

BONAZZI. Signor Presidente, ribadisco l'accoglimento della modifica proposta dal Ministro, ma insisto comunque per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 25, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori nel testo modificato:

Il Senato,

considerato che nel 1985 si terranno nella maggior parte dei comuni e province le consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali in coincidenza con quelle per il rinnovo dei consigli regionali;

che la finanza locale è stata regolata dal 1977 ed è ancora regolata per il 1985 in modo tale che gli enti locali interessati non sono in grado di reperire risorse nuove rispetto a quelle destinate al finanziamento dei servizi esistenti;

che per questi motivi in occasione della precedente tornata elettorale, analoga a quella che si svolgerà il prossimo anno, con l'articolo 21 commi secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, venne disposto che l'intero onere delle elezioni comunali e provinciali fosse assunto a carico dello Stato;

impegna il Governo ad assumere idonee iniziative affinché l'intero onere delle spese relative alle elezioni comunali e provinciali che avvengono anche in questa occasione contemporaneamente alle elezioni regionali sia assunto a carico dello Stato.

9.1027.25 BONAZZI, CALICE, VITALE, STEFANI, TARAMELLI, DE SABBATA, GIURA LONGO, SEGA

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 7.

La spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e consorzi facenti capo alle regioni ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, non deve superare per il 1985 e per ciascuno degli anni 1986 e 1987, rispettivamente, il 7 per cento ed il 5 per cento degli oneri risultanti per l'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità e per ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto. Restano comunque salvi i trattamenti già previsti da disposizioni in vigore.

Continuano ad applicarsi, nell'anno 1985, ai comuni, province, consorzi e loro aziende speciali, le norme di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Gli enti locali possono altresì procedere ad assunzioni di personale per la copertura, sino alla misura massima del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, dei relativi posti vacanti, e disponibili, di organico istituiti con atto deliberativo approvato dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo.

Le limitazioni alle assunzioni previste dal presente articolo non operano per le aziende speciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e

che non abbiano comunque usufruito di contributi in conto esercizio.

Continuano ad applicarsi per l'anno 1985 il primo ed il quarto comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, intendendosi posticipati di un anno tutti i riferimenti temporali previsti in detto primo comma. L'eccezione prevista nel medesimo primo comma del predetto articolo 19 per le assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano si estende ai ruoli locali degli enti pubblici di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

In deroga alle disposizioni del comma precedente, sono consentite le assunzioni per la copertura dei nuovi posti degli enti locali della Sardegna in conseguenza delle modificazioni delle piante organiche deliberate e approvate a seguito del trasferimento agli enti stessi delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Continua ad applicarsi, per l'anno 1985, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, e quinto, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Sono soppressi i commi sesto, settimo e undicesimo dell'articolo medesimo.

Deroghe al blocco delle assunzioni di cui al quinto comma possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del disegno di legge di assestamento del bilancio, salvo quelle per l'attuazione degli specifici provvedimenti da emanare in esecuzione degli indirizzi generali contenuti nel protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 a sostegno dell'occupazione, nonché le assunzioni dipendenti da comprovate necessità per il trattenimento o la rafferma, o il richiamo in servizio, e per le nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle forze armate o delle forze di polizia, per

le quali può provvedersi in qualsiasi momento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio stesso.

Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni le eventuali necessità di assunzione di personale sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni stesse. La valutazione è effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Il disposto di cui al quinto comma è da intendersi nel senso che per il personale della scuola e delle università resta salva la possibilità di disporre nomine o assunzioni in applicazione delle leggi 22 dicembre 1980, n. 928, 20 maggio 1982, n. 270, 2 maggio 1984, n. 116, 16 luglio 1984, n. 326, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nei casi di comprovata necessità restano, altresì, consentite le supplenze temporanee del personale docente e non docente della scuola nonché quelle del personale docente e non docente delle università da conferire in applicazione delle leggi 2 maggio 1984, n. 116, e 13 agosto 1984, n. 477, e i rinnovi dei contratti di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è effettuata la ricognizione delle cattedre e dei posti funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, indicando, per i posti che non costituiscono cattedra, la natura, la destinazione nonché gli estremi dei provvedimenti istitutivi. Con lo stesso decreto, la dotazione organica aggiuntiva, calcolata ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è ripartita in modo da assicurare in ogni provincia organici aggiuntivi pari al cinque per cento della consistenza complessiva delle dotazioni organiche esistenti nella provincia medesima.

Le dotazioni organiche aggiuntive di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, sono prioritariamente finalizzate alla copertura di posti vacanti. È fatto divieto di spostare il personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di *handicaps* vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.

Nelle province in cui risultino situazioni soprannumerarie sono bloccati per l'anno scolastico 1985-1986 i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e la messa a concorso di posti di organico che si rendano disponibili per cessazione dal servizio.

Le quattro giornate di riposo di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, devono essere fruite dal personale docente della scuola di ogni ordine e grado nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

Per le categorie indicate nel presente articolo, tutti gli emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della tredicesima mensilità, comprensivi, per disposizione di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti, nel 1985, in misura non superiore a quella corrisposta nel 1984.

L'autorizzazione di spesa di lire 1.977 miliardi per l'anno 1985, di cui all'artico-

lo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante norme per la sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è incrementata di lire 66 miliardi nell'anno finanziario medesimo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il quarto comma, inserire il seguente:*

« Nei confronti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 1967 n. 1318 ed alla legge del 6 giugno 1973, n. 306, non operano le limitazioni alle assunzioni previste dal presente articolo qualora abbiano chiuso il bilancio in pareggio ed usufruiscano di appositi finanziamenti per attività aggiuntive all'ordinaria, in forza di apposite convenzioni o piani finalizzati ».

7.1 SPITELLA, DIANA

*Al quinto comma, dopo le parole: « il primo », inserire le altre: « il terzo ».*

7.2 SPITELLA, DIANA

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:*

« Per il 1985 le assunzioni nel pubblico impiego in deroga al blocco delle stesse, consentite dal presente articolo, potranno venire effettuate solo utilizzando le graduatorie degli idonei dei concorsi per le diverse qualifiche funzionali espletati nell'ultimo triennio.

Quando non sia possibile adottare il sistema di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate, limitatamente alle assunzioni nelle qualifiche funzionali dalla I alla IV dei rispettivi ordinamenti, previa autorizzazione del Ministro della funzione

pubblica, dovranno richiedere agli uffici di collocamento della sede di destinazione contingenti numerici pari a un terzo in più dei posti da ricoprire ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Verranno assunti coloro i quali avranno superato un corso teorico pratico di tre mesi presso la sede di destinazione secondo le modalità che verranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio ».

7.3 MAFFIOLETTI, DE SABBATA, TARAMELLI, CALICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* SPITELLA. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 7.1 e 7.2, da me presentati insieme al senatore Diana.

L'emendamento 7.1 si riferisce al problema che si viene a creare, per la prima volta, per gli istituti di ricerca scientifica, in particolare, nel settore dell'agricoltura, i quali erano autorizzati ad operare assunzioni per la effettuazione di ricerche e anche di operazioni stagionali, che hanno caratteristiche facilmente intuibili.

Con la normativa attuale, peraltro non del tutto chiara per i riferimenti a varie leggi di questo articolo 7, sembrerebbe che questa possibilità venga a mancare.

Ora i due emendamenti in questione tendono a chiarire questa materia e a garantire tale possibilità.

Ci rendiamo conto, il senatore Diana ed io, presentatori di questi due emendamenti, dei problemi che si pongono per eventuali modifiche da introdurre alla legge finanziaria e quindi diciamo subito che, se il Governo è in grado di affrontare e risolvere tale questione attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno, che pure noi abbiamo presentato, come risulta dallo stampato, siamo disponibili a ritirare l'emendamento.

TARAMELLI. Signor Presidente, signor Ministro, con l'emendamento 7.3 intendiamo presentare una proposta, che ci auguriamo possa essere positivamente considerata, per quanto riguarda le questioni del personale e della assunzione dello stesso. Nel passato,

fino a quest'anno, il 1984, vigeva una disciplina che impediva le assunzioni, che erano possibili soltanto con un decreto che derogasse a questo impedimento.

Se i dati di cui disponiamo sono corretti, per il 1984 le deroghe concesse hanno consentito di assumere (o di attivare concorsi) una parte di personale (non sappiamo in quale misura) che probabilmente è in una posizione di precariato: 81.000 assunzioni — se il dato è corretto — non sono una cosa di poco conto, pur rispetto al numero rilevante dei dipendenti dello Stato e dell'insieme della pubblica amministrazione. Però quel che è certo è che il Parlamento non ha avuto nessuna informazione, non ha potuto esercitare nessun controllo e quindi può darsi anche che le assunzioni siano state più che motivate, però nessuno è in grado di dare un'adeguata valutazione.

Queste assunzioni — a mio parere — vanno anche considerate rispetto allo stato della pubblica amministrazione. Io credo che, se qualche onorevole collega ha avuto il tempo e la voglia di scorrere la relazione sullo stato della pubblica amministrazione, avrà avuto sicuramente la possibilità di constatare (non si tratta di valutazioni o invenzioni da parte mia) come lo stato della pubblica amministrazione sia molto precario, preoccupante e come non si siano prodotti in questi anni quei provvedimenti, non si siano avviati quei processi che dovrebbero consentire di migliorare l'insieme dell'organizzazione o per lo meno garantire un miglioramento della produttività, riducendo il costo della spesa.

Non è possibile ovviamente affrontare questa sera l'argomento, ma credo che meriterebbe di essere affrontato anche in quest'Aula, oltre che nelle Commissioni; perchè le assunzioni, se non vengono viste in un quadro unitario, se non vengono considerate nell'interno complessivo dell'amministrazione pubblica, nel quadro dei processi di mobilità e della migliore utilizzazione, possono anche non essere del tutto giustificate.

Con la legge finanziaria del 1985 si crea uno sbarramento rispetto al blocco e alle possibilità di deroga. Si dice, infatti, che le assunzioni potranno essere autorizzate soltanto in sede di assestamento di bilancio e

che quindi può essere data al Parlamento una maggiore possibilità di agire o per lo meno di conoscere cosa succede. Ma, al di là dell'esigenza di sapere se queste assunzioni sono giustificate, temiamo che per ragioni d'urgenza più o meno giustificate si possa determinare una situazione ancora precaria per numerosi dipendenti e che ci si ritrovi, come spesso è accaduto, a dover attuare sanatorie perchè passano mesi, passano anni e occorre dare una sistemazione a questo personale.

Tenendo conto di questi elementi, abbiamo suggerito con il nostro emendamento alcune modalità che consentono di evitare la formazione di nuovo precariato. Infatti due sono le indicazioni contenute nell'emendamento: la prima riguarda la possibilità di utilizzare le graduatorie degli idonei prolungandone la validità, in modo da assumere personale che già è stato valutato, quindi idoneo; la seconda prevede, per quei settori che possono non avere graduatorie disponibili, la possibilità per alcune fasce, dalla prima alla quarta, di ricorrere all'ufficio di collocamento attraverso la segnalazione di determinate quantità di nominativi, nel rispetto, ovviamente, di determinate regole, facendo partecipare questi candidati a un corso di tre mesi a conclusione del quale si avranno gli idonei. In questo modo si superano i ritardi e le difficoltà che si sono riscontrati in questi anni nei concorsi pubblici che spesso hanno tempi lunghissimi e lasciano molti vuoti negli organici, anche laddove vi è l'urgenza di coprire questi posti.

Quindi, da un lato, indichiamo una possibilità di esercitare un controllo da parte del Parlamento e l'utilizzazione delle graduatorie, prolungandone la validità, se necessario, e, dall'altro, indichiamo le modalità per accelerare le procedure di copertura di questi posti.

Credo che questo emendamento, se sarà accolto, consentirà una gestione più trasparente e di dare in tempi più rapidi una sistemazione a quei settori che hanno bisogno di assumere del personale.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame nonchè sugli ordini

del giorno nn. 13, 14 e 19 precedentemente accantonati.

CASTIGLIONE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 13, esprimo parere favorevole. Il parere del relatore è inoltre favorevole anche sugli ordini del giorno nn. 14 e 19.

GORIA, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei pregare i senatori Spitella e Diana di ritirare gli emendamenti, tenuto conto dell'ordine del giorno presentato, e tenuto anche conto della necessità di mantenere il settore in una uniformità legislativa, fermo restando però l'impegno del Governo a considerare queste situazioni con la massima attenzione possibile.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.3, esprimendo il mio parere contrario, vorrei solo far presente ai senatori proponenti che la loro proposta costituirebbe tra l'altro un *vulnus* veramente grave in una procedura corretta di assunzioni da parte dello Stato, perchè precluderebbe i diritti a coloro che potrebbero affrontare i nuovi concorsi senza aver potuto partecipare a quelli precedenti.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, vorrei chiedere ai senatori Spitella e Diana di accettare una modifica all'ordine del giorno n. 14, che il Governo afferma voler essere formale; ma, per il rispetto della relativa responsabilità, nel senso che trattasi di uso di poteri discrezionali del Governo che come tali devono essere salvaguardati, pregherei di tradurre il termine «consentire» in una formula del tipo «a dare la massima priorità» o «a guardare con la massima attenzione», cioè una formula che sancisca l'interesse, senza apparire contraddittoria con la legge.

Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 19 il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Spitella, udite le dichiarazioni del ministro Gorla, insiste per la votazione degli emendamenti 7.1 e 7.2 o li ritira?

\* SPITELLA. Ritiro gli emendamenti, signor Presidente.

Accolgo inoltre la modifica all'ordine del giorno n. 14 proposta dal Governo.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei dire che ritiriamo l'emendamento 7.3, quello illustrato dal senatore Taramelli, con questa brevissima motivazione. Teniamo conto della dichiarazione del ministro Gorla, però dobbiamo rilevare che non è entrato nel merito della questione, che è rilevante e che andrebbe chiarita meglio. Infatti si verifica la formazione di precariato a getto continuo in quanto non siamo riusciti a riformare in maniera seria e confacente le procedure concorsuali, ossia l'accesso alla pubblica amministrazione. È chiaro che così non si può andare avanti.

Noi abbiamo indicato una via che è quella del ricorso all'ufficio di collocamento per certe qualifiche, con corsi rapidissimi, con la potestà poi per la pubblica amministrazione di operare una selezione. Però questa idea, che è sostenuta anche dalle organizzazioni sindacali, non può essere liquidata in un confronto breve come quello che si può avere in questa occasione. Riteniamo che sia anche sbagliato che il Senato respinga questo emendamento. Vogliamo mantenere viva la questione e proporla per altre vie.

Quindi in questo senso credo che sia giustificata e comprensibile la motivazione per cui ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

Stante l'assenza del senatore D'Onofrio, presentatore dell'ordine del giorno n. 13, il senatore Castiglione ha comunicato di farlo proprio.

Senatore Castiglione, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

CASTIGLIONE, *relatore*. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Spitella, insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 14 e 19?

**SPITELLA.** Sì, insisto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 14, presentato dai senatori Spitella e Diana, nel testo modificato:

Il Senato,

premessò che nel disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) sono disposte, al titolo IV - articolo 7, severe limitazioni alle assunzioni di personale;

considerato che gli enti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura ricevono finanziamenti da parte di enti pubblici e dallo stesso Ministero per lo svolgimento di attività specifiche, avvalendosi della collaborazione periodica di personale professionalmente qualificato con assunzioni a termine;

considerata la valenza tecnico culturale di tali attività commissionate da organismi di assoluto prestigio — la FAO, il CNR, la stessa Comunità europea — con apposite convenzioni o contratti di ricerca;

impegna il Governo:

a dare la massima priorità, nei confronti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, una deroga alle limitazioni alle assunzioni previste dalla legge finanziaria 1985 qualora non presentino passività di bilancio ed usufruiscano di appositi finanziamenti per attività aggiuntive alle ordinarie, in forza di apposite convenzioni o piani finalizzati.

9.1027.14

SPITELLA, DIANA

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 19, presentato dai senatori Spitella e Boggio:

Il Senato,

premessò:

che l'articolo 7, comma tredicesimo, del disegno di legge n. 1027, al terzo perio-

do, prevede che «nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di *handicaps* vengono coperti prioritariamente con personale specializzato»;

che la dizione usata, nella sua genericità, non menziona la scuola materna, settore in cui la legge 20 maggio 1982, n. 270, ha peraltro istituito posti di sostegno, precisando anche i criteri relativi;

che è principio generale dell'ordinamento scolastico provvedere alla copertura dei posti disponibili, anzitutto, con personale di ruolo;

che, per quanto posto precedentemente in evidenza, si rende necessario dare un orientamento preciso nell'applicazione della norma,

invita il Governo:

a comprendere nell'ambito di applicazione della norma anche il settore della scuola materna.

9.1027.19

SPITELLA, BOGGIO

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. ...

« Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 27, comma primo, n. 7 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il Ministro per la funzione pubblica può accedere ai sistemi informativi, alle banche dati e agli archivi delle pubbliche amministrazioni per acquisire tutte le informazioni e i documenti di cui esse dispongono.

I direttori degli uffici suddetti sono personalmente responsabili della tempestiva e

corretta trasmissione dei singoli dati e documenti e dei flussi informativi al Dipartimento per la funzione pubblica.

Le informazioni, i dati e i documenti di cui al comma precedente verranno utilizzati per l'istituzione di un osservatorio del pubblico impiego, con il compito di studiare, predisporre ed attivare l'organizzazione di un sistema informativo nazionale per l'elaborazione dei dati numerici, professionali e retributivi relativi al personale del settore pubblico allargato, nonché ai relativi flussi di spesa e di predisporre piani operativi di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

L'osservatorio di cui al comma precedente potrà avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti della collaborazione dell'ispettorato generale dell'organizzazione del personale (IGOP) e delle analoghe strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al fine di cui al comma precedente il Ministero della funzione pubblica potrà richiedere il comando di personale dalle amministrazioni indicate nel comma precedente presso l'osservatorio di cui al secondo comma del presente articolo ».

7.0.1 MAFFIOLETTI, DE SABBATA, TARAMELLI, CALICE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

**MAFFIOLETTI.** La ragione di questo emendamento, signor Presidente, risiede nell'esigenza di offrire una soluzione ad un problema di grande rilevanza per la pubblica amministrazione.

Conosciamo tutti il modo alluvionale con il quale si procede alle assunzioni; sappiamo che le amministrazioni talvolta attivano l'industria degli organici e che non c'è una programmazione dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione.

Conosciamo il fenomeno del precariato e lo conosciamo soltanto quando al Parlamento viene chiesta una sanatoria delle situazioni anomale. Sappiamo quanti giovani hanno qualità ed aspirazioni per accedere al pubblico impiego, ma si vedono la strada sbarrata, di fatto, da assunzioni che precludono poi la indizione dei concorsi. Le amministrazioni

non procedono ad indire concorsi, in un circolo vizioso che produce l'assunzione di personale a titolo precario. Si effettuano sanatorie in blocco e quindi i concorsi vengono del tutto vanificati, così come viene vanificato il principio costituzionale per il quale l'accesso al pubblico impiego deve essere operato in base ad una selezione.

La Costituzione rinvia alla legge la disciplina possibile per l'accesso al pubblico impiego e manca oggi una legislazione organica in questo campo. Questo fenomeno, però, mostra anche un'altra esigenza e produce un'altra necessità: che si provveda, cioè, la pubblica amministrazione di un osservatorio per raccogliere i fabbisogni della pubblica amministrazione, i dati professionali e i dati relativi ai problemi di mobilità del personale. Questo strumento di informazione, collocato nel dipartimento per la funzione pubblica, potrà far affluire informazioni e dati per programmare il fabbisogno della pubblica amministrazione a breve, a medio e lungo termine e consentirà finalmente allo Stato italiano di avere una politica moderna, basata su conoscenze preventive e su metodi certi che consentano, a loro volta, di attuare politiche per il personale adeguate, con la dovuta elasticità e con le dovute previsioni programmatiche.

Prevediamo quindi, con questo emendamento, l'istituzione dell'osservatorio. Noi non crediamo — per lo meno io non credo — ai tetti e alla politica di sbarramenti che poi non reggono. La legge finanziaria del 1983 prevedeva un divieto per le assunzioni; il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, poteva provvedere ad una deroga.

Il senatore Taramelli ha già citato le cifre: tra il 1983 e il 1984 sono state assunte 81.000 unità in deroga a tale disposizione. Questo vuol dire che ogni amministrazione ha fatto presenti le proprie richieste in modo pressante e le ha motivate in maniera tale da giustificare la deroga. Ciò vuol dire che imporre divieti non ha alcun significato. Il Ministro del tesoro mi può confermare che anche la politica dei tetti e degli sbarramenti globali regge poco se non si cambiano i meccanismi che producono poi disavanzi e determinati fenomeni degenerativi.



Non solo nel campo finanziario, ma anche in quello dell'organizzazione della pubblica amministrazione vale il principio che se non si modificano i meccanismi perversi che portano alla proliferazione delle assunzioni al di fuori di un quadro di riferimento non giova porre sbarramenti fittizi che rimangono solo sulla carta. I fatti e la esperienza ci dimostrano che questo è accaduto.

Quindi proponiamo con il nostro emendamento che, utilizzando opportunamente la collocazione del dipartimento per la funzione pubblica come cerniera tra le varie amministrazioni e utilizzando l'ispettorato generale del personale presso il Ministero del tesoro, con apposite attrezzature informatiche, si costituisca questo osservatorio per il pubblico impiego.

Aggiungiamo che questa è una prospettiva di estremo interesse che dovrebbe far riflettere in primo luogo il Governo su questa esigenza. Aggiungiamo inoltre che il problema è previsto legislativamente dalla legge quadro sul pubblico impiego, nella quale si stabilisce che il dipartimento per la funzione pubblica svolga questi compiti di raccolta delle previsioni del fabbisogno di personale. Non facciamo altro che attuare questo principio e dotare il dipartimento della strumentazione necessaria per raggiungere questo fine legislativo che riteniamo essenziale per il buon funzionamento della macchina amministrativa dello Stato italiano.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**CASTIGLIONE, relatore.** I problemi posti dall'emendamento 7.0.1 sono reali ed apprezzabili, però devo rilevare che in sede di legge finanziaria una normativa che non ha nè contenuti nè obiettivi di proporre modifiche alle norme finanziarie della legge di bilancio, per coerenza con gli orientamenti in precedenza espressi dal relatore, non può trovare collocazione. Pertanto consiglieri al proponente di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, nel qual caso il relatore darebbe parere favorevole. Se resta l'emendamento, per le motivazioni che ho espresso, il parere è contrario.

**GORIA, ministro del tesoro.** Il Governo conviene con il relatore.

**PRESIDENTE.** Senatore Maffioletti, lei ha ascoltato il parere del relatore e del Governo?

**MAFFIOLETTI.** La questione ha grande portata: si tratta di attuare un obiettivo che è già sancito da una legge quadro dello Stato. Noi, piuttosto che vedere respinto questo emendamento, siamo d'accordo nel trasformarlo in ordine del giorno. Naturalmente ci riserviamo poi di adottare ulteriori iniziative per portare avanti questo problema nella maniera più adeguata.

Quindi riteniamo che l'emendamento si possa trasformare in ordine del giorno, ma insisteremo perchè l'Aula votasse.

**GORIA, ministro del tesoro.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GORIA, ministro del tesoro.** Ho chiesto la parola esclusivamente per una precisazione che mi auguro possa rafforzare l'ipotesi del senatore Maffioletti. Le questioni che qui vengono sollevate, sulle quali non ho fatto altro che ripetere quanto aveva già detto il relatore, sono, a mio sommo avviso, del tutto eseguibili con atti amministrativi, cioè non è necessario un atto avente forza di legge.

Quindi mi pare ancora più proprio lo strumento dell'ordine del giorno, che, a questo punto, giustamente invita il Governo a fare ciò che è nei suoi poteri e che è nella necessità comune di fare.

**MAFFIOLETTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAFFIOLETTI.** Concordo con il Ministro che si può intervenire anche con atto amministrativo, ma siccome già una legge prevedeva questo e non lo si è fatto abbiamo ritenuto di presentare questo strumento che serve di sollecitazione, sia pure nei limiti di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, la invito a far pervenire alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

TITOLO V  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME  
DELLO STATO

ART. 8.

Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in lire 1.798.020.984.000.

È altresì autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 835.500 milioni in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984.

Le riduzioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10 punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la graduale soppressione, in non più di tre anni, sia delle linee a scarso traffico, il cui esercizio non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee della stessa rete.

Il predetto piano deve anche prevedere, entro i suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.

Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione interessata, è autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo

l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere è valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985.

Il Ministro dei trasporti è altresì autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione triennale della sovvenzione annua di esercizio, oltre quella prevista dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le ferrovie esercitate in regime di concessione che, non ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito in legge dalla legge 16 maggio 1980, n. 176, ed all'articolo 27 della legge 7 agosto 1982, n. 526, provvedendo allo scomputo degli acconti suddetti. L'onere relativo, valutato in lire 200 miliardi a tutto il 1984, è ripartito nel triennio 1985-1987 in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

A parziale copertura degli oneri derivanti per l'anno 1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto a lire 40 miliardi, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce « Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa ».

Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di lire 50 miliardi per anno, nel triennio 1985-1987, è finalizzato al finanziamento di accordi, stipulati fra l'Azienda autonoma delle ferrovie

dello Stato e gli enti locali, aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane.

La convenzione approvata dal Ministro dei trasporti equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine si adottano le misure di pubblicità, nazionali o locali, in relazione al suo contenuto.

L'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le aziende postelegrafiche e può essere modificato dalla legge finanziaria ».

Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994.

Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, il li-

mite di 200 miliardi di lire a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti dalla legge finanziaria.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge, già elevato da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'articolo 7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi. Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile.

Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi, nonché l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono destinati, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessità, alla revisione dei prezzi e al completamento delle opere e delle forniture previste, ai fini dell'integrale realizzazione del programma di cui al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n. 1881.

Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 15.900 miliardi di lire.

I pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

- a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;
- b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
- c) lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e successivi.

Per provvedere alla realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.500 miliardi, già autorizzato con l'articolo 17 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è ulteriormente elevato a lire 5.500 miliardi.

L'integrazione di lire 2.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1988 ed è versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma.

Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio, può essere destinato dall'ANAS a maggior finanziamento degli interventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui ai commi precedenti è presentato al Parlamento per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi trenta giorni.

Per il finanziamento del programma triennale di cui al ventiduesimo comma, l'ANAS è autorizzata a contrarre prestiti

con la Banca europea per gli investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di amministrazione della Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia all'interno che all'estero per l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987.

Le operazioni di credito sono contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

L'onere dei suddetti prestiti è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del presente articolo e del secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare le aziende autonome dello Stato ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al diciassettesimo comma, sostituire le cifre: «14.500 miliardi» e «1.400 miliardi», rispettivamente, con le altre: «11.450 miliardi» e «4.450 miliardi».*

8.1 PALUMBO, FRASCA, MURMURA, SANTALCO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che ho presentato assieme ai colleghi Frasca, Murmura e Santalco riguarda in particolare il comma 17 dell'articolo 8, nel quale viene aumentato lo stanziamento originariamente previsto per il riclassamento, il potenziamento e l'ammmodernamento della rete ferroviaria italiana. La legge iniziale alla quale va fatto riferimento è quella del 12 febbraio 1981, n. 17, che all'articolo 1, terzo comma, stanziava l'importo complessivo di 12.450 miliardi per un programma integrativo di interventi per il riclassamento, il potenziamento e l'ammmodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria, nonchè dei mezzi di esercizio.

Con l'articolo 2, primo e terzo comma, questo complessivo stanziamento veniva ripartito tra gli impianti fissi e il materiale rotabile: venivano infatti destinati 8.950 miliardi per gli impianti fissi e 3.500 miliardi per il materiale rotabile, in ragione di una ripartizione percentuale del 71,88 per cento dello stanziamento complessivo per gli impianti fissi e del 28,12 per cento per il materiale rotabile.

Con la successiva legge del 26 aprile del 1983, n. 130, lo stanziamento originario di 12.450 miliardi veniva elevato a 18.850 miliardi, essendo stati aggiunti 6.400 miliardi. All'articolo 7 di questa legge, veniva stabilita una ripartizione che attribuiva 4.600 miliardi per gli impianti fissi e 1.800 miliardi per il materiale rotabile, mantenendosi così sostanzialmente l'originaria ripartizione percentuale stabilita dalla legge del 1981.

Il disegno di legge finanziaria per il 1985 al comma 17 dell'articolo 8 eleva ulteriormente l'originaria cifra di 12.450 miliardi, portata poi a 18.850 con un ulteriore stanziamento di 15.900 miliardi.

Con la seconda parte del comma 17 la cifra viene ripartita quanto a 14.500 miliardi per gli impianti fissi e quanto a 1.400 miliardi per il materiale rotabile. Si può quindi desumere che l'originaria ripartizione percentuale, che era rimasta fissa negli anni in ragione di circa il 72 per cento per gli

impianti fissi e di circa il 28 per cento per il materiale rotabile, viene sostanzialmente stravolta, perchè di questo nuovo stanziamento solo l'8,8 per cento viene destinato al materiale rotabile, mentre addirittura il 91,20 per cento viene destinato agli impianti fissi.

Non riusciamo a comprendere il motivo di questo stravolgimento e la proposta di emendamento che insieme ai colleghi Frasca, Murmura e Santalco ho avuto l'onore di presentare tende sostanzialmente a ripristinare le percentuali originarie, portando lo stanziamento per gli impianti fissi da 14.500 a 11.450 miliardi e quello per il materiale rotabile da 1.400 a 4.450 miliardi. Vi è quindi una ragione logica, che, essendosi consolidata nel corso del tempo, deve avere avuto una qualche giustificazione oggettiva.

Vi è perciò anche una motivazione sostanziale, che è poi la motivazione politica della proposta di emendamento.

Infatti il settore industriale (che è pubblico per il 52 per cento e privato per il 48 per cento) del materiale rotabile ha già imboccato la strada della crisi; il personale di molte aziende è in cassa integrazione guadagni, mentre quello di altre si appresta ad accedervi: in particolare, le aziende di alcune regioni dell'Italia meridionale, quali la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Campania, che fanno capo all'Aviofer-Breda dell'EFIM che è l'ente di gestione di tali partecipazioni statali.

Il modestissimo stanziamento di 1.400 miliardi della legge finanziaria per il settore del materiale rotabile non può alleviare, anzi aggraverà certamente lo stato di crisi che è già in atto e aggraverà anche il precario stato dei livelli occupazionali del settore e in particolare quelli del Mezzogiorno d'Italia.

Tanto ciò è vero che il Ministro dei trasporti, pur consapevole della necessità di salvaguardare i posti di lavoro di almeno 16.000 dipendenti dell'industria del materiale rotabile ferroviario e ben convinto dell'urgenza di adeguare il parco rotabile italiano, che è certamente invecchiato e desueto soprattutto — lo ripeto — nel Mezzogiorno d'Italia, ha predisposto piani stralcio per almeno 5.000-6.000 miliardi che non sono stati successivamente recepiti dalla legge

finanziaria del 1985: ed a questo riguardo sarei curioso di conoscere i motivi che hanno ispirato tale omissione.

Volendo dare qualche ulteriore dimostrazione al riguardo posso citare un ordine di servizio del responsabile del servizio materiale e trazione delle ferrovie di Firenze agli enti dipendenti, con il quale si predispone il lavoro preparatorio per l'ordinazione del materiale rotabile, limitatamente ai mezzi per viaggiatori, con una spesa prevista di 2.000 miliardi, mentre va precisato che altre analoghe disposizioni sono state a suo tempo impartite per i mezzi di trasporto merci e per i mezzi da trazione, per importi che sono sostanzialmente corrispondenti, il che comporterebbe la necessità di uno stanziamento complessivo di circa 6.000 miliardi.

Stando così le cose, ci è sembrato opportuno che, fermo lo stanziamento complessivo, la sua ripartizione venga fatta in termini più congrui e più appropriati alle esigenze dei settori, sia dal punto di vista dell'utenza (specie quella meridionale), sia dal punto di vista dei livelli occupazionali delle aziende (specie quelle meridionali).

È per questo motivo che ho l'onore di sollecitare l'approvazione di questo emendamento. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dalla estrema sinistra*).

ALICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICI. Signor Presidente, volevo porre una domanda ai senatori Palumbo, Frasca, Murmura e Santalco, presentatori dell'emendamento 8.1, e cioè se sono intenzionati a mantenerlo. Personalmente sono disposto a sostenerlo, però prima vorrei che loro mi dicessero se è il caso o meno che io compia la fatica di sostenerlo. Infatti, se successivamente lo ritirano, rinuncio fin da questo momento a parlare.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario e invito i senatori proponenti a ritirarlo.

GORIA, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, il Governo è contrario ma vorrebbe rappresentare ai senatori proponenti che l'articolazione, così come è stata indicata, deriva da un computo eseguito dalle ferrovie dello Stato inteso al completamento delle opere; quindi andremmo oggettivamente contro le indicazioni dei gestori degli stanziamenti previsti.

PRESIDENTE. Senatore Palumbo, udita la dichiarazione del relatore, intende mantenere l'emendamento?

PALUMBO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.1 da me presentato insieme ad altri senatori.

ALICI. Signor Presidente, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

COLOMBO VITTORINO (V.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO (V.). Signor Presidente, desidero informare sia i presentatori dell'emendamento 8.1, sia gli altri colleghi dell'Assemblea che in sede di 8ª Commissione si è ampiamente parlato e discusso di questo argomento. Indubbiamente, il parere circa il fatto che il finanziamento previsto dalla legge finanziaria per il piano integrativo delle ferrovie dello Stato sia suddiviso in maniera forse non sufficientemente equilibrata tra gli impianti fissi e il materiale rotabile può essere in qualche misura condiviso, perchè in parte gli argomenti che il collega Palumbo ha voluto svolgere sono fondati.

Vi è il problema di una quantificazione più esatta, vi è il problema dell'occupazione nelle aziende che costruiscono materiale rotabile. Occorre però dire che nemmeno le cifre previste nell'emendamento sono corrispondenti alle necessità reali. Tuttavia, indipendentemente da queste considerazioni che inducono a votare contro l'emendamento perchè non trova rispondenza, come del

resto il Ministro del tesoro ha detto poco fa, nelle necessità reali rappresentate dalle ferrovie dello Stato, occorre anche aggiungere che il Ministro dei trasporti, in sede di Commissione, ha precisato che a un'eventuale diversa ripartizione si potrà provvedere successivamente.

Per questi motivi, ritengo che l'emendamento non possa essere accolto, per ragioni sia di forma che di sostanza. Pertanto, voteremo contro l'emendamento stesso.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.1, ritirato dai presentatori e fatto proprio dal senatore Alici.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI**  
**IN MATERIA DI ESPORTAZIONI**

**ART. 9.**

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

La SACE è autorizzata ad assicurare i crediti concessi da istituti e banche estere a Stati e banche centrali esteri destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati nei confronti di soggetti italiani.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimen-

ti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevata, per l'anno finanziario 1985, di lire 8.500 milioni, cui si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione di lire 1.250 milioni per ciascuno dei capitoli 8022 e 8801 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.400 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1986-1991. Le quote relative agli anni 1986 e 1987 restano determinate, rispettivamente, in lire 150 miliardi ed in lire 390 miliardi.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è ridotta di lire 23.500.000.000. Detta somma, conservata nel conto dei residui passivi sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985, è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere, con decreti del Ministro del tesoro, portata in aumento dello stanziamento del capitolo 1610 del predetto stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1985.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

#### ART. 10.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1985, le misure dello sgravio contributivo di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono stabilite, rispettivamente, nel 9,25 per cento e nel 19,25 per cento delle retribuzioni, restando conseguentemente determinate in 8,50 per cento e 0,75 per cento le misure indicate al terzo comma del medesimo articolo 59. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1986 le suddette misure sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, all'8,50 per cento ed al 18,50 per cento. Dalla predetta data del 1° gennaio 1986 cessa di avere applicazione il terzo comma del suddetto articolo 59.

Per l'anno 1985, il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1984 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. È altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitaro aggiuntivo in misura annua pari a quella stabilita per l'anno 1984 dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1985, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, a modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, le somme corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai lavoratori interessati, a titolo di integrazione salariale, sono soggette all'atto della loro liquidazione alle vigenti ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dalla stessa data le medesime somme sono altresì soggette alle vigenti aliquote contributive previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1985 in lire 22.500 miliardi.

Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al sesto comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

La misura del contributo annuo dovuto al Fondo sanitario nazionale dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è determinata:

*a*) per l'anno 1984 incrementando del dieci per cento il contributo dovuto per l'anno 1983;

*b*) per l'anno 1985 aumentando del sette per cento quello dovuto per il 1984;



c) per l'anno 1986 e successivi migliorando annualmente il contributo dovuto per l'anno precedente di una aliquota percentuale pari a quella prevista dal tasso d'inflazione programmato dal Governo per l'anno cui il contributo stesso si riferisce.

Per gli anni dal 1979 al 1983 il contributo dovuto dalle Casse marittime di cui al precedente comma è determinato con gli stessi criteri valevoli per la determinazione del contributo a carico dell'INPS e dell'INAIL.

Nell'anno 1985 gli stanziamenti per il pagamento delle pensioni a favore dei minorati civili, di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno comprendono lire 2.500 miliardi destinati alla regolazione di pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati a bilancio. Detto importo di lire 2.500 miliardi deve essere utilizzato, esclusivamente, per la predetta regolazione contabile.

Sulle restanti disponibilità dei capitoli di cui al precedente comma fanno carico gli oneri per le pensioni in essere.

Il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le associazioni nazionali degli enti locali, a stabilire criteri e modalità per una graduale verifica, da completarsi nell'arco di un biennio, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118. Per i soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, la verifica deve essere effettuata sulla base dei criteri specificati nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 18.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

Per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto, ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.

È fatta salva in ogni caso la quota del trattamento di disoccupazione eventualmente eccedente l'importo del trattamento pensionistico.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari, sono maggiorati di un importo pari al cinquanta per cento delle misure vigenti alla data predetta, rivalutate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

10.1 ANTONIAZZI, CALICE, MONTALBANO, IANNONE, DI CORATO, TORRI, VECCHI, ALICI, BOLLINI, CROSETTA, BATTELLO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BATTELLO. Signor Presidente, spenderò poche parole per illustrare l'emendamento, trattandosi di una proposta che il nostro Gruppo aveva già avanzato alla Camera dei deputati.

Si tratta di questo: il quinto comma dell'articolo 10 è suddiviso in due parti. La prima parte riguarda l'assoggettamento dell'indennità di cassa integrazione al pagamento dell'IRPEF e la seconda parte

riguarda l'assoggettamento di detta indennità al pagamento dei contributi.

Per quanto riguarda la prima parte del quinto comma, essa non è aggredita dal nostro emendamento soppressivo e in sostanza sembra consolidare una situazione normativa già esistente, sulla quale, peraltro, brevissimamente conviene spendere qualche parola che ci aiuterà a capir meglio il senso radicale del nostro emendamento alla seconda parte del quinto comma.

Orbene, per l'indennità di cassa integrazione, così come disciplinata con decreto luogotenenziale n. 788 del 1945 — prima disciplina organica dell'indennità di cassa integrazione — era prevista espressamente l'esenzione fiscale.

Questo trattamento fiscale di esenzione dell'indennità di cassa integrazione pacificamente perdurò fino alla riforma fiscale del 1973: infatti soltanto con il decreto presidenziale n. 597 del 1973 venne introdotta nell'ordinamento la novità dell'assoggettamento a trattamento fiscale dell'indennità di cassa integrazione. Peraltro, anche con l'introduzione nell'ordinamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, non è che automaticamente tutti i dubbi fossero fugati; comunque una circolare interpretativa del Ministero delle finanze, cui fece seguito anche una circolare interpretativa dell'INPS, risolse o sembrò risolvere la situazione. Quindi, su questa prima parte del quinto comma *nulla quaestio*.

Con questo disegno di legge finanziaria però, a parte il consolidamento IRPEF, al quale prima ho fatto cenno, vi è questa assoluta, radicale novità dell'assoggettamento dell'indennità di cassa integrazione al pagamento dei contributi assicurativi. E qui la novità — ripeto — è assolutamente radicale. Ora, contro l'introduzione di questa novità militano argomenti di diritto e argomenti di fatto. Li illustrerò brevemente, confidando che la persuasività immanente a questi due ordini di considerazioni sia tale da indurre la maggior parte dei colleghi a votare a favore dell'emendamento, come da noi proposto.

Orbene, quali sono le ragioni di diritto che militano contro questa assoluta novità? Il fatto è che si pretende di assoggettare a

contribuzione previdenziale un'indennità essa stessa qualificata pacificamente, da tutta la dottrina che si è occupata dell'argomento, come avente natura previdenziale. In sostanza ci troviamo di fronte a un'indennità che ha natura previdenziale e che, proprio in quanto avente tale natura, era pacificamente esclusa finora dall'assoggettamento a pagamento contributivo.

Oggi si pretende di innovare questa situazione assolutamente consolidata dal punto di vista sia normativo che di fatto. Infatti pacificamente si diceva fino a oggi, laddove si parlava di voci dalla retribuzione imponibile esenti ai fini del pagamento dei contributi previdenziali, che sono esenti dalla contribuzione le somme in danaro che siano soltanto anticipate dal datore di lavoro per conto ed a carico di enti previdenziali o mutualistici. Esempio: integrazioni salariali per riduzioni dell'orario di lavoro.

In sostanza non ci troviamo soltanto di fronte ad una indennità, posto che il fatto di essere indennità per ciò solo non esclude essa indennità dall'assoggettamento al pagamento fiscale o al pagamento previdenziale (infatti tutte le discussioni che in passato si fecero sull'indennità di mensa o altro aiutarono a risolvere questo problema), ma ci troviamo di fronte a una indennità che è posta a carico di persone estranee al rapporto di lavoro. L'indennità non fa carico al datore di lavoro, ma fa carico all'ente previdenziale. Laddove, se e in quanto il datore di lavoro paga questa indennità, la paga per conto dell'ente previdenziale, dal quale viene rimborsato.

Quindi ci troviamo di fronte a un *quid*, a una entità estranea al monte retributivo. Si aggiunga che questa indennità ha natura previdenziale, talchè ci troviamo di fronte a questa palese contraddizione: si pagano i contributi per finanziare l'erogazione di prestazioni previdenziali e su queste prestazioni previdenziali si pretende, da oggi in poi, di far pagare i contributi. Si tratta di un classico esempio, per così dire, di cattiva infinità che palesemente va respinto. Questo dal punto di vista della normativa, dal punto di vista dell'irragionevolezza di una novità che si pretende di introdurre oggi nell'ordinamento.

C'è però prevalente e assorbente una ragione di fatto, per cui questa irragionevolezza, dal punto di vista normativo, diventa assoluta iniquità dal punto di vista sociale, perchè non è possibile fare un ragionamento apparentemente equitativo affermando che, poichè le retribuzioni sono assoggettate a pagamenti contributivi, anche l'indennità di cassa integrazione, che tiene luogo di retribuzione, deve avere lo stesso trattamento, perchè se non si intervenisse in questo modo si lascerebbe sussistere nell'ordinamento una disuguaglianza, cioè un'iniquità.

L'argomento è fallace e apparentemente suggestivo, ma nella sostanza non è vero, perchè non è possibile omogeneizzare il *quid* ed il *quantum* della retribuzione con il *quid* e il *quantum* dell'indennità di cassa integrazione. Dal punto di vista quantitativo stesso c'è differenza, posto che dal 1980 in avanti, con la legge n. 427, l'indennità di cassa integrazione è stata sottoposta a un tetto, con ciò stesso da un punto di vista quantitativo ulteriormente differenziando tra indennità di cassa integrazione e retribuzione, differenziando cioè, da un punto di vista quantitativo, ciò che da un punto di vista qualitativo, come ho detto prima, era già evidentemente differenziabile.

Posta l'esistenza di questo tetto, cosa succede, signor Ministro? Faccio un esempio contabile in relazione al quale vi è stata e continua ad esservi una grossa discussione in alcune grandi aziende industriali del nostro paese. Tale esempio si riferisce alla retribuzione lorda dell'operaio di quinto livello. Nel 1984 la retribuzione lorda annua di un operaio di quinto livello era di 1.162.198 lire. Nel 1985 tale retribuzione sarà di 1.239.484 lire, al netto di pagamenti contributivi e IRPEF. Quindi ciò che nel 1984 era 857.518 diventerà, bene o male, 909.057 nel 1985. Ci sarà pertanto una quantificazione in aumento.

Facciamo invece l'esempio del cassintegrato il quale, in conseguenza del tetto, non fruisce di determinate indennità, di tredicesima e così via. Per il cassintegrato il netto, pagando solo l'IRPEF, nel 1984 era di 747.697 lire. Nel 1985, il netto sarà, con questa novità, di 715.621 lire. In altre parole,

mentre la retribuzione, bene o male, salirà di qualche punto, l'indennità di cassa integrazione subirà un taglio quantitativo non percentuale, perchè si passerà da 747.697 a 715.621 lire.

Questa assoluta novità normativa che si pretende di introdurre nel nostro ordinamento, già irragionevole da un punto di vista normativo, diventa iniqua socialmente per cui, lungi dal correggere in senso equitativo una pretesa disuguaglianza attuale, aggraverà una disuguaglianza già esistente. Di fronte a quella che io ritengo la persuasività di queste argomentazioni, sarebbe opportuno che il Governo enunciasse con molta chiarezza la *ratio* di questa novità e ci dicesse se il gioco vale la candela, ci dicesse perchè si pretende, in questo momento, di rompere con una tradizione normativa che è radicata nel nostro ordinamento, non per un capriccio del legislatore, ma come coerenza sistematica.

Per questi motivi, confidiamo che i colleghi votino a favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GORIA, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, il Governo è contrario. Voglio solo raccogliere il cortese invito a chiarire la *ratio*. Il problema è forse più banale di quanto non appaia. La cassa integrazione è stata misurata sulla retribuzione di riferimento, sulla base del non trascurabile dato per il quale la retribuzione spetta a chi lavora otto ore al giorno e la cassa integrazione a chi non lavora. Quindi esiste un certo rapporto che dovrebbe tener conto del fatto che c'è chi lavora e c'è chi non lavora.

Non si capisce perchè questo rapporto debba essere falsato da un diverso trattamento fiscale e contributivo, facendo risultare che quello che era stato stabilito in termini di relazione all'uno o all'altro caso viene poi del tutto stravolto.

Lo *status* di cassa integrazione dà diritto a

maturare l'anzianità utile ad essere fruita durante la previdenza. Non si capisce perchè, durante questo *status*, il lavoratore non debba dare il suo contributo alla previdenza medesima. Il fatto che tutto ciò importi una variazione momentaneamente negativa è purtroppo implicito, ma mi pare che si tratti in buona sostanza del venir meno — lo dico nel senso migliore del termine — di un privilegio finora consentito e che credo debba essere in qualche modo perequato.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

**CROCETTA.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CROCETTA.** Signor Presidente, non riusciamo a comprendere i motivi per cui il relatore afferma di non essere favorevole al nostro emendamento senza addurre alcuna motivazione, mentre le motivazioni del Ministro non ci convincono in quanto nel suo ragionamento mancano dei passaggi, uno dei quali è che questo meccanismo della cassa integrazione, così come è strutturato oggi, penalizza le categorie professionalmente più elevate. Infatti l'introduzione del tetto del 1980 non va a penalizzare le categorie a livello di professionalità inferiore, ma quelle a livello superiore. Introdurre questo tetto per molti di questi lavoratori significa rinunciare alla tredicesima mensilità, perchè il tetto, stabilito in lire 600.000 nel 1980 e aumentato dell'80 per cento per la contingenza scattata negli anni successivi, è valido solo per 12 mensilità e non viene calcolato sulla retribuzione annua, ma sulla retribuzione mensile determinando quindi un'altissima penalizzazione per queste categorie di lavoratori ad alta professionalità. Tutto ciò comporterà problemi seri all'interno delle fabbriche, in particolare di quelle fabbriche in cui è in corso una ristrutturazione, perchè una situazione di questo tipo determinerà reazioni pesantissime da parte dei lavoratori, con il rischio che il sindacato non riuscirà a governare tali ristrutturazioni quando vi sarà da mettere il lavoratore in cassa integrazione. Non credo che sia positivo, per il

paese e per la ripresa produttiva di alcune aziende, che un sindacato non riesca a governare situazioni di questo tipo, quando di fronte alla necessità di operare ristrutturazioni si mettono i lavoratori in cassa integrazione.

Credo che questo sia un elemento da prendere in seria considerazione. La nostra posizione, che desideriamo ribadire, è di mantenere l'esenzione per quanto riguarda il contributo INPS dell'8,50 per cento. Quindi chiediamo ai colleghi, proprio nell'interesse di quelle possibili ristrutturazioni che possono avvenire nelle fabbriche, di affrontare il problema in questi termini, tenendo anche presente che i lavoratori in cassa integrazione subiscono già una penalizzazione. Infatti, se è vero che il lavoratore in cassa integrazione non lavora, come sostenuto dal Ministro, bisogna considerare che non è stato lui a chiedere di essere allontanato dal posto di lavoro, ma è stato messo fuori dal datore di lavoro, si è visto mettere da parte, probabilmente si sente un essere, per molti aspetti, inutile. Vi è, infatti, una vera e propria alienazione da cassa integrazione che porta in alcune zone — lo abbiamo appreso anche dai giornali — a suicidi. In alcuni casi vi sono state anche separazioni familiari e si sono determinate condizioni estremamente gravi.

Credo che si debba guardare a queste cose, perchè sono problemi sociali molto seri, ai quali non si può rispondere dicendo che non si è d'accordo sull'emendamento che il Partito comunista ha presentato perchè in fondo i lavoratori in cassa integrazione non lavorano e hanno un'assistenza regalata. I lavoratori in cassa integrazione subiscono pesanti traumi, per cui diciamo no in modo netto e reciso a questo tipo di impostazione.

Chiediamo quindi ai colleghi di votare il nostro emendamento. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI OPERE PUBBLICHE

ART. 11.

È autorizzata la spesa di lire 530 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 250 miliardi per l'anno 1987, per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del settanta per cento da impiegarsi in strutture industrializzate.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinate le modalità e le procedure per l'attuazione di tale programma straordinario ed in particolare sono individuate anche le esigenze per la realizzazione delle strutture industrializzate.

Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire, nei limiti dei fondi disponibili, anche in conto residui, nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, i beni indicati nell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con le modalità ivi previste, nonché con quelle contenute nell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130, commi ottavo, nono e decimo. L'autorizzazione a stipulare i contratti a trattativa privata relativa agli immobili concerne anche la deroga alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1985 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1985 può esserlo negli anni successivi.

L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme per l'edilizia residenziale, è reintegrata di lire 100 miliardi, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1985 e di lire 40 miliardi nell'anno 1986.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500 milioni, è ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni. La maggiore spesa di lire 27.000 milioni è ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 9.000 milioni annui.

Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 27.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3.000 milioni è ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui.

Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 700 miliardi per l'anno 1987. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 534 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.800 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.700 miliardi per l'anno 1987.

Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1985, con riferimento al triennio 1985-1987, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e ferme restando le dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.

Per consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 e in quelle della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1985-1987, rispettivamente, la spesa di lire 40 miliardi annui ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e quella di lire 25 miliardi annui ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75, è aumentata di lire 2.600 milioni da ripartirsi in ragione di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1985 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, le parole « lire 900 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « lire 1.100 miliardi ».

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1985, di lire 14 miliardi nell'anno 1986 e di lire 10 miliardi nell'anno 1987, da iscriverne nello stato di previsione del

Ministero dei lavori pubblici per la costruzione delle opere indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, concernente finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo, da realizzarsi secondo le modalità ivi previste.

Per la realizzazione di un programma urgente di completamento di opere di edilizia scolastica nelle regioni meridionali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1985, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da assegnare alle regioni interessate sulla base di un piano di riparto adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del potenziamento delle attività di ricerca con particolare riferimento alla rilevazione dei fenomeni sismici nell'area flegrea, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985. Tale somma affluisce al fondo per la protezione civile costituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e alla sua utilizzazione provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile con i poteri di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

Per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico è autorizzata la spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1985. Tale somma è assegnata al presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base di un apposito programma da approvarsi dal Consiglio regionale.

All'onere di lire 250 miliardi derivante dall'applicazione dei tre commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, parzialmente utilizzando la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

All'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, la lettera *b*) del primo comma è soppressa. Per le finalità di cui al medesimo articolo 5 è autorizzata, in aggiunta alla somma di lire 500 miliardi di cui alla lettera *d*) dello stesso primo comma, l'ulteriore spesa di lire 300 miliardi, in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Nell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la lettera *a*) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) lire 250 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1987 di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi ».

Per il completamento del programma straordinario di opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, da eseguire con carattere di urgenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi in aggiunta a quella prevista dall'articolo 13-terdecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici, per i beni artistici e storici e quello per i beni archeologici, in seduta congiunta, approva ogni anno, con proprio decreto, il programma degli interventi da realizzare ai fini della prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1985. All'onere per i suc-

cessivi anni si fa fronte con il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 27, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, sostitutivo dell'emendamento 7.0.1:

Il Senato,

impegna il Governo a provvedere, per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 27, comma primo, n. 7 della legge 29 marzo 1983, n. 93, affinché il Ministro per la funzione pubblica possa accedere ai sistemi informativi, alle banche dati e agli archivi delle pubbliche amministrazioni per acquisire tutte le informazioni e i documenti di cui esse dispongano.

A tal fine appare necessario che i dirigenti degli uffici delle diverse amministrazioni pubbliche siano ritenuti personalmente responsabili della tempestiva e corretta trasmissione dei singoli dati e documenti e dei flussi informativi al Dipartimento per la funzione pubblica.

Le informazioni, i dati e i documenti di cui al comma precedente dovranno essere utilizzati per l'istituzione di un osservatorio del pubblico impiego, con il compito di studiare, predisporre ed attivare l'organizzazione di un sistema informativo nazionale per l'elaborazione dei dati numerici, professionali e retributivi relativi al personale del settore pubblico allargato, nonché ai relativi flussi di spesa e di predisporre piani operativi di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

Si auspica che:

l'osservatorio di cui al comma precedente possa avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti della collaborazione dell'ispettorato generale dell'organizzazione del per-

sonale (IGOP) e delle analoghe strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

9.1027.27 MAFFIOLETTI, DE SABBATA, TARAMELLI, CALICE

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

CASTIGLIONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GORIA, *ministro del tesoro*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

MAFFIOLETTI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 27, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

#### ART. 12.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.500 miliardi, di cui almeno 300 miliardi per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni monumentali, da realizzarsi ad opera del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Per i medesimi interventi di cui al comma precedente, è altresì autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1985.

Si applicano il terzo e il sesto comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e secondo comma sono riservati per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi.

Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dell'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro novanta giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili alla formazione di un programma organico di politica ambientale. I relativi progetti sono approvati dal CIPE, sentito il Comitato predetto ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381. Il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Per lo studio dei problemi più urgenti dell'inquinamento idrico e per il completamento della elaborazione progettuale occorrente alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319, già avviata con i fondi stanziati dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche, a stipulare specifiche convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate



o ad esperti. Per le relative spese, lo stanziamento del capitolo 6964 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1985 è incrementato di lire un miliardo.

Per l'espletamento dei compiti previsti dai commi precedenti il Ministro per la ecologia può altresì richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di 15 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire i primi cinque commi con i seguenti:*

« Per gli investimenti di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzata per gli anni 1985, 1986, 1987, la spesa rispettivamente di lire 3.000, 3.500 e 4.000 miliardi.

Per gli investimenti di cui al comma precedente è autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui il cui controvalore sarà portato in riduzione, in ciascun esercizio, dallo stanziamento a carico del bilancio dello Stato di cui al precedente comma.

Detti mutui sono contratti a partire dal secondo semestre del 1985 e comunque in relazione alle effettive esigenze di cassa dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

I fondi di cui al primo e secondo comma sono destinati, con particolare riferimento al Mezzogiorno, a programmi di intervento nei seguenti settori:

1) opere igienico-sanitarie e acquedottistiche;

1985: 800 miliardi;  
1986: 800 miliardi;  
1987: 400 miliardi;

2) interventi per il disinquinamento delle zone ad alta intensità di insediamenti o di particolare qualità ambientale:

1985: 400 miliardi;  
1986: 500 miliardi;  
1987: 600 miliardi;

3) provvedimenti urgenti contro il fenomeno della eutrofizzazione delle acque;

1985: 800 miliardi;  
1986: 800 miliardi;  
1987: 800 miliardi;

4) interventi per la forestazione e la difesa ambientale anche attraverso la formazione di cooperative di produzione:

1985: 400 miliardi;  
1986: 500 miliardi;  
1987: 600 miliardi;

5) programma triennale di ristrutturazione del sistema portuale, di cabotaggio e per la realizzazione di sistemi intermodali di trasporto:

1985: 400 miliardi;  
1986: 600 miliardi;  
1987: 1000 miliardi;

6) fondo speciale per l'acquisizione e recupero di immobili ed aree di particolare valore storico-artistico:

1985: 200 miliardi;  
1986: 300 miliardi;  
1987: 500 miliardi.

Il programma degli interventi di cui al comma precedente è presentato in Parlamento per acquisirne il parere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

12.1 LIBERTINI, BISSO, LOTTI, GIUSTINELLI, RASIMELLI, CHERI, ANGELIN, VISCONTI, CALICE

*Al primo comma, sostituire la cifra: «300» con l'altra: «350».*

12.2 DE TOFFOL, CARMENO, CASCIA, GIOINO, GUARASCIO, COMASTRI, MARGHERITI, CALICE

*Al primo comma, dopo le parole: «ammodernamento dell'agricoltura», aggiungere le altre: « di cui 50 miliardi per progetti finalizzati allo sviluppo della zootecnia bovina da carne e da latte, alla qualificazione e riconversione varietale delle produzioni tipiche mediterranee, all'innovazione del processo produttivo ».*

12.3 CALICE, DE TOFFOL, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, GIOINO, GUARASCIO, MARGHERITI

*Al secondo comma, dopo le parole: « 1.500 miliardi », aggiungere le altre: « di cui 350 riservati ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura per progetti di promozione dell'innovazione tecnologica, di informazione socio-economica, di assistenza tecnica alle aziende agricole, in modo particolare alla azienda familiare a pieno tempo e a part-time, approvati dalla regione competente per territorio ».*

12.4 CALICE, DE TOFFOL, COMASTRI, CASCIA, CARMENO, GIOINO, GUARASCIO, MARGHERITI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Signor Presidente, l'illustrazione dell'emendamento 12.1 comporterebbe un'ampia riflessione su quella che è stata — e continua purtroppo ad essere — la storia del fondo investimenti ed occupazione. Considerata però la distrazione assoluta nella quale si sta conducendo questa discussione, considerata la chiusura della maggioranza su tutte le questioni di grande rilievo che la minoranza ha posto, considerata la sciocca — così direi a questo punto — indisponibilità della maggioranza ad un qualunque costruttivo confronto con la minoranza, rinuncerò, per rispetto nei confronti della mia forza politica e per rispetto nei miei stessi confronti, a fare discorsi che siano di un qualche rilievo per il nostro paese. Non credo valga la pena di farli in queste condizioni.

È con molta amarezza che svolgo queste considerazioni, ma le credo necessarie perchè la recita che la maggioranza ci costringe a fare è qualcosa che offende il Parlamento, il paese ed i singoli parlamentari.

Detto questo, sono convinto che l'emendamento 12.1, relativo all'utilizzo per il 1985, il 1986 e il 1987 del fondo investimenti ed occupazione — un utilizzo disciplinato secondo nostri obiettivi di interventi prioritari sul territorio — sia un emendamento assolutamente chiaro nelle sue indicazioni di spesa e di priorità.

Lascio perciò all'intelligenza dei colleghi tutti, a cominciare da quelli della maggioranza, valutare l'opportunità di farlo proprio.

\* GIOINO. Signor Presidente, l'emendamento 12.2 tende ad integrare lo stanziamento di 300 miliardi con la somma di 50 miliardi. Riteniamo che questa voce — cioè interventi e progetti di enti e regioni per lo sviluppo dell'agricoltura — abbia un valore fondamentale proprio nella fase che stiamo vivendo in agricoltura.

In realtà, si è chiesto alle regioni — che, tra l'altro, hanno un'ampia delega in materia di agricoltura — di preparare interventi spesso integrati e notevolmente pensati e studiati. E proprio nel momento in cui hanno fatto fronte a questo sforzo, assegniamo una cifra che sostanzialmente impedisce il decollo per progetti di questo tipo in agricoltura.

Il problema si evidenzia ancora di più con la filosofia dei nostri emendamenti successivi. Con l'emendamento 12.3, cui il 12.2 si ricollega, proponiamo di destinare 50 miliardi a progetti per quei settori che hanno bisogno in questo momento di non essere scoraggiati: pensiamo alla zootecnia, che è un settore fondamentale non soltanto per il tipo di produzione, ma anche per il tipo di occupazione che sviluppa. Ma è un settore in crisi per il fatto che non esistono parametri certi: manca cioè una politica nazionale e, se volete, comunitaria che dia certezze in questo settore. È necessario, in questa fase, che lo Stato italiano dia un segno di buona volontà per dimostrare che

questo aspetto della gestione agricola italiana non viene abbandonato a se stesso.

L'altro settore che riveste importanza essenziale è quello della qualificazione e riconversione delle varietà della nostra produzione mediterranea. Ormai da lungo tempo abbiamo dibattuto il problema e siamo arrivati anche a convergenze importanti, perchè o si riconvertono queste colture oppure non si rimane sul mercato. Quindi è un problema di politica agraria che non può essere differito nel tempo, perchè i nostri operatori debbono sapere cosa fare ed anche su quali finanziamenti ed incentivi possono contare in questo settore.

Signor Presidente, solleviamo la stessa questione con l'emendamento 12.4, anche se qui ci riferiamo alla possibilità complessiva di attingere a mutui da parte degli enti locali e delle regioni. Naturalmente con questo emendamento non chiediamo integrazioni in cifre, però all'interno del finanziamento di 1.500 miliardi riteniamo importante, e per molti aspetti decisivo, che la somma di 350 miliardi venga riservata finalmente a quelle iniziative che da tutte le parti vengono ritenute importanti e decisive in questa fase: mi riferisco alle iniziative che tendono allo sviluppo e all'ammodernamento dell'agricoltura, che promuovono innovazione tecnologica nel settore, informazione socio-economica e soprattutto quella assistenza tecnica che promettiamo sempre alle aziende agricole. C'è tutta una letteratura e tutto un dibattito sul problema di come collegare una moderna agricoltura alla capacità che le regioni, e comunque le strutture pubbliche, hanno di assistere ed orientare la produzione in questa fase.

Signor Presidente, questo punto riguarda non soltanto la quantità della spesa, ma essenzialmente la qualità dell'intervento in agricoltura, per rendere questo settore più produttivo e più aderente alle esigenze di un'economia agricola moderna.

Per questo riteniamo che gli emendamenti da noi presentati debbano essere guardati da un punto di vista, oserei dire, benevolo da parte di chi, in tutte le forze politiche, ritiene, come noi riteniamo, che questo settore

sia fondamentale per il complessivo sviluppo della nostra economia.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**CASTIGLIONE, relatore.** Esprimo parere contrario per le motivazioni che ho già ripetuto altre volte; si tratta comunque di emendamenti che spostano e modificano l'equilibrio finanziario della norma cui si riferiscono.

**TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Mi dichiaro contrario per le ragioni espresse dal relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore De Toffol e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'ordine del giorno n. 22, precedentemente accantonato.

**ALICI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALICI.** Preannuncio che voterò a favore dell'ordine del giorno e raccomanderei al Governo di accogliere l'ordine del giorno stesso, che fornisce delle indicazioni su come

applicare un finanziamento destinato al disinquinamento dell'Adriatico e del Po, relativamente all'articolo 12 che prevede l'appostamento di 1.100 miliardi del fondo FIO a questo scopo. Vorrei anche dire che dovremmo renderci conto che stiamo parlando di una questione di eccezionale gravità, anche se so che vi sono uomini di Governo che non si vogliono rendere conto di questo fatto. Stiamo correndo un rischio reale, perchè, mentre si sta conducendo una battaglia seria da parte di molte se non di tutte le forze politiche per evitare la disoccupazione e la crisi nel nostro paese, stiamo correndo il concreto rischio che, per una scelta sbagliata ed a mio avviso non valutata con attenzione e senso di responsabilità, nella prossima stagione turistica siano chiuse alla balneazione zone della costa veneta, di quella emiliano-romagnola, della costa marchigiana, di quella abruzzese e anche zone della costa tirrenica. Non ci si vuole rendere conto che abbiamo voluto essere più realisti imponendo dei parametri di valutazione sull'inquinamento delle acque che possono indurre qualche pretore scrupoloso — se non vogliamo dire petulante — a vietare la balneazione.

Vorrei che fosse chiaro che, trattando questi argomenti, non si parla di problemi di poco momento, perchè il settore del turismo, a parte l'afflusso di valuta estera indispensabile per riequilibrare la bilancia dei pagamenti, occupa centinaia di migliaia di famiglie, vale a dire milioni. Richiamo allora in modo particolare il senso di responsabilità collettivo di quanti dovrebbero avere un orecchio attento perchè siano modificate in fretta alcune norme, in modo che l'Italia non sia più zelante di quanto non sono stati la Francia, la Germania, la Danimarca e tutti i paesi della CEE.

A questo punto concludo il mio intervento e mi auguro che questa raccomandazione sia accolta dal momento che l'ordine del giorno è firmato da esponenti di tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, in questo momento mi viene comunicato che il senatore De Cinque aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 22.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CASTIGLIONE, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole.

GORIA, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, come ieri ricordava il ministro Romita, l'ordine del giorno in esame affronta sicuramente una questione di grande rilievo sulla quale l'attenzione e il consenso all'impostazione da parte del Governo è totale, in una formula che però non può mancare di suscitare qualche perplessità. Mi riferisco soprattutto alla modifica di meccanismi di valutazione che la legge attribuisce al nucleo di valutazione del Ministero del bilancio che è contenuta nell'ultima parte dell'ordine del giorno. Tenuto conto dell'esigenza di conciliare un fine che si condivide con un metodo che suscita perplessità (non dimentichiamo che il dibattito sul funzionamento del nucleo si è finora sviluppato attraverso tutte le forze politiche in direzione del tutto contraria al meccanismo qui indicato), il Governo vorrebbe rendersi disponibile ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione essenzialmente per la seconda parte, cioè riservandosi di valutare quale procedura può di fatto essere messa in atto per contemperare esigenze di coinvolgimento del nucleo di valutazione, così come credo sia da tutti ritenuto utile, con esigenze di trattazione particolare di una materia che è di per sé anch'essa particolare.

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, vorrei pregare il Ministro di considerare che nel nostro ordine del giorno, almeno nelle nostre intenzioni, non vi è nessuna volontà di porre in contrapposizione i meccanismi del FIO e i meccanismi nuovi del Comitato interministeriale per l'inquinamento creato da una legge recente del Parlamento.

Noi siamo stati nelle ultime settimane due volte presenti in riunioni presiedute dal Pre-

sidente del Consiglio e dal vicepresidente del Consiglio onorevole Forlani, nelle quali il problema del mare Adriatico è stato visto come un problema nazionale. Il punto non è di considerare i meccanismi del FIO per se stessi, ma di utilizzarli per la strategia globale dell'intervento su questo mare Adriatico che sta letteralmente morendo, creando non solo problemi ecologici ma anche problemi di ordine pubblico a breve scadenza.

Il Comitato interministeriale è quello che determina una strategia globale, mentre la valutazione successiva del progetto rimane nel campo d'azione del FIO. Tutto ciò è detto chiaramente. Lo scopo è di avere un coordinamento che faccia capo al Comitato interministeriale che è presieduto dal Ministro per l'ecologia.

Queste cose vengono dette nel nostro ordine del giorno. Avendole io nella giornata di ieri chiarite al Ministro competente — e mi spiace che quest'oggi non sia presente — prego il ministro Gorla di valutare che per lo meno nelle intenzioni nostre non vi è il FIO che scaccia il Comitato interministeriale o viceversa, ma vi sono due organismi: da una parte il Comitato interministeriale che ha la valutazione politica dell'insieme e dall'altra un organismo tecnico che rimane padrone della gestione delle varie istruttorie.

BASTIANINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. So che non acquisto in popolarità sollevando alle ore 20,05 un problema in ordine al presente documento, ma si tratta di una materia di grande rilevanza, non di rilevanza accessoria; ed è una materia alla cui formazione la mia parte politica non ha concorso per il semplice fatto che nessuno ha ritenuto di presentarci tempestivamente questo documento.

ALICI. È stato elaborato in fretta!

BASTIANINI. Quindi, visto che questo è un problema di nostro interesse, chiedo che non se ne faccia una questione di apposizione di firma, valida forse per motivi che

non ci riguardano molto, ma una questione di dare un contributo affinché il documento sia più preciso e meglio orientato a conseguire i risultati che devono essere raggiunti.

Il documento, sostanzialmente, è costruito su tre parti di cui la terza, nella quale mi riconosco pienamente perchè la considero del tutto valida e in questo senso mi unisco alla sollecitazione fatta da parte dei senatori intervenuti al Governo perchè accolga questo ordine del giorno senza riserve, risolve alcuni possibili conflitti di competenze procedurali tra i diversi organi che a qualche titolo hanno competenza in materia. Quindi, pur non avendo contribuito a formulare questa parte del documento, mi riconosco in essa — ripeto — perchè sono individuate soluzioni di grande equilibrio, di grande efficienza e che assicurano particolari garanzie.

Vi sono però altre due parti del documento su cui il Parlamento e, in particolare, il Senato deve riflettere: nella prima, anche se non è detto in modo esplicito in quanto il documento è costruito con grande intelligenza, si tende ad interpretare che tutti i 1.100 miliardi per la difesa ambientale debbano essere destinati interamente al risanamento delle acque dell'Adriatico, che costituisce un problema sicuramente di grande importanza ma che deve essere in qualche modo temperato anche con le altre esigenze del paese. Ripeto, questo non è detto in modo esplicito.

GUALTIERI. Infatti non si vuole dire.

BASTIANINI. Però l'ordine del giorno è formulato in modo da preconstituire una sorta di vincolo morale per gli organi decisionali a giudicare prioritario nella priorità il risanamento dell'Adriatico.

GUALTIERI. Questo sì!

BASTIANINI. Se questa è l'interpretazione, sono d'accordo; non sono invece d'accordo se si deve interpretare nel senso di escludere altri possibili interventi nell'ambito del territorio nazionale.

E, per essere più chiari circa la priorità delle opere da rilevare, propongo un'aggiunta al punto 2): cioè, dopo le parole «al

risanamento dell'Adriatico», aggiungere le altre: «e quindi dei bacini idrici ad esso afferenti». Si tratta di un'aggiunta che, se volete, definisce in modo più completo le interpretazioni di questo problema, che non è soltanto un problema di risanamento.

**GUALTIERI.** Non abbiamo problemi al riguardo.

**BASTIANINI.** L'ultima parte dell'ordine del giorno riguarda la scelta, che giudico anche opportuna, di affidare al Comitato interministeriale il compito di istituire un organo che divenga competente nella programmazione del coordinamento complessivo degli interventi nel bacino adriatico.

Per maggiore chiarezza, proporrei di eliminare al punto 1), dopo le parole «assegnate dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319, e 25 luglio 1984, n. 381, al Comitato interministeriale», le seguenti: «presieduto dal Ministro dell'ecologia in concorso con il Ministro per le regioni». È infatti il Comitato interministeriale che ha questo compito e pertanto dire da chi è presieduto e con chi è in concorso è un'indicazione pleonastica che rischia soltanto di generare altre confusioni.

Quindi, se vengono accolte le proposte di modifica da me avanzate, chiedo ai senatori presentatori se posso aggiungere anche la mia firma al presente ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** I presentatori intendono accogliere le proposte di modifica all'ordine del giorno testè formulate dal senatore Bastianini?

**VECCHI.** Signor Presidente, per quanto mi riguarda, sono d'accordo con le proposte di modifica avanzate dal senatore Bastianini; comunque ritengo che anche gli altri firmatari siano d'accordo.

**GUALTIERI.** Sì, signor Presidente, siamo favorevoli alle modifiche proposte dal senatore Bastianini.

**BOGGIO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOGGIO.** Signor Presidente, intervengo molto brevemente perchè quanto è stato detto in questa sede mi pare che esaurisca il problema. Tuttavia vorrei fare una sottolineatura molto vigorosa dell'assoluta priorità dei problemi dell'Adriatico rispetto a qualsiasi altro problema di risanamento. L'Adriatico dovrebbe essere considerato non soltanto sotto il profilo economico, per i problemi che riguardano la pesca, per i problemi che riguardano il turismo e che sono grandissimi, ma anche per il fatto che si affaccia sull'Adriatico un'incomparabile città che è Venezia, in carenza della quale tutta la storia italiana sarebbe vulnerata.

Se noi perdiamo quella perla che è Venezia, a causa d'un inquinamento che sta soffocando la città (voglio sottolineare questo con estremo vigore), compiamo un misfatto rispetto alle tradizioni del nostro paese.

Naturalmente non c'è soltanto il problema di Venezia, ma ci sono anche quelli di tutti gli altri centri rivieraschi. Quindi io ritengo — e concludo — di dover sottolineare vigorosamente la priorità del problema dell'Adriatico rispetto a qualsiasi altro problema di risanamento, intendendo che sia l'alto che il medio e il basso Adriatico non solo presentano problemi da un punto di vista ecologico ma costituiscano anche un'importante via di comunicazione, cosa che non si dice mai sufficientemente.

Quindi a questo punto non voglio aggiungere altro, se non il mio desiderio di aggiungere anche idealmente la mia firma all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che i senatori Nepi e Sclavi hanno aggiunto la loro firma all'ordine del giorno.

**PARRINO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PARRINO.** Volevo anch'io annunciare l'aggiunta della mia firma all'ordine del giorno, ma giacchè lo ha fatto il collega del mio partito, senatore Sclavi, mi va bene anche così.

Vorrei dire qualcosa in merito all'inquinamento dell'Adriatico. Nella legge finanziaria sono previsti da 1.100 a 1.300 miliardi principalmente per il risanamento dell'Adriatico. Ma — come è stato detto anche da qualche altro collega — ci sono anche aree di degrado in altri mari, come il Tirreno. Pertanto desidererei, in questa sede, far impegnare il Governo, se non formalmente, almeno di fatto, affinché altre sacche di inquinamento del Tirreno vengano prese in considerazione.

Aggiungo anche, richiamandomi a quanto detto dal collega comunista, che la valutazione dei colibatteri, che spesso porta i pretori a emettere ordinanze di chiusura di complessi balneari, mette in difficoltà alcune delle nostre coste che certamente sono meno inquinate di altre coste della Francia, della Germania, della Danimarca o della stessa Inghilterra. Con questa dichiarazione di voto favorevole all'ordine del giorno, anche con le modifiche che proponeva il senatore Bastianini, intendo richiamare l'attenzione del Governo e del Ministro della sanità affinché si intervenga in questo settore delicato, perchè — come è stato detto da altri prima di me — esso porta una gran mole di valuta straniera attraverso la presenza di turisti del Nord che vengono in Italia.

GORIA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIA, *ministro del tesoro*. Presidente, credo che i colleghi comprendano quale interesse esista...

*Voce dal centro*. Nella sua regione non c'è il mare.

GORIA, *ministro del tesoro*. Ci arriviamo, passando per il Tanaro e sfociando nel Po: l'intenzione era di mettere qualche cassa di vino a galleggiare, di modo che potesse portare bene alle alghe rosse.

Chiedo scusa al Presidente per questa battuta. Dicevo che esiste ovviamente un interesse da parte del Governo. Io credo che il resoconto, nel senso della certificazione delle

cose dette, abbia di fatto e meglio di qualsiasi aspetto formale di accettazione o meno chiarito la portata dell'ordine del giorno così come illustrata dai proponenti.

Riferendomi a quanto il senatore Gualtieri diceva all'inizio relativamente alla non intenzione dei proponenti di andare ad intersecare procedure definite dalla legge, ma all'intenzione di chiamare in gioco la destinazione e il contributo del Comitato interministeriale, al di là della formulazione che potrebbe forse suscitare qualche equivoco, credo che il Governo possa sciogliere le riserve.

DEGAN, *ministro della sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGAN, *ministro della sanità*. Poichè alcuni senatori hanno, sia pure implicitamente, fatto richiamo alla necessità di allentare i valori limite per l'acqua di balneazione, non voglio dire che questo non si farà, ma voglio dire che ciò sarà preso in considerazione quando vi sarà una valutazione globale e non episodica dell'intero problema.

PRESIDENTE. Senatore Vecchi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno da lei presentato insieme ad altri senatori?

VECCHI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 22, del senatore Vecchi e di altri senatori, nel testo così modificato:

Il Senato,

vista la drammatica situazione dell'Adriatico, ormai vicino al disastro ecologico irriversibile;

valutate le conseguenze che si verificherebbero se non si riuscisse a bloccare, in tempo brevissimo, il degrado in atto, avviando poi i possibili processi di risanamento;

constatato che manca tuttora, in sede centrale e periferica, la piena consapevolezza della profondità della crisi, della ristrettezza

dei tempi di intervento e della assoluta insufficienza delle risorse erogate;

preso atto che nel bilancio di previsione per il 1985 e nella legge finanziaria in discussione in Parlamento gli stanziamenti utilizzabili sono sparsi in numerosi capitoli e regolati da leggi e procedure diverse, e che questo riduce di molto la possibilità di concentrare le risorse e di realizzarne il coordinamento così da accrescere quanto meno l'efficacia degli interventi;

tenuto conto che i tempi parlamentari non consentono allo stato attuale modificazioni della impostazione del bilancio e della legge finanziaria,

impegna il Governo:

1) a realizzare nel quadro delle funzioni assegnate dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319, e 25 luglio 1984, n. 381, al Comitato interministeriale un momento più incisivo di coordinamento, mediante la costituzione, all'interno del Comitato interministeriale stesso, di una struttura permanente di supporto per tutte le necessità operative e che ne faccia punto di riferimento per i vari livelli della amministrazione centrale e periferica;

2) ad assegnare al predetto Comitato interministeriale il controllo sulla gestione di tutte le risorse che, a vario titolo nei diversi capitoli di bilancio e per l'articolo 12 della legge finanziaria sono riconducibili a una utilizzazione finalizzata al risanamento dell'Adriatico e quindi dei bacini idrici ad esso afferenti.

In particolare il Senato,

tenuto conto che l'articolo 12 della legge finanziaria per il 1985 prevede che « almeno » 1.100 dei 3.000 miliardi riservati al risanamento idrico siano assegnati in ragione della « natura e gravità » delle condizioni di alterazione delle acque;

ritenuto che queste condizioni oggi esistono prioritariamente nell'Adriatico, così come di recente ha riconosciuto lo stesso Presidente del Consiglio, definendo l'inquinamento in atto nel mare Adriatico « problema nazionale »;

rilevato che così come è ora previsto nell'articolo del disegno di legge finanziaria le procedure di impegno delle somme destinate agli interventi prevedono una duplice o addirittura triplice istruttoria (da parte del Nucleo di valutazione del FIO dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque e della BEI) e che un ulteriore appesantimento delle procedure deriva dalla necessità di ricorrere, a conclusione dell'istruttoria e valutazioni, ad una deliberazione del CIPE;

ritenuto che si potrebbe ottenere un notevole snellimento delle procedure attribuendo al Comitato interministeriale ex legge n. 319, la gestione completa della disciplina per la presentazione dei progetti da parte degli enti, la valutazione dei progetti concorrenti nonché la deliberazione sui medesimi,

impegna il Governo a prevedere il seguente iter amministrativo:

il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni determina le metodologie ed i parametri specifici per la valutazione dei progetti anche alla luce delle tecniche di valutazione previste dal FIO;

i progetti proposti dalle Regioni interessate sono presentati al Comitato interministeriale che provvederà alla selezione degli stessi, in concorrenza fra loro, secondo le metodologie ed i parametri precedentemente determinati e anche avvalendosi del parere del Nucleo di valutazione del Ministero del bilancio;

il Comitato interministeriale delibera sui medesimi progetti, rendendo comunque liberi i fondi per l'impegno entro il 30 giugno 1985.

9.1027.22 VECCHI, GUALTIERI, ALIVERTI, FOSCHI, ALICI, STEFANI, ORCIARI, MARGHERI, DE CINQUE, BASTIANINI, NEPI, SCLAVI

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**



Onorevoli colleghi, in considerazione del fatto che era stata convocata per le 20 l'assemblea di un Gruppo parlamentare e che i lavori della seduta pomeridiana si sono protratti oltre il previsto, rinvio il seguito della discussione alla seduta notturna, che avrà inizio alle ore 21,15 anzichè alle ore 21.

#### **Commissione per le questioni regionali, trasmissione di documenti**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Commissione per le questioni regionali, con lettera in data 19 dicembre 1984, ha presentato un documento approvato dalla Commissione stessa a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle Regioni nella realtà sociale e politica di oggi. (*Doc. XVII-bis*, n. 1).

Il documento sarà stampato e distribuito.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2155. — « Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità » (1091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Per l'esame di detto disegno di legge, la 1ª e la 5ª Commissione, che dovranno esprimere il parere, sono autorizzate a convocarsi immediatamente. La 3ª Commissione permanente potrà tenere seduta, in sede deliberante, subito dopo l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. — « Istituzione della provincia di Prato » (1089).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

LOI. — « Modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente il nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (1090).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

**PRESIDENTE.** I seguenti disegno di legge sono stati deferiti

in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PIERALLI ed altri. — « Istituzione della provincia di Prato » (183), previo parere della 5ª Commissione;

MALAGODI e BASTIANINI. — « Istituzione della provincia di Prato » (424), previo parere della 5ª Commissione;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. — « Istituzione della Provincia di Prato » (1089), previo parere della 5ª Commissione.

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge: « Ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali » (1003) — già assegnato in sede deliberante alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) — è stato deferito alla Commissione stessa in sede referente, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1085.

**Interpellanze, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**SCLAVI, segretario:**

CARMENO, FERRARA Nicola, IANNONE, SCARDACCIONE, FALLUCCHI, DI CORATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che l'AGIP, con comunicazione dell'8 novembre 1984, ha posto un altro veto al Consorzio di bonifica di Capitanata per la costruzione di una diga e del relativo invaso sul fiume Carapelle, in provincia di Foggia, finalizzati all'irrigazione di 20.000 ettari di terreno agricolo, all'approvvigionamento idrico ad uso industriale e soprattutto al collegamento dei maggiori bacini irrigui del Fortore a nord e dell'Ofanto a sud, tutti integrati in un sistema irriguo interregionale in fase di avanzata realizzazione col progetto speciale n. 14 della Cassa per il Mezzogiorno;

che l'AGIP si era già opposta alla realizzazione dello stesso invaso in altra località, « Tufarelle » (il cui progetto esecutivo, costato 800 milioni, era già pronto nel marzo 1980), provocando un ritardo di 4 anni nell'inizio delle operazioni di realizzazione, nonché ricerche, progettazioni e spese aggiuntive;

che la diga sul Carapelle è opera irrinunciabile e per l'economia nazionale e per le popolazioni locali, in quanto di completamento di un sistema irriguo iniziato da un quarto di secolo. nel Tavoliere di Puglia, seconda pianura d'Italia dopo la Valle padana, il cui sviluppo costituisce un fattore produttivo di interesse nazionale per le implicazioni integrate agricole, industriali, terziarie e civili;

che detta opera è parte integrante del capitolo « incremento produttivo e assetto del territorio » del piano regionale di sviluppo della Puglia, è compresa nel piano triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e non è più spostabile in altre località per l'esaurirsi delle ipotesi alternative di realizzazione,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) quali provvedimenti si intendano prendere per far recedere l'AGIP da una posizione miope, pretestuosa ed ingiustificata contro rilevanti interessi produttivi nazionali, oltre che delle popolazioni locali e meridionali, anche in considerazione del fatto che le tecniche della « coltivazione in acqua » possono consentire la coesistenza dell'invaso con la trivellazione dei pozzi metaniferi, come attestano valenti tecnici anche dell'AGIP, oltre che le moderne tecniche di coltivazione;

2) se il Governo non intenda, nel caso di ulteriore resistenza dell'AGIP ad una visione unitaria e non corporativa dei fattori dello sviluppo e ad una ponderata valutazione del peso qualitativo e quantitativo del « progetto Carapelle », revocare alla stessa la concessione per la ricerca nell'area interessata alla costruzione dell'invaso.

(2 - 00250)

**Interrogazioni, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**SCLAVI, segretario:**

FINESTRA, PISANO'. — *Al Ministro della difesa.* — Da notizie pervenute da cittadini del paese di Gozzano (Noyara), e controllate nella loro veridicità, risulta quanto segue.

Ai margini dell'abitato di Gozzano esiste, da decenni, uno dei grandi depositi di carburante delle Forze armate che contiene perennemente circa 60 milioni di litri di benzina e di gasolio. Tale deposito, come gli altri disseminati nel territorio nazionale, era permanentemente presidiato, oltre che dal personale militare addetto al deposito, da un plotone della « Centauro », i cui uomini si avvicendavano in servizio di vigilanza e di guardia lungo l'intero perimetro esterno e nei pressi dei grandi serbatoi.

Da circa un mese questo servizio di guardia e di vigilanza è stato totalmente soppresso e ai militari addetti al deposito sono state anche ritirate le armi individuali. Il

deposito carburanti di Gozzano è, così alla mercè di chiunque anche in pieno giorno, voglia compiere attentati terroristici contro i serbatoi di benzina e gasolio.

Poichè risulta che il provvedimento di soppressione di ogni difesa e vigilanza è stato adottato nei confronti di tutti i depositi di carburante e munizioni delle Forze armate, gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza i motivi di questa grave ed incomprensibile decisione — specie in un momento, come l'attuale, che vede una ripresa del terrorismo — che mette, inoltre, a repentaglio l'incolumità delle vite e dei beni dei cittadini residenti nei pressi dei depositi delle Forze armate, lasciati così a disposizione di qualunque attentatore.

(3 - 00671)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponde al vero la notizia della prossima abolizione della Pretura di Stigliano (Matera);

se si è considerato che questo progetto rappresenterebbe un degrado culturale ed una penalizzazione della vita socio-economica di tutte le comunità dell'alto materano;

se non si ritiene che il problema delle Preture debba essere collocato nella più vasta ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie.

(3 - 00672)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

FIMOGNARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che la legge n. 928 del 1980 intendeva eliminare il precariato dei dirigenti scolastici e che essa si è rivelata inefficace perchè l'Amministrazione scolastica ha continuato a fare ampio ricorso alla figura del preside incaricato;

considerato che ai presidi incaricati annualmente viene ratificata l'attività svolta in modo non formale dalle note di qualifica dei provveditori agli studi e che l'avvenuta acquisizione per meriti e per esperienza di una professionalità non può essere nè

sprecata nè disattesa dall'Amministrazione scolastica;

tenuto conto delle irregolarità avvenute durante la prova scritta del concorso ordinario a 241 posti di preside di scuola media (decreto ministeriale 23 maggio 1983), svoltesi a Roma il 6 novembre 1984, irregolarità denunciate anche dalla stampa (« Il Corriere della Sera » del 2 dicembre 1984), nonchè dai coordinamenti regionali e provinciali di tutta Italia, che hanno richiesto l'annullamento della prova al Ministro, mentre il procuratore della Repubblica di Roma sta ricevendo molte denunce in ordine ai suddetti episodi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga giusto disporre un'inchiesta sull'accaduto, disponendo, nel caso vengano confermate le suddette irregolarità, l'annullamento della prova;

se non ritenga necessario e giusto rivedere il metodo di reclutamento del personale dirigente e se, infine, non ritenga opportuna l'estensione della dotazione organica aggiuntiva, prevista dalla legge n. 270 del 1982, anche ai dirigenti scolastici incaricati.

(4 - 01472)

FIMOGNARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato che è in fase di avanzata predisposizione un disegno di legge volto a riordinare lo stato giuridico e la formazione degli insegnanti delle scuole elementari, con il conseguente inquadramento economico al VII livello funzionale, si chiede se non si ritenga parimenti necessario e giusto procedere, in maniera analoga, per quanto riguarda la posizione giuridica ed economica del personale educativo delle « istituzioni educative », prevedendone l'equiparazione.

(4 - 01473)

FLAMIGNI, MARGHERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

1) che la relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 afferma che « le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono da considerare: a) autentiche . . . , b) attendibili » (vedasi pagina 43), che « non solo la loggia P2 era organizzata oggettivamente strut-

turata come segreta, ma che essa come tale era soggettivamente riconosciuta ed accettata dagli iscritti » (pagina 50) e che « il fine ultimo della organizzazione risiedeva nel condizionamento politico del sistema » (pagina 51);

2) che il Ministro dell'interno, parlando al Senato il 1° agosto 1984, nel pronunciarsi sulla mozione del PCI che chiedeva di riesaminare, alla luce delle conclusioni della Commissione parlamentare, la posizione di tutti gli iscritti alla P2 appartenenti alla Pubblica Amministrazione e di sospenderli cautelativamente dai loro incarichi, ebbe a dichiarare: « Ripeto: solo l'accertata presenza di fatti nuovi non risultati all'atto delle procedure amministrative disciplinari può dare adito legittimamente a nuove procedure per le quali potrà anche applicarsi la sospensione cautelativa »;

3) che la Commissione d'inchiesta, con la relazione conclusiva e con la voluminosa documentazione già pubblicata, ha fornito una grande quantità di fatti nuovi e di nuovi elementi di giudizio rispetto a quelli presi in esame nei vari procedimenti svolti dopo il sequestro di Castiglione Fibocchi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) per quali motivi il Consiglio dei ministri non ha ancora provveduto a riesaminare la posizione relativa a Michele Principe, il quale continua a rivestire l'incarico di presidente della STET, nonostante le conclusioni ed i nuovi riscontri rinvenuti nella documentazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2;

2) in particolare, qual è la loro valutazione della deposizione resa da Bruno Tassan-Din, iscritto alla P2, ai giudici Dell'Osso e Fenizia il 17 marzo 1983, nella quale afferma che Michele Principe, anch'egli iscritto alla P2, quando era direttore generale della RAI, ricevette denaro per qualche centinaio di milioni per consulenze prestate al gruppo Rizzoli, che voleva inserirsi nella rete delle emittenti private, e precisa che il Principe si occupò di realizzare una iniziativa volta ad installare una emittente privata italiana a Malta dove godeva della particolare amicizia del primo ministro Dom Mintoff; l'iniziativa non si concretizzò, ma il dottor Principe in-

cassò la somma di 220 milioni (anno 1976) per il suo disturbo, come risulta da una scheda di « versamenti » da parte della Rizzoli per « iniziative speciali » (vedere pagine 336 e 337 del tomo XIII, volume III, della documentazione raccolta dalla Commissione);

3) se non intendono, pertanto, disporre l'immediata sospensione cautelativa del dottor Michele Principe e di compiere i necessari accertamenti sul suo operato quando era direttore generale della RAI e provvedeva — dietro lauto compenso, secondo la testimonianza citata — a favorire lo sviluppo della emittenza privata in contrasto con i propri compiti di istituto ed in perfetta sintonia con quanto previsto dal « piano di rinascita democratica » del capo della loggia P2, Licio Gelli.

(4 - 01474)

DI NICOLA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Per sapere se e quali iniziative intendano adottare a sostegno dei cantieri navali « Bacino di carenaggio » di Trapani, dove 50 dei 160 operai sono stati posti in cassa integrazione guadagni, mentre ferve l'attività produttiva in funzione delle numerose commesse dall'interno e da Paesi mediterranei.

Il cantiere trapanese opera in un settore nevralgico, a servizio del più vasto bacino del Mediterraneo.

(4 - 01475)

BOMBARDIERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che la bozza del nuovo orario ferroviario 1985-1987 prevede la soppressione delle fermate dei treni n. 2533 per Venezia, in partenza da Treviglio alle ore 7,45, n. 2541 per Trieste, in partenza da Treviglio alle ore 12,37, e per Ventimiglia in partenza da Treviglio alle ore 15,38;

che la ventilata soppressione ha già provocato numerose proteste da parte degli utenti del servizio, che vedrebbero considerevolmente accresciute le loro difficoltà;

che il provvedimento, ove attuato, verrebbe a colpire una zona certamente già

non favorita dalla rete dei trasporti e dei collegamenti e che, invece, per l'incremento degli scambi culturali e commerciali, richiederebbe opportuni interventi in direzione del potenziamento ad ogni livello;

che Treviglio, sede di distretto scolastico e di Unità socio-sanitaria locale, di numerosi tipi di istituti superiori e di altri importanti uffici pubblici, assolve, anche per la sua collocazione geografica, ad una importante funzione baricentrica rispetto alle zone ed aree circconvicine,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per il mantenimento delle fermate di cui è prevista la soppressione e quali iniziative intenda porre in essere per garantire l'adeguamento ed il potenziamento della rete dei trasporti su rete ferroviaria, anche relativamente alle zone in cui maggiori appaiono le esigenze per le particolari caratteristiche territoriali e socio-economiche.

(4 - 01476)

SEGA, PECCHIOLI, BATTELLO, BENEDETTI, RICCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che con telegramma del 7 marzo 1980 la Pretura di Ficarolo (Rovigo) trasmetteva al sindaco di Stienta la richiesta di formulare la rituale proposta per la nomina del giudice conciliatore;

che con lettera del 10 marzo 1980 il sindaco inviava, corredata della prescritta documentazione, la proposta di nomina alla carica di conciliatore del suo comune del signor Bertasi Radames, nato a Stienta il 3 ottobre 1925, incensurato, partigiano, invalido per causa della guerra di liberazione, sindaco di Stienta dal 1958 al 1960, impiegato dello stesso comune dal 1964 al 1978, pensionato dal 1° gennaio 1979;

che il 5 maggio 1980 il pretore informava che la presidenza della Corte d'appello di Venezia « non aveva ritenuto opportuno nominare il signor Bertasi Radames giudice conciliatore del comune di Stienta »;

che il 5 giugno 1980 il pretore pregava il sindaco di voler eventualmente revocare la proposta di nomina a vice conciliatore

del signor Rizzati Angelo, proponendolo nel contempo alla carica di conciliatore;

che il 7 agosto 1980 il sindaco, anziché aderire alla « preghiera » di modificare le proprie proposte, chiedeva al pretore di far conoscere i motivi per cui non era stata ritenuta l'opportunità di nominare il Bertasi conciliatore del suo comune;

che il 24 novembre 1980 il pretore informava il presidente del Tribunale di Rovigo delle persistenti richieste dell'Amministrazione comunale di Stienta di conoscere i motivi di cui sopra e pregava di essere autorizzato a far conoscere le motivazioni del diniego come contenute nella lettera del 28 aprile 1980, protocollo 470/78, della stessa presidenza del Tribunale di Rovigo (nel contempo la sede del conciliatore continuava a restare, come è tuttora, vacante);

che il 15 giugno 1982 il pretore invitava il sindaco di Stienta e tutti i sindaci del mandamento a trasmettere le proposte di rito per le nomine dei giudici conciliatori;

che il 5 novembre 1982 il sindaco inviava, corredata della documentazione prescritta dalla circolare del presidente del Tribunale, la proposta di nomina del signor Bertasi Radames alla carica di conciliatore e del signor Rizzati a quella di vice;

che il 30 novembre 1983 il sindaco ritrasmetteva, a richiesta del pretore e del Tribunale, la stessa suddetta documentazione;

che il 14 dicembre 1984 il presidente della Corte d'appello inviava al sindaco di Stienta un telex con il quale, senza motivazione alcuna, ancora una volta « comunica di non aver ritenuto di nominare Bertasi Radames conciliatore del comune » e lo invitava categoricamente a formulare una nuova proposta, magari « facendo conoscere se il Rizzati già proposto a vice conciliatore accetti di essere nominato conciliatore »;

che, secondo notizie ufficiose, la reiterata non opportunità di nominare conciliatore la persona proposta dal sindaco deriverebbe da informative dei carabinieri e/o di altre fonti, secondo le quali il Bertasi

non sarebbe nominabile in quanto ex partigiano e militante comunista (in un comune dove il PCI raccoglie circa il 65 per cento dei voti e 1.000 iscritti su poco più di 3.000 abitanti),

gli interroganti chiedono di conoscere:

le valutazioni del Ministro in merito alla sconcertante vicenda, che tende a far prevalere anonime, soggettive, preconcrete, e quindi incontrollabili, informative sul potere di proposta che la legge attribuisce al sindaco, discriminando e penalizzando in tal modo un cittadino che non solo il sindaco, ma l'intera comunità considera retto, esemplare ed imparziale;

quali iniziative il Ministro intende assumere, nell'ambito della sfera di sua com-

petenza, perchè sia sollecitamente definita una situazione che crea non poca preoccupazione ed allarme nell'opinione pubblica democratica di un comune che ha dato un grande contributo alla lotta antifascista e alla guerra di liberazione nazionale.

(4 - 01477)

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21,15, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20,20).

**Dott. FRANCESCO CASABIANCA**

Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari